

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 2026, n. 56.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023. (26G00077) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2026, n. 57.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. (26G00079)..... Pag. 24

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 58.

Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201. (26G00074) Pag. 28

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2026.

Adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane per l'anno 2025. (26A01976) Pag. 34

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 4 marzo 2026.

Piano di emergenza nazionale per *Spodoptera frugiperda* (J.E. Smith, 1797). (26A01983)..... Pag. 61



DECRETO 20 aprile 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella». (26A01991) Pag. 62

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 16 aprile 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta da 0,75 euro celebrativa degli «800 anni della morte di San Francesco d'Assisi 1226-2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A01990) Pag. 64

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DELIBERAZIONE 16 aprile 2026.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2025. (Deliberazione n. 6). (26A01977) Pag. 65

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 17 aprile 2026.

Giubileo 2025 – ID 276 denominato «Strategie Territoriali ambito Ostia Lido - Parco del mare - Riqualificazione e riprogettazione del litorale di Ostia» - Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica e adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni. (Ordinanza n. 22/2026). (26A01992) Pag. 71

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (articolo 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n. 144), primo semestre 2025. (Delibera n. 54/2025). (26A01971) Pag. 78

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Vinorelbina, «Navelbine». (26A01993) Pag. 126

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Daroxomb». (26A01997) Pag. 126

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Adozione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 predisposto dalle Riserve naturali statali ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (26A01994) Pag. 127

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2026 (26A01984) Pag. 127

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 aprile 2026 (26A01985) Pag. 128

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 aprile 2026 (26A01986) Pag. 128

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2026 (26A01987) Pag. 129


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 aprile 2026 (26A01988) Pag. 129

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 15 aprile 2026.

Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025. (26A01989)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 2026, n. 56.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023, di seguito denominato «Accordo».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 9, paragrafo 2, e 10 dell'Accordo, pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli ulteriori oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo Accordo, valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede nella misura di 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione dell'Accordo, a eccezione degli articoli 3, 9 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DELL'UZBEKISTAN
SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Preambolo


Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»;

Consapevoli che la criminalità in tutte le sue forme si ripercuote negativamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini;

Attribuendo grande importanza allo sviluppo della cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo, garantendo la protezione dei diritti umani e delle libertà;

Desiderosi di rafforzare i rapporti amichevoli esistenti tra i due Paesi sulla base dei principi di uguaglianza e reciproca proficua cooperazione;

Ricordando la Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come modificata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione dell'ONU per la lotta contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope



(Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione dell'ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (New York, 15 novembre 2000) e il suo Protocollo Aggiuntivo contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria (New York, 15 novembre 2000), il Protocollo per Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini (New York, 15 novembre 2000), la Convenzione dell'ONU contro la Corruzione (New York, 31 ottobre 2003), le Convenzioni contro il Terrorismo, adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, di cui la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan sono Parti; nonché il Piano d'Azione Globale (New York, 23 febbraio 1990) e la Risoluzione Nr. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Cooperazione Internazionale nella Lotta alla Criminalità Organizzata (New York, 14 dicembre 1990);

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Articolo 72 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, fatto a Firenze il 21 giugno 1996;

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Lo scopo del presente Accordo è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione al fine di prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme gravi ed emergenti così come il terrorismo.

2. Il presente Accordo è attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Articolo 2

Autorità competenti

1. Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

a. Per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

b. Per la Parte uzbeka, il Ministero degli Affari Interni - Dipartimento della Cooperazione Internazionale.

Articolo 3

Settori di cooperazione

1. Le Parti collaborano per prevenire e contrastare le manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonché la criminalità transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:

a. Criminalità organizzata transnazionale e corruzione;

b. Attività svolte da gruppi terroristi, che sono considerate reato secondo la legislazione nazionale di entrambe le Parti o secondo le pertinenti Convenzioni internazionali vincolanti per le Parti, ivi incluse le attività intese a finanziare tali gruppi terroristi;

c. Reati contro la persona, in particolare rapimento e sfruttamento della prostituzione;

d. Produzione illegale e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e loro precursori chimici, nonché sostanze chimiche di base usate per la loro produzione, medicinali contenenti principi psicoattivi e usati a scopo di doping, Nuove Sostanze Psicoattive (NSP);

e. Tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonché di organi e tessuti umani e traffico di migranti e reati correlati;

f. Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi;

g. Criminalità informatica e pedopornografia online;

h. Reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;

i. Riciclaggio e legalizzazione dei proventi di reato;

j. Crimini contro la proprietà, inclusi i reati contro i patrimoni storici e culturali;

k. Reati ambientali;

l. Reati relativi alla contraffazione di denaro, delle carte di pagamento e di altri documenti di pagamento e alla contraffazione in genere;

m. Reati nel settore dei trasporti;

n. Altri reati gravi.

2. Al fine di prevenire la commissione di reati penali, le Autorità competenti collaborano anche al fine di garantire:

a. l'ordine pubblico e la sicurezza, specialmente in occasione di grandi eventi e crisi sociali;

b. sviluppo della polizia di prossimità;

c. sicurezza stradale, sicurezza presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le metropolitane, nonché presso i luoghi turistici;

d. cooperazione nel settore della polizia scientifica;

e. cooperazione nel settore delle unità cinofile;

f. identificazione di persone che, per ragioni di salute o età, non sono in grado di fornire informazioni su sé stesse, nonché di cadaveri non identificati;

g. scambio di informazioni su materiali, attrezzature e tecnologie usate dalle Forze di Polizia;

h. cooperazione nello sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione;

i. cooperazione nell'ambito della formazione di base, avanzata e specialistica, anche attraverso la partecipazione di operatori di Polizia di ciascuna Parte ai corsi di formazione e alle attività organizzate nel Paese dell'altra Parte in relazione a temi di interesse strategico considerevole.

3. Il presente Accordo non ha alcun effetto in materia di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

4. Le Autorità competenti possono concludere intese tecniche, le cui disposizioni specificano la cooperazione delle Parti in alcuni settori della lotta alla criminalità.



Articolo 4

Forme di cooperazione

1. Le forme di cooperazione nell'ambito del presente Accordo includono:

A) Scambio di informazioni:

a. sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modi operandi*;

b. per la ricerca di latitanti;

c. sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro *modi operandi*;

d. sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche;

e. finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita;

f. sull'immigrazione irregolare;

g. sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;

h. per il contrasto dei reati di criminalità informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia on line;

i. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti.

B) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, in particolare:

a. sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati;

b. sul narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonché sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonché sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata;

c. sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica;

d. su tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

e. sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti;

f. sulla identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione di tale collaborazione.

C) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;

D) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'Articolo 5;

E) cooperazione strategica:

a. formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia;

b. scambi di esperienze e di esperti;

c. organizzazione di corsi, attività addestrative nonché eventi congiunti;

d. *capacity building*;

e. organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone prassi;

f. scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull'organizzazione e sul *management*, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull'analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull'elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli.

2. Le Autorità competenti delle Parti si scambieranno l'elenco dei loro punti di contatto conformemente alle disposizioni del presente Accordo entro trenta (30) giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 5

Richiesta di assistenza

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avverrà sulla base della richiesta di assistenza avanzata dalla Parte interessata (di seguito denominata la richiesta). La Parte può anche indirizzare le informazioni disponibili all'altra Parte senza richiesta, qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere di interesse per l'altra Parte.

2. La richiesta sarà inviata per iscritto, anche utilizzando mezzi tecnici di trasmissione del testo. Nei casi urgenti, le richieste e le informazioni possono essere trasmesse oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi 3 (tre) giorni.

3. In caso di dubbio sull'autenticità o sul contenuto della richiesta dovrà essere richiesta una ulteriore conferma.

4. La richiesta deve contenere:

a. il nome dell'autorità richiedente l'assistenza e l'autorità richiesta, se conosciuta;

b. dichiarazione definente la richiesta, il suo scopo e la sua giustificazione;

c. qualsiasi altra informazione che possa contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta.

5. La richiesta viene redatta su modulo ufficiale del dipartimento e firmata da un funzionario autorizzato dell'autorità competente dello Stato della Parte richiedente.

6. Le Parti si scambieranno elenchi dei funzionari delle autorità competenti autorizzati a firmare le richieste, nonché esempi di moduli del dipartimento. Le Parti si notificano reciprocamente in modo immediato qualsiasi modifica dell'elenco dei funzionari autorizzati a firmare le richieste o i moduli ufficiali del dipartimento.



Articolo 6

Esecuzione delle richieste di assistenza

1. La Parte richiesta prende tutte le misure necessarie a garantire la pronta e piena esecuzione della richiesta entro trenta (30) giorni solari. La Parte richiesta notifica immediatamente alla Parte richiedente le circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o che ne ritardano in modo significativo l'esecuzione.

2. Se l'esecuzione della richiesta non è nell'ambito di competenza dell'autorità della Parte richiesta, quest'ultima ne dà immediata notifica alla Parte richiedente e su richiesta la trasferisce all'autorità competente.

3. La Parte richiesta ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni se le considera necessarie per una adeguata esecuzione della richiesta.

4. L'esecuzione della richiesta viene effettuata in conformità alla legislazione dello Stato della Parte richiesta.

5. Qualora la Parte richiesta consideri che l'esecuzione della richiesta possa interferire con l'azione penale o con il procedimento svolto nel proprio Stato in riferimento ad un caso penale, essa può posporre l'esecuzione della richiesta o associare la sua esecuzione con l'osservanza delle condizioni riconosciute come necessarie dopo la consultazione con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente accetta l'esecuzione della richiesta a tali condizioni, essa deve rispettarle.

6. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente degli esiti dell'esecuzione della richiesta.

Articolo 7

Rifiuto della richiesta di assistenza

1. Una richiesta può essere rifiutata del tutto o in parte se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del suo Stato, o violi i diritti umani e le libertà, o che sia in conflitto con la legislazione interna o con gli obblighi internazionali del suo Stato.

2. L'assistenza può essere rifiutata se l'atto in relazione al quale la richiesta è stata ricevuta non è un reato ai sensi della legislazione dello stato della Parte richiesta.

3. Ove possibile, la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che la Parte richiesta considera necessarie, prima della decisione di rifiutare l'assistenza sulla base dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo. La Parte richiedente rispetta le condizioni in base alle quali è assistita.

4. Alla Parte richiedente viene notificato per iscritto il rifiuto completo o parziale di esecuzione della richiesta con l'indicazione dei motivi del rifiuto.

Articolo 8

Trattamento dei dati

1. I dati personali, trasferiti in attuazione dell'Articolo 4, punto 1, lettere da A a D del presente Accordo e delle correlate Intese tecniche di cui all'Articolo 3 comma 4, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste e in conformità alle clausole di protezione contenute nell'allegato all'Accordo e che ne costituiscono parte integrante.

2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra parte ricevuti per l'attuazione del presente accordo e delle relative Intese tecniche, ciascuna parte si impegna a non trasferire tali dati a terzi e, in ogni caso, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

Articolo 9

Gruppi congiunti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti istituiranno un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalità di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale per combattere il crimine.

2. In conformità con le proprie legislazioni nazionali, le Autorità competenti possono costituire, altresì, gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza ed analisi.

Articolo 10

Riunioni e consultazioni


I rappresentanti delle Autorità competenti possono tenere riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenze.

Articolo 11

Spese

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, salvo diversamente concordato per iscritto dalle due Autorità competenti. Se la richiesta di assistenza include spese considerevoli o straordinarie, le Autorità competenti si consultano al fine di stabilire le condizioni in base alle quali la richiesta è elaborata e la modalità di ripartizione delle spese.

2. Salvo diversamente deciso dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio sono sostenute dall'Autorità competente inviante.



3. Le Parti possono offrirsi reciprocamente assistenza gratuita, compresi gli strumenti ed i materiali necessari per offrire soluzioni alle problematiche relative al contrasto della criminalità.

Articolo 12
Lingue di lavoro

1. Le Parti, allo scopo della cooperazione prevista ai sensi del presente Accordo, utilizzeranno le lingue italiana, uzbeka e inglese.

2. Le richieste sono inviate nella lingua ufficiale della Parte richiedente, con traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese.

Articolo 13
Composizione delle controversie

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 14
Clausola di compatibilità

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 15
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte delle Parti, che attestino il completamento delle loro procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo illimitato, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciarlo almeno 6 (sei) mesi prima della data proposta per la sua risoluzione.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, sulla cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, firmato a Roma il 21 novembre 2000, cessa i propri effetti all'entrata in vigore del presente Accordo.

Le Parti, previo reciproco consenso scritto, possono integrare o modificare il presente Accordo. Le integrazioni e modifiche concordate costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo.


In caso di cessazione del presente Accordo, le sue disposizioni continuano ad applicarsi a tutte le attività in corso svolte secondo il presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Roma l'8 giugno 2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN



ALLEGATO I

DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

Tenendo presente gli ordinamenti dell'Uzbekistan e dell'Italia, nonché, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, conformemente all'articolo 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di sicurezza (in seguito Accordo), ciascuna «Autorità competente» di una Parte fornirà dati personali all'altra Parte, applicando le garanzie specificate nelle clausole del presente allegato. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti Clausole s'intende per:

(a) «Autorità competente»: la/e autorità individuata/e nell'Accordo quale/i punto/i di contatto per lo scambio di informazioni ovvero quella/e competente/i per l'attuazione dello stesso.

(b) «altra Autorità»: autorità pubblica ovvero organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

(c) «dati personali»: qualsiasi informazione registrata in forma elettronica, cartacea e (o) su altro oggetto tangibile che appartiene a o consente di identificare una persona fisica.

(d) «Interessato»: la persona fisica cui appartengono i dati personali.

(e) «dati particolari»: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

(f) «dati giudiziari»: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza.

(g) «dati comuni»: dati personali che non sono particolari oppure giudiziari.

(h) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta,



la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

(i) «trasferimento di dati»: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte per finalità di polizia, vale a dire per la prevenzione dei reati, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per i compiti di polizia giudiziaria svolti ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

(j) «comunicazione ulteriore»: invio di dati personali da un'Autorità ricevente ad un'altra Autorità dello stesso paese.

(k) «trasferimento ulteriore»: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un'altra Autorità di un paese diverso dalle Parti o di un'Organizzazione internazionale.

(l) «profilazione»: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.

(m) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito a distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

(n) «requisiti di legge applicabili»: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Autorità, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali.

(o) «Autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte (oppure: la Parte italiana) incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione e dei dati personali in campo penale (oppure il meccanismo amministrativo alternativo istituito presso l'altra Parte in grado di assicurare agli interessati un equivalente grado di protezione - da adattare a seconda del caso)(1);

(p) «diritti degli Interessati»:

- «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;

- «diritto di accesso»: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;

- «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;

(1) In Italia l'Autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 37-42 del D.lgs. 51/2018. (inserire, per la controparte, i riferimenti giuridici dell'Autorità di controllo oppure il richiamo a un meccanismo amministrativo alternativo in grado di assicurare agli interessati un equivalente livello di protezione dei dati personali. Il meccanismo amministrativo alternativo dovrà essere previamente approvato dal Garante)

- «diritto di cancellazione»: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;

- «diritto di limitazione del trattamento»: il diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Autorità non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti;

- «diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

(q) «limitazioni dei diritti degli interessati»: i diritti degli interessati di cui alla lettera (p) possono essere ritardati, limitati o esclusi, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

- non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;

- tutelare la sicurezza pubblica;

- tutelare la sicurezza nazionale;

- tutelare i diritti e le libertà altrui.

(r) «limitazioni agli obblighi delle Autorità»: l'adempimento dell'obbligo di informativa generale da parte delle autorità è soggetto alle limitazioni di cui alla lettera (q).

II. Ambito di applicazione

Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali di persone fisiche che si presume siano coinvolte in attività criminali elencate nell'art. 4, clausola 1, lettere da A a D dell'accordo, che sono necessari per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 del suddetto Accordo.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a



conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità sono inesatti, ne informerà l'Autorità ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità, fornirà un'informativa generale agli Interessati su:

(a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;

(b) finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, nonché periodo di conservazione dei dati o criteri per determinarlo;

(c) le categorie di destinatari dei dati personali ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore;

(d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;

(e) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria(2);

(f) ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei predetti diritti, in particolare nel caso in cui i dati siano stati raccolti all'insaputa dell'Interessato;

(g) le informazioni su ritardi, limitazioni o esclusioni previsti dai requisiti di legge applicabili con riguardo all'esercizio dei predetti diritti.

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

L'adempimento dell'obbligo di informativa generale da parte delle autorità è soggetto alle limitazioni di cui alla lettera q del paragrafo III.

4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comune, particolari e giudiziari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comuni-

(2) In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali è il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 del citato D.lgs. 51/2018 (inserire i riferimenti giuridici dell'Autorità giudiziaria competente presso la controparte).

cazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. Modalità per l'esercizio dei diritti

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;

(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità ai sensi delle presenti Clausole;

(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità.

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.


Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese solo previa autorizzazione scritta



dell'Autorità trasferente e purché l'altra Autorità fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sull'altra Autorità, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'altra Autorità e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà informare l'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente che valuterà la richiesta tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, le finalità per cui i dati sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali presso tale Paese od organizzazione internazionale. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare alla predetta altra Autorità, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

8. Tutela amministrativa e giurisdizionale

Se un Interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge

applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzata da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo.

2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l'Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.

3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.

4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione delle Clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili, ai sensi dell'Articolo 15, comma 3, dell'Accordo.

2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno ad essere trattati nel rispetto delle garanzie ivi previste.



AGREEMENT


BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ON POLICE COOPERATION



PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereinafter collectively referred to as the “Parties” and separately as a “Party”;

AWARE of the negative effects that crime in its various forms has on public order and security as well as on the welfare of their citizens;

ATTACHING great importance to the development of the international cooperation between police authorities in combating crime and terrorism ensuring the protection of human rights and freedoms;

WISHING to strengthen the friendly relations existing between their two countries, on the basis of the principles of equality and mutually beneficial cooperation;

RECALLING the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961), as amended by its additional Protocol (Geneva, 25 March 1972), the Convention on Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971), the UN Convention on the Fight against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988), the UN Convention against Transnational Organized Crime (New York, 15 November, 2000) and its additional Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air (New York, 15 November, 2000), the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children (New York, 15 November, 2000), the UN Convention against Corruption (New York, 31 October 2003), and the Conventions against terrorism, adopted under the aegis of the United Nations, to which the Italian Republic and the Republic of Uzbekistan are parties, as well as the Global Action Plan (New York, 23 February 1990) and the UN General Assembly Resolution No. 45/123 on International Cooperation in Combating Organized Crime (New York, 14 December 1990);

HAVING REGARD TO the provisions under Article 72 of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part done at Florence on 21 June 1996;

HAVE AGREED as follows:

Article 1


AIMS

1. The aim of this Agreement is to promote, develop and strengthen cooperation to prevent and suppress crime, in all its serious and emerging forms as well as terrorism.
2. This Agreement shall be implemented in accordance with applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.

Article 2

COMPETENT AUTHORITIES

1. The competent authorities responsible for implementing this Agreement shall be the following:



- a. For the Italian Party, the Ministry of the Interior;
- b. For the Uzbek Party, the Ministry of the Internal Affairs.

Article 3 **AREAS OF COOPERATION**

1. The Parties shall cooperate in order to prevent and counter serious and emerging criminal phenomena and transnational crime in all its forms, with particular reference, but not limited to, the following sectors:
 - a. Transnational organized crime and corruption;
 - b. Activities of terrorist groups that are considered crimes, in accordance with the national legislation of both Parties or the relevant international Conventions that are binding upon both Parties, including activities aimed at financing the said terrorist groups;
 - c. Crimes against persons, in particular kidnapping and exploitation of prostitution;
 - d. Illegal production of and trafficking in narcotic drugs, or psychotropic substances and their chemical precursors, as well as base chemical substances used in their manufacture, medicines containing psychoactive principles and used for doping, New Psychoactive Substances (NPS);
 - e. Trafficking in persons, especially women and children as well as human organs and tissues, and smuggling of migrants and related crimes;
 - f. Illicit trafficking in weapons, ammunitions, explosives;
 - g. Cybercrime and online child pornography;
 - h. Economic and financial crimes, including money laundering;
 - i. Laundering and legalization of crime proceeds;
 - j. Property crimes, including crimes against historical and cultural heritages;
 - k. Environmental crimes;
 - l. Crimes relating to counterfeiting of money, payment cards and other payment documents and counterfeiting in general;
 - m. Transport crimes;
 - n. Other serious crimes.
2. With a view to preventing the commission of criminal offences, the competent Authorities shall also cooperate to guarantee:
 - a. public order and security, notably on the occasion of major events and social crises;
 - b. development of community policing;
 - c. road safety, security at airports, railways, subways as well as at tourist sites;
 - d. cooperation in the forensic sector;
 - e. cooperation in the canine sector;
 - f. identification of persons who, due to health or age reasons, are not able to report information about themselves, as well as of unidentified corpses;
 - g. information exchange on material, equipment and technologies used by Police Forces;
 - h. cooperation in the development of information and telecommunication systems;
 - i. cooperation in the field of basic, advanced and specialised training, also through the participation of police officers of either Party in the training courses and activities organized in the country of the other Party on themes of significant strategic interest.



3. This Agreement shall have no effect on extradition matters and on mutual legal assistance in criminal matters.
4. The competent Authorities may conclude technical arrangements, the provisions of which will specify the cooperation of the Parties in certain areas of the fight against crime.

Article 4

FORMS OF COOPERATION

1. The forms of cooperation under this Agreement shall include:
 - A) Exchange of information:
 - a. on crimes, organized criminal groups, structured groups and the persons involved in them, as well as their structure, management and *modi operandi*;
 - b. to search for fugitives;
 - c. on terrorist groups acting on the respective territories and the persons involved, as well as their *modi operandi*;
 - d. on natural and legal persons involved in trafficking of drugs, their precursors and chemical substances;
 - e. aimed at identifying and locating assets of illicit origin;
 - f. on irregular immigration;
 - g. on passports and other travel documents, visa and entry and exit stamps in order to detect counterfeit and forged documents;
 - h. to counter cybercrime, in particular child sexual exploitation and online child pornography;
 - i. exchange of other information of mutual interest for the competent authorities.
 - B) Analysis of criminal phenomena of common interest and sharing of operational tools and best practices, in particular:
 - a. on the management of seized and confiscated assets;
 - b. on drug trafficking in the respective countries, on new types of narcotic drugs or psychotropic substances, chemical precursors and related crimes as well as international trafficking in such substances, also through computer networks, and on the results of seized drug samples' analyses;
 - c. on legislative and scientific tools to fight against crime, including investigation and scientific analysis techniques;
 - d. on techniques and operational practices to prevent and suppress criminal infiltration of companies participating in tenders for public works;
 - e. on methods used to counter trafficking in human beings and illicit trade in migrants;
 - f. on the identification and readmission of their citizens who are irregularly present on the territory of the other State with respect to immigration laws, with the possibility to develop an implementing protocol containing the operational procedures for better carrying out said cooperation.
 - C) Adoption of the necessary measures to coordinate the implementation of special investigation techniques such as controlled deliveries, electronic surveillance or other forms of surveillance, and undercover operations.
 - D) Execution of the requests for assistance envisaged by Article 5.



- E) Strategic cooperation in:
- a. training and good practices on police training;
 - b. exchange of experiences and experts;
 - c. organization of courses, training activities and joint events;
 - d. capacity building;
 - e. organization of visits, seminars, exchange of best practices;
 - f. exchange of information on legislative, scientific and technological instruments, on organization and management, on research and technological innovation, on the analysis of emerging security threats and the development of policies and strategies aimed at curbing them.
2. The competent authorities of the Parties will exchange lists of their contact points to comply with the provisions of this Agreement within thirty (30) calendar days after the entry into force of this Agreement.

Article 5

REQUEST FOR ASSISTANCE

1. Cooperation within the framework of this Agreement shall take place based on the request of the interested Party for assistance (hereinafter referred to as the “request”). Each Party may also forward the information available to the other Party without request, if there is reason to believe that such information is of interest to the other Party.
2. The request shall be sent in writing, including using technical means of transmitting text. In urgent cases, requests and information can be transmitted orally, but they shall be confirmed in writing, within the next three (3) days.
3. In case of doubt about the authenticity or content of the request, additional confirmation shall be requested.
4. The request must contain:
 - a. the name of the authority requesting assistance and the requested authority, if known;
 - b. a statement outlining the request, its purpose and justification;
 - c. any other information that may be used for the proper execution of the request.
5. The request is drawn up on the official departmental form and signed by an authorized official of the competent authority of the State of the requesting Party.
6. The Parties shall exchange lists of officials of their competent authorities authorized to sign requests, as well as samples of departmental forms. The Parties shall immediately notify each other of any change in the lists of officials authorized to sign the requests or in the official departmental forms.

Article 6

EXECUTION OF THE REQUEST FOR ASSISTANCE

1. The requested Party shall take all necessary measures to ensure the prompt and full execution of the request within thirty (30) calendar days. The requested Party shall immediately notify



- the requesting Party of circumstances that impede the execution of the request or significantly delay its execution.
2. If the execution of the request is not within the competence of the authority of the requested Party, the latter shall immediately notify the requesting Party and shall transfer it to the competent authority upon request.
 3. The requested Party shall have the right to request additional information if it considers it necessary for the proper execution of the request.
 4. The execution of the request is carried out in accordance with the legislation of the State of the requested Party.
 5. If the requested Party considers that the execution of the request may interfere with the criminal prosecution or proceedings carried out in its State related to a criminal case, it may postpone the execution of the request or associate its execution with the observance of the conditions recognized as necessary after consultation with the requesting Party. If the requesting Party agrees to the execution of the request under such conditions, it must comply with them.
 6. The requested Party shall immediately inform the requesting Party of the results of the execution of the request.

Article 7
REFUSAL OF REQUEST FOR ASSISTANCE

1. A request may be refused in whole or in part if the requested Party believes that the execution of the request may damage the sovereignty, security, public order or other essential interests of its State, violate human rights and freedoms, or is contrary to the internal law or international obligations of its State.
2. Assistance may be refused if the act in connection with which the request was received is not a crime under the law of the State of the requested Party.
3. If possible, the requested Party shall consult with the requesting Party to consider whether assistance can be provided subject to the conditions that the requested Party considers necessary, prior to the decision to refuse assistance on the basis of paragraphs 1 and 2 of this Article. The requesting Party shall comply with the conditions on the basis of which it is assisted.
4. The requesting Party shall be notified in writing of a complete or partial refusal to execute the request indicating the reasons for the refusal.

Article 8
PERSONAL DATA PROCESSING

1. Personal data transferred pursuant to art. 4, point 1, letters A to D, of this Agreement and to the related Technical Arrangements referred to under art. 3, clause 4, are exclusively



processed for the purposes provided for in art. 1 and in accordance with the clauses on their transfer contained in Annex 1, which forms an integral part of this Agreement.

2. In order to ensure the protection of the personal data of employees and collaborators of the other Party received for the implementation of this Agreement and of the related Technical Arrangements, each Party shall undertake not to transfer such data to third parties and, in any case, not to process them in a manner that is incompatible with the agreed purposes without the prior written consent of the other Party.

Article 9 JOINT GROUPS


1. For the purpose of implementing this Agreement and to evaluate and improve cooperation, the Parties shall set up a strategic cooperation joint committee with an equal number of representatives, which shall meet at least once a year, also by videoconference, to develop a plan of the joint actions to be undertaken and any other useful initiative to strengthen bilateral cooperation in combating crime.
2. In accordance with their national legislations, the competent authorities may also set up joint operational and investigation working groups acting according to the emerging operational needs and for limited periods of time, with advisory, assistance and analysis tasks.

Article 10 CONSULTATIONS AND MEETINGS

The representatives of the competent authorities may hold meetings and consultations, also by means of videoconferences.

Article 11 COSTS

1. The ordinary expenses for the execution of the assistance requests shall be borne by the receiving competent Authority unless otherwise agreed upon in writing by both competent Authorities. Should the request for assistance include considerable or extraordinary expenses, the competent Authorities shall consult in order to establish the terms and conditions under which the request shall be processed and the way in which expenses shall be shared.
2. Unless otherwise decided by the competent Authorities, the costs of meetings shall be borne by the receiving competent Authority, whereas travel and accommodation costs shall be borne by the sending competent Authority.
3. The Parties may provide each other with gratuitous assistance, including equipment and materials necessary for solving the tasks of combating crime.



Article 12
WORKING LANGUAGES

1. For the purpose of the cooperation under this Agreement, the Parties shall use the Italian, Uzbek and English languages.
2. Requests shall be sent in the official language of the requesting Party with obligatory translation into the official language of the requested Party or into English.

Article 13
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through direct consultations and negotiations between the Parties.

Article 14
CLAUSE OF COMPATIBILITY

The provisions of this Agreement do not affect the rights and obligations of the Parties arising from other international treaties to which they are Parties.

Article 15
FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the two written notifications of the Parties certifying the completion of their internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time, unless either Party notifies the other of its intention to terminate it at least 6 (six) months before the proposed date for its termination.
2. The Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan for the cooperation in the fight against organized crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, done at Rome on November 21, 2000, shall cease to have effect upon the entry into force of this Agreement.
3. The Parties, upon mutual written consent, may supplement or amend this Agreement. The supplements and amendments agreed upon constitute an integral part of this Agreement and shall enter into force according to the provisions of paragraph 1 of the present Article.
4. In the event of termination of this Agreement, its provisions shall continue to apply to all pending activities carried out in accordance with this Agreement.

In witness whereof the Undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.





Done at Rome on the 8th of June, 2023, in two originals, each in the Italian, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic.

In case of differing interpretations, the text in English shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE OF REPUBLIC OF
UZBEKISTAN



Annex 1

Regulations on the transfer of personal data

Taking into account the legislation of Italy and Uzbekistan, as well as the obligations of the Italian side arising from its membership of the European Union, in accordance with Article 2 of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan on Cooperation in Combating Crime (hereinafter referred to as the Agreement), the "competent Authority" of each Party shall provide personal data to the other Party, applying the guarantees specified in the clauses of this Annex. Such guarantees are binding on the Parties and shall prevail over any conflicting obligations under their respective legislation.

I. Definitions

For the purposes of these Clauses:

- (a) **“Central competent Authority”**: is the Authority/ies mentioned in the Agreement as point/s of contact to exchange information or the Authority/ies competent for its implementation.
- (b) **“other Authority”**: is the public authority or body/entity tasked by the national regulations to exert public powers and authority for the purpose of prevention, investigation, identification and prosecution of crimes or of enforcing criminal sanctions, including protection from and prevention.
- (c) **“personal data”**: means any information recorded in electronic form, on paper and (or) on another tangible object that belongs to or allows the identification of a natural person.
- (d) **“subject of personal data”**: means a natural person to whom personal information belongs.
- (e) **“special data”** is any personal data revealing the racial or ethnic origin, public opinions, religious or philosophical beliefs, the belonging to a trade union, genetic or biometric data intended to uniquely identify a natural person, including data relating to health and sexual life of any person.
- (f) **“judicial data”**: is any personal data relating to criminal sentences and crimes or related security measures.
- (g) **“common data”**: is any personal data that is not special or judicial.
- (h) **“processing”**: is any operation or more operations on personal data, with or without the support of automated processes, like collection, registration, organization, structuring, storage, adaptation or modification, mining, consultation, using or communication through transmission, circulation or any other form of provisions like interconnection or comparison, limitation, deletion or destruction.
- (i) **“data transfer”**: is the supplying of personal data from the Competent Authority of one Party to the Competent Authority of the other Party for law enforcement purposes, like crime prevention, public order and security protection and for judicial police purposes performed in compliance with the national legislation.
- (j) **“further communication”**: is the supplying of personal data from the receiving Competent Authority to another Competent Authority in the same country of the Parties.
- (k) **“further transfer”** is the supplying of personal data from the receiving Competent Authority to another Competent Authority in a country other than the Parties' or to an international Organization.
- (l) **“profiling”**: is any automated processing of personal data consisting in using personal data to evaluate specific personal features relating to a natural person.



- (m) **”violation of personal data“**: is a security violation accidentally or illegally causing destruction, loss, modification, unauthorized circulation or access to transmitted, stored or in any way processed personal data.
- (n) **“applicable legal requirements”**: is the legal framework in force applicable to each Authority, including personal data regulations.
- (o) **“Supervisory Authority”**: is the independent public authority established at each Party (*or: either Party*) responsible for supervising the enforcement of the national legislation on personal data protection in criminal matters (*or the alternative administrative mechanism set up at the other Party, able to ensure to Data Subjects an equivalent level of protection – to be adjusted on a case-by-case basis*);
- (p) **“rights of the Data Subjects”**:
- **“right to receive information”**: is the right of a Data Subject to receive information on the processing of personal data concerning him/her in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form;
 - **“right of access”**: is the right of a Data Subject to obtain confirmation whether or not processing of personal data concerning him/her is under way and, in this case, to obtain access to his/her personal data and to the characteristics of the ongoing processing;
 - **“right of correction”**: is the right of a Data Subject to obtain the rectification or integration of the inaccurate personal data concerning him/her, without unjustified delay;
 - **“right to delete”** is the right of a Data Subject to obtain deletion of his/her personal data when this is no longer necessary with respect to the purposes for which it was collected or otherwise processed or when data was illegally collected or processed with respect to these Clauses and the applicable legal requirements;
 - **“right to limitation on processing”**: is the right of a Data Subject to limitation of the processing of his/her own personal data where such data is incorrect, the processing is unlawful or a Competent Authority does no longer need the personal data with regard to the purposes for which such data has been collected;
 - **“right not to be subject to automated decisions, including profiling”** is the right of a Data Subject not to be subject to a decision exclusively based on automated processing, including profiling, which may produce legal effects on him/her or have a similar significant impact on him/her.
- (q) **“limitations on the rights of Data Subjects”**: means that the rights of Data Subjects referred to under clause (p) may be delayed, limited or denied insofar as, and for the period of time, this represents a necessary and proportionate measure, taking into account the fundamental rights and legitimate interests of the natural person concerned in order:
- not to jeopardize the success of preventive, investigative, crime detection activities, prosecution of crimes or the imposition of penal sanctions, as well as the implementation of personal and property-related preventive measures and security measures;
 - to protect public security;
 - to protect national security;
 - to protect others’ rights and liberties.
- (r) **“limitations on the obligations of the Competent Authorities”**: means that compliance with the obligation by the Competent Authority to provide a general report is subject to the limitations referred to under clause (q).

II. Scope

These Clauses apply to the transfer of personal data of natural persons presumed to be involved in criminal activities listed in art. 4, clause 1, letters A to D of the Agreement, which are necessary for the pursuit of the purposes provided for under art. 1 of the Agreement.



III. Guarantees for the protection of personal data

1. Limitations on purposes

Personal data shall be transferred between the Competent Authorities exclusively to achieve the purposes referred to in paragraph II of the Regulations. The Authorities shall not communicate or make further transfers of personal data for purposes other than those indicated above and shall take care to obtain appropriate guarantees so that subsequent processing is limited to the said purposes, taking into consideration what is indicated under clause 6, paragraph III of the Regulations.

2. Proportionality and quality of data

The transferring Competent Authority shall exclusively supply personal data that is adequate, relevant and limited to what is necessary with regard to the purposes for which it is transferred and subsequently processed.

The transferring Competent Authority shall ensure that, as far as it knows, the personal data it is transferring is correct and, if necessary, updated. If a Competent Authority becomes aware that the personal data it has transferred to another Authority is incorrect, it shall inform the receiving Competent Authority that shall make the necessary corrections.

3. Transparency

Each Competent Authority shall provide the Data Subjects with a general report about:

- (a) the identity and contact data of the Person in charge of data processing and, if present, of the Responsible for data protection;
- (b) the purposes and legal basis for personal data processing, as well as about the data retention period or the criteria for setting it;
- (c) the categories of the recipients of personal data to whom said data may be sent in the form of communication or further transfer;
- (d) the rights of the Data Subjects under these Clauses and in accordance with applicable legal requirements, including how these rights can be exercised;
- (e) the right to file a complaint with a supervisory Authority, specifying the relevant contact data, as well as the right to apply to a judicial Authority;
- (f) further information that is regarded as useful to exercise the above-mentioned rights, in particular in case the data has been collected unknown to the Data Subject;
- (g) information about delays, limitations or exclusions provided for by applicable legal requirements with regard to the exercise of said rights.

Each Authority shall disseminate the aforesaid report through its own site, together with the Agreement. Copy of the report shall also be included in individual communications to the Data Subjects, as well as reference to the above site.

Compliance with the obligation by the Competent Authorities to provide a general report is subject to the limitations referred to under clause (q) paragraph III of the Regulations.

4. Security and confidentiality

Each Authority shall implement adequate technical and organizational measures to protect the personal data received from accidental or illegal access, destruction, loss, alteration or unauthorized dissemination. The said measures shall include adequate administrative, technical and physical security measures. These measures shall also include classification of personal data into common, particular and judicial data, limitations on subjects authorized to access personal data, secure personal data retention according to its type and the adoption of policies designed to ensure that personal data is kept secure and confidential, also by resorting to pseudonymization or



encryption techniques. With regard to the management of particular and criminal data, the strictest security measures shall be implemented by providing for, inter alia, more selective accesses and specialist training for those dealing with this data.

If a receiving Competent Authority becomes aware that personal data breach has occurred, it shall inform the transferring Competent Authority within 48 hours and adopt reasonable and appropriate measures to find a remedy and minimize possible negative effects on Data Subjects, including directly communicating the personal data breach to them without unjustified delay, where this entails a considerable risk to their rights and liberties.

5. Procedures for the exercise of rights

Each Authority shall adopt appropriate measures so that, at the request of a Data Subject, it may:

- (1) confirm whether it is processing personal data concerning the Data Subject and, if so, grant access to the data, as well as provide information about processing, including information on the purposes of the said processing, the categories of data considered, the origin and recipients of data, the expected retention period and the possibility to file complaints or appeals;
- (2) identify all personal data of the requesting subject it has transferred to the other Authority pursuant to these Clauses;
- (3) provide general information, also through its own site, about the guarantees that are applicable to transfers to the other Authority.

Each Authority shall fulfil, in a reasonable and timely way, a request made by a Data Subject concerning access to, correction and deletion of data, processing restriction or the exercise of the right not to be subject to automated decisions. Ordinary mail or e-mail addresses for sending the above requests shall be indicated in the general report provided to the Data Subjects referred to under clause 3 paragraph III of the Regulation on transparency. A Competent Authority may adopt appropriate measures such as charging a reasonable fee to pay the administrative costs of the request or refuse to fulfil it, if the said request proves to be manifestly groundless or exorbitant.

Each Competent Authority may employ automated procedures to more effectively achieve its own purposes, provided that it states the reasons and gives plausible explanations about the rationale used. In this case, the previous explicit consent of Data Subjects shall be obtained or they shall be recognized the right not to be subjected to automated decision making. In any case, Data Subjects shall be entitled to have erroneous or incomplete information regarding them corrected and to request that an automated decision be reviewed by means of human intervention.

The rights of Data Subjects may be limited to a necessary and proportionate extent in order to safeguard important public interest objectives recognized by the Parties in the spirit of reciprocity inherent in international cooperation. This field shall include the protection of the rights and freedoms of others, national security, defense, prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or the enforcement of criminal penalties, as well as the performance of a control, inspection or regulatory function linked, even occasionally, to the enforcement and supervisory activities of the Authorities exercising the public powers vested in them. Said limitations, to be regulated by law, may remain in place only as long as the reason behind them persists.

6. Further communication and transfer of personal data

6.1 Further communication of personal data

A receiving Authority may proceed to further communication of personal data to another Authority of the same country only upon prior written authorization of the transferring Authority and on condition that the other Authority provides the same guarantees envisaged by these Clauses. In its request for authorization the receiving Authority shall provide information on the type of data it intends to communicate, on the other Authority, as well as on the legal basis, reasons and purpose of communication.



A receiving Authority may, by way of exception, proceed to further communication of personal data to another Authority of the same country without prior written authorization of the transferring Authority only if this is necessary for at least one of the following reasons:

- protection of the vital interests of a Data Subject or another natural person;
- ascertaining, exercising or defending a right in administrative or judicial proceedings;
- conducting an investigation or criminal proceedings closely linked to the activities for which data was transferred.

In the aforementioned cases, the receiving Authority shall inform in advance the transferring Authority of the further data communication, providing elements on the requested data, the other Authority and the relevant legal basis. If prior information conflicts with a confidentiality obligation, as in the case of ongoing investigations, the receiving Authority shall inform as soon as possible the transferring Authority of the further communication made. In such cases, the transferring Authority shall keep a record of said notifications and communicate them to its own Supervisory Authority, at its request. The receiving Authority shall ensure that further communication, without prior authorization, of personal data received in compliance with these Clauses be limited, in particular by exerting all applicable exemptions and limitations.

6.2 *Further transfer of personal data*

A receiving Authority may proceed to the further transfer of personal data to another Authority of a third country or of an international organization only upon prior written authorization of the transferring Authority that shall assess its request taking account of all relevant factors, including seriousness of the offence, purpose of data transfer and level of personal data protection in that third country or international organization. In its written request for authorization, the receiving Authority shall provide sufficient information on the type of data it intends to communicate to the aforesaid other Authority, as well as on the legal basis, reasons and purpose of further transfer.

7. **Duration of data retention**

The Authorities shall retain personal data for the time envisaged by the applicable legal requirements that shall not exceed the necessary and proportionate period in a democratic society, with regard to the purposes for which data is processed.

8. **Administrative and judicial protection**

If a Data Subject considers that the Authority has not complied with the guarantees provided for in these Clauses or that the personal data relating to him or her have been unlawfully processed, he or she has the right to lodge a complaint with a supervisory Authority and to obtain judicial protection from a judicial authority, in compliance with the legal provisions applicable in the jurisdiction where the violation was allegedly perpetrated. Moreover, the Data Subject has the right to receive compensation for any damage suffered.

In case of any dispute or claim put forward by a Data Subject against the transferring Authority, the receiving Authority or both Authorities, relating to the processing of his or her personal data, the Authorities shall promptly and amicably inform each other about the said dispute or claim.

Where a Data Subject makes a claim and the transferring Authority considers that the receiving Authority has not acted in compliance with the guarantees provided for in these Clauses, the transferring Authority shall suspend the transfer of personal data to the receiving Authority until it considers that the latter has solved the problem in a satisfactory manner. The transferring Authority shall inform both its own supervisory Authority and the Data Subject about further developments of the issue.

IV. **Supervision**



1. External supervision to ensure proper implementation of these Clauses shall be guaranteed by the supervisory Authority.
2. Each Competent Authority shall periodically review its policies and procedures to ensure implementation and effectiveness of these Clauses. Where a reasonable request is made by a Competent Authority, the requested Competent Authority shall review its own policies and procedures relating to the processing of personal data with a view to verifying and confirming that the guarantees under these Clauses have been effectively implemented. The review results shall be communicated to the Competent Authority that requested the review.
3. Where a receiving Competent Authority is not able, for any reason, to effectively implement the guarantees pursuant to these Clauses, it shall inform the transferring Competent Authority without delay, in which case the latter shall temporarily suspend the transfer of personal data to the receiving Competent Authority until the latter confirms to be able again to act in compliance with the said guarantees. The receiving Competent Authority and the transferring Competent Authority shall keep their respective supervisory Authorities informed in this regard.
4. Where a transferring Competent Authority considers that the receiving Authority has not acted in compliance with the guarantees provided for in these Clauses, the transferring Competent Authority shall suspend the transfer of personal data to the receiving Competent Authority until it considers that the latter has solved the problem satisfactorily. The transferring Competent Authority shall keep its own supervisory Authority informed in this respect.

V. Review of the Clauses

1. The Parties shall consult each other to review terms and conditions of these Clauses in case of substantial changes in the applicable legal requirements, under Article 15, Paragraph 3 of this Agreement.
2. All personal data that have been already transferred pursuant to these Clauses shall continue to be processed in compliance with the guarantees provided for therein.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1446):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 7 aprile 2025.

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 16 aprile 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 23 aprile 2025 e il 6 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato l'11 settembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2589):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2025 e il 12 novembre 2025.

Esaminato in Aula il 24 marzo 2026 e approvato, definitivamente, il 25 marzo 2026.

26G00077



DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2026, n. 57.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 13);

Vista la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

Visto il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 122-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile, inadatto per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono identificate le parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inadatti al loro utilizzo. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la necessità che la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica, in relazione ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'obbligo assicurativo può essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dallo schema della responsabilità civile dei veicoli a motore, sempre che sia indicato separatamente il premio relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:


«2-*bis*. Nei casi di uso stagionale, nonché nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresì, previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la cui durata può essere inferiore al termine di cui all'articolo 170-*bis*.»;

b) all'articolo 124:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «L'assicurazione» sono inserite le seguenti: «stipulata dall'organizzatore»;



c) all'articolo 134:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica di cui al comma 2.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, e individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento l'IVASS disciplina le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalità di consegna dell'attestato di rischio. Per le finalità di vigilanza di cui al comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.


3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legi-



slativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1 dell'allegato A, numero 13), della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«Allegato A (articolo 1, comma 1)

Omissis.

13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE).

Omissis.»

— La direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* (GUUE) 2 dicembre 2021, n. L 430.

— Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2023.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005.


Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 122-bis, 124 e 134 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto:

«Art. 122-bis (*Deroghe*). — 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del



certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile, idoneo per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono identificate le parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, idonei al loro utilizzo. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60. Ferma restando la necessità che la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica, in relazione ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'obbligo assicurativo può essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dallo schema della responsabilità civile dei veicoli a motore, sempre che sia indicato separatamente il premio relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.

2-bis. Nei casi di uso stagionale, nonché nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresì, previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la cui durata può essere inferiore al termine di cui all'articolo 170-bis.

3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.

L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.».

«Art. 124 (Gare e competizioni sportive). — 1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.

2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.».

«Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio). — 1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza.

Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica di cui al comma 2.

1-bis.

1-ter.

2. L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, e individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento l'IVASS disciplina le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalità di consegna dell'attestato di rischio. Per le finalità di vigilanza di cui al comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del



comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità progressiva nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.

4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità progressiva, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.».

26G00079

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 58.

Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e);

Vista la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che reca la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 5 agosto 2022, n. 119;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119»;

Sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 725:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.»;

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che:

a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta;


b) superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;

4) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I sottotenenti di cui al comma 1 sono tratti dai frequentatori degli istituti di formazione che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi della Forza armata e secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituto.

2-ter. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.

2-quater. È nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in accademia avviati dall'anno 2024.



2-*quinquies*. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.»;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione»;

b) all'articolo 726, comma 2, dopo la parola: «normali» sono inserite le seguenti: «dell'Arma dei trasporti e dei materiali.»;

c) all'articolo 760, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai marescialli, reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno superato i corsi di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione in ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5.»;

d) all'articolo 833-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «delle Armi» sono soppresse;

2) alla rubrica le parole: «delle Armi» sono soppresse;

e) all'articolo 975, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli ufficiali in servizio permanente, che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella ferma eventualmente già in atto, limitatamente al periodo sovrapponibile.»;

f) all'articolo 1524, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Possono partecipare ai pubblici concorsi per il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui al libro quarto, titolo XI, del regolamento, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata triennale e, se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata triennale.»;

g) all'articolo 1798, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice.»;

h) dopo l'articolo 2196-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 2196-*bis*.1 (*Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*). — 1. Fino all'anno 2033, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 652 è elevato a quaranta

anni per il personale dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»;

i) all'articolo 2197-*ter*.1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, è autorizzato, per il biennio 2026-2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.»;

2) i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

l) dopo l'articolo 2197-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 2197-*quater*.1 (*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*). — 1. Fino all'anno 2033, per specifiche esigenze delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'accesso al ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea a indirizzo tecnico-ingegneristico, informatico e sanitario;

b) età non superiore a 52 anni;

c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.

2. Il numero dei posti a concorso in applicazione del comma 1 non può superare il 20 per cento dell'entità dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b).

3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b), è ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi.

5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado corrispondente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;

m) dopo l'articolo 2197-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 2197-*sexies*.1 (*Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalità per il reclutamento*). — 1. Fino all'anno 2030, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,



per il reclutamento di personale con il grado di sergente. Ai predetti concorsi partecipano i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non superiore a trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso.

2. I concorsi di cui al comma 1 possono essere banditi nell'anno in corso se, al 31 dicembre dell'anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al 30 per cento delle dotazioni previste dall'articolo 798-bis.

3. Il numero massimo dei posti banditi per i concorsi di cui al comma 1 è stabilito in misura non superiore al 5 per cento delle vacanze organiche di cui al comma 2.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto di cui all'articolo 690, comma 3.

5. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1:

a) è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione di durata non inferiore a sei mesi, nonché un tirocinio complementare;

b) durante la frequenza dei corsi di cui alla lettera a) assume la qualità di allievo e lo stato giuridico di volontario in ferma iniziale.

6. Le modalità di svolgimento e la durata dei corsi e dei tirocini di cui al comma 5, lettera a), sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o autorità dagli stessi delegata.

7. L'anzianità relativa del personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è determinata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione e di specializzazione.

8. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è iscritto in ruolo con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo dei sergenti proveniente dai concorsi di cui agli articoli 690 e 690-bis, nell'anno di riferimento.

9. I candidati che non superano i corsi di cui al comma 5, lettera a), sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. Il periodo di durata dei corsi non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»

Art. 2.

Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 690 è inserito il seguente:

«Art. 690-bis (Ulteriori modalità per il reclutamento dei sergenti). — 1. In relazione alle specifiche esigenze funzionali, ciascuna Forza armata può bandire concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti riservati, nel limite massimo del 15 per

cento dei posti disponibili, da computarsi nel limite massimo del 60 per cento di cui all'articolo 690, comma 1, lettera a), ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai volontari in ferma prefissata triennale in servizio che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno maturato almeno:

a) quarantadue mesi in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;

b) diciotto mesi in qualità di volontario in ferma prefissata triennale.

2. I volontari in ferma prefissata di cui al comma 1, utilmente collocati nella graduatoria di merito, frequentano il corso di cui all'articolo 773, al termine del quale, qualora dichiarati idonei, conseguono la nomina a sergente e sono iscritti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.»;

b) all'articolo 773, comma 1, dopo le parole: «I volontari» sono inserite le seguenti: «in ferma prefissata di cui all'articolo 690-bis e i volontari»;

c) all'articolo 774, comma 1, le parole: «dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo di provenienza all'atto dell'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 773».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2026

MATTARELLA


MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 119, recante: «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2022:

«Art. 9 (*Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;

d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;


g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:

1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;

2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamen-



tari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201 recante: «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2023:

«Art. 2 (*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Omissis».

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: «Codice dell'ordinamento militare» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 8 maggio 2010.

— Il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante: «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2023.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 725, 726, 760, 833-ter, 975, 1524 e 1798, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:

«Art. 725 (*Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione*). — 1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.

1-bis. (*Abrogato*)

2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che:

a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta;

b) superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

2-ter. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.

2-quater. È nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in accademia avviati dall'anno 2024.

2-quinquies. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.»

«Art. 726 (*Mancato superamento del corso di applicazione*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

2. Gli ufficiali dei ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.»

«Art. 760 (*Svolgimento dei corsi e nomina nel grado*). — 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a tre mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.

2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

2-bis. Ai marescialli, reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno superato i corsi di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione in ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5.

3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.

4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause im-



peditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.

5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.

5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.

5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»

«Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello dell'Aeronautica militare). — 1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»

«Art. 975 (Ufficiali). — 1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella ferma eventualmente già in atto, limitatamente al periodo sovrapponibile.

2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.»

«Art. 1524 (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli). — 1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1-bis. Possono partecipare ai pubblici concorsi per il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui al libro quarto, titolo XI, del regolamento, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata triennale e, se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata triennale.

2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.»

«Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari). — Omissis.

6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente codice.»

«Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli). — 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, è autorizzato, per il biennio 2026 - 2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione professionale;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.

3-bis. (abrogato)

3-ter. (abrogato).»

Note all'art. 2:


Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 773 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:

«Art. 773 (Corso di formazione basico). — 1. I volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 690-bis e i volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di formazione basico di durata non superiore a tre mesi.

2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.»

«Art. 774 (Stato giuridico dei frequentatori). — Agli ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza all'atto dell'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 773 e quelle contenute nel regolamento.»

26G00074



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2026.

Adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane per l'anno 2025.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009»;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che la società per gli studi di settore - Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;

Visto il medesimo art. 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui alla lettera *b*) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni *standard* e il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010;

Visto, altresì, il medesimo art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, secondo il quale, nel caso di adozione dei soli fabbisogni *standard*, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

Viste le disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in merito al nuovo assetto istituzionale delle province e delle città metropolitane, con le quali è stato definito, in particolare, il perimetro delle funzioni fondamentali che i predetti enti sono chiamati a svolgere;

Visti, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 86, della richiamata legge n. 56 del 2014, in base ai quali alle città metropolitane e alle province montane, sono attribuite ulteriori funzioni fondamentali, di cui si è tenuto conto nel calcolo del fabbisogno *standard*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, con cui sono state adottate la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni *standard* e i coefficienti di riparto relativi alle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario come ridefinite dalla predetta legge n. 56 del 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con cui è stato previsto l'aggiornamento, a metodologia invariata, dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, con cui è stata adottata la nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane per l'anno 2022;



Vista la documentazione recante «Aggiornamento dei fabbisogni *standard* per le province e delle città metropolitane per il 2025» che riporta le procedure di calcolo e i risultati relativi all'aggiornamento della base dati, a metodologia invariata, dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle funzioni fondamentali: funzioni generali, territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti, controllo dei fenomeni discriminatori, nonché con riferimento alle funzioni fondamentali assegnate alle città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, e alle province montane, ai sensi dell'art. 1, comma 86, della medesima legge n. 56 del 2014. La documentazione è stata trasmessa da SOGEI S.p.a. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze con nota n. 59431 del 28 ottobre 2024, acquisita al protocollo della Ragioneria generale dello Stato con n. 251762 del 2 dicembre 2024;

Visto il verbale della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* n. 121 del 25 ottobre 2024, di approvazione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei fabbisogni *standard* per le province e delle città metropolitane per il 2025;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è divenuta operativa la fusione per incorporazione della società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. nella società Sogei – Società generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi del richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 nella seduta del 27 novembre 2025;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottata la nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario. La predetta nota metodologica di determinazione dei fabbisogni *standard* per le province, le città metropolitane e le province montane per l'annualità 2025, in base agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

1. Le province, le città metropolitane danno adeguata pubblicità al presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1021



Aggiornamento dei fabbisogni standard per le province e le Città metropolitane per il 2025

in base agli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 216

SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A.

sogei

25 Ottobre 2024




Il documento è stato realizzato da

SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.

Sede legale e operativa
Via Mario Carucci 99
00143 Roma - Italy
P. IVA 01043931003
Tel. +39 0650251
www.sogei.it

Per richiedere informazioni inviare una email all'indirizzo assistenzaentilocali@sogei.it

Il documento è stato chiuso il 22/10/2024



INDICE

Elenco delle tabelle

Elenco delle abbreviazioni

Parte – I PARTE GENERALE


INTRODUZIONE

- 1 BASE DATI E REGOLE GENERALI DI AGGIORNAMENTO
- 2 METODOLOGIA IN VIGORE PER LA DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD
- 3 FUNZIONI FONDAMENTALI PER LE SOLE CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE MONTANE
- 4 CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI RIPARTO DEI FABBISOGNI STANDARD

Parte – II APPENDICI

Appendice A FABBISOGNI STANDARD

Appendice B COEFFICIENTI DI RIPARTO




ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 2.1	Variabili utilizzate nella stima dei Fabbisogni Standard
Tabella 3.1	Province Montane - Indicatore composito, variabili utilizzate
Tabella 3.2	Città Metropolitane - Indicatore composito, variabili utilizzate
Tabella 4.1	Pesi delle funzioni per il calcolo del coefficiente di riparto complessivo
Tabella A.1	Ammontare dei Fabbisogni Standard
Tabella B.1	Coefficienti di riparto dei Fabbisogni Standard



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ACI	<i>Automobile club d'Italia</i>
ASIA	<i>Registro statistico delle imprese attive</i>
COPAFF	<i>Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale</i>
CTFS	<i>Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard</i>
FaS	<i>Fabbisogni Standard</i>
FP20U	<i>Questionario Unico FP20U per le province e le città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO), relativo alle annualità 2010 e 2018</i>
IFEL	<i>Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione ANCI</i>
INAPP	<i>Istituto Nazionale per l'analisi delle Politiche Pubbliche</i>
INPS	<i>Istituto Nazionale Previdenza Sociale</i>
ISPRA	<i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i>
ISTAT	<i>Istituto Nazionale di Statistica</i>
MEF	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>
MIM	<i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>
Nota tecnica FaS 2021	<i>Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le Città metropolitane per il 2022, approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 2 Novembre 2021</i>
OMI	<i>Osservatorio del Mercato Immobiliare</i>
RSO	<i>Regioni a Statuto Ordinario</i>
SOGEI	<i>Società Generale d'informatica S.p.A.</i>
SOSE	<i>Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.</i>
UPI	<i>Unione delle Province Italiane</i>



Parte I

PARTE GENERALE



INTRODUZIONE

Le norme che regolano il calcolo dei costi e dei *Fabbisogni Standard* (FaS) degli Enti Locali, contenute nel Decreto Legislativo 26 novembre 2010 n. 216, (D.Lgs. 216/2010), assegnano alla società *Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.* (SOSE), oggi *Società Generale d'informatica S.p.A.* (SOGEI)¹, il compito di predisporre l'impianto metodologico di riferimento in cooperazione e con il supporto scientifico dell' *Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione ANCI* (IFEL).

A partire dal 2016, la supervisione e approvazione tecnica del processo di calcolo è stata affidata alla *Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard* (CTFS) che, istituita con la Legge di stabilità per il 2016 (art.1, commi 31 e 32 della L. n. 208/2015), ha preso il posto della *Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale* (COPAFF).

La presente Nota Metodologica riporta le procedure di calcolo e i risultati relativi all'aggiornamento della base dati di riferimento e utilizza la metodologia ad oggi in vigore dei FaS delle Province e delle Città Metropolitane delle *Regioni a Statuto Ordinario* (RSO).


Il processo di revisione è stato realizzato in cooperazione e con il supporto scientifico dell'IFEL e dell' *Unione delle Province Italiane* (UPI).

Nel processo di identificazione dei FaS si è tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 56 del 2014 (L. 56/2014) in merito al nuovo assetto istituzionale delle Province e delle Città Metropolitane. In particolare, con la L. 56/2014 è stato definito il perimetro delle funzioni fondamentali che questi enti sono chiamati a svolgere, pertanto, i FaS sono stati ricalcolati facendo riferimento alle seguenti funzioni omogenee per tutti gli enti:

- **Funzioni Generali** – Funzione di coordinamento delle funzioni fondamentali secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, incluso il comma 85 lett. d);
- **Territorio** – Funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. a) – (prima parte) e b) – (seconda parte);
- **Ambiente** – Funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. a) - (seconda parte);
- **Istruzione** – Funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. c) e lett. e);
- **Trasporti** – Funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. b) – (prima parte);
- **Polizia provinciale** – Servizio di controllo e di sanzionamento relativo alle funzioni fondamentali ²;
- **Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti** – Funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 88;

¹ A seguito del perfezionamento del processo di fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa, ai sensi dell'articolo 18 bis del D.L. 75/2023, convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 112, la SOGEI Spa ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione.

² La funzione di *Polizia provinciale* pur non essendo ricompresa nelle funzioni fondamentali disciplinate dalla L. 56/2014, è inclusa tra le funzioni oggetto di stima in quanto concerne attività che la polizia svolge per garantire le funzioni fondamentali e ad esse collegate.




- **Controllo dei fenomeni discriminatori** – Funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. f).

Il comma 44 e il comma 86 dell'art. 1 della L. 56/2014 assegnano, inoltre, alle Città Metropolitane e alle Province Montane rispettivamente ulteriori funzioni fondamentali, delle quali si è tenuto conto nel calcolo del Fabbisogno Standard:

- **Funzioni fondamentali per le sole Città Metropolitane**, secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 44;
- **Funzioni fondamentali per le sole Province Montane**, secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 86.

La Nota Metodologica è organizzata in quattro capitoli: il primo (capitolo 1), illustra la definizione della base dati informativa e le regole generali di aggiornamento, il secondo (capitolo 2) riporta la metodologia in vigore per la determinazione dei FaS, il terzo (capitolo 3) riporta le regole generali di aggiornamento per le funzioni fondamentali per le sole Città Metropolitane e Province Montane, nel quarto (capitolo 4) si illustra il calcolo dei coefficienti di riparto dei FaS.

In conclusione, si riportano, come risultato finale dell'operazione di aggiornamento a metodologia invariata, i valori dei FaS di ogni ente in una duplice metrica: la prima, nell'Appendice A, in euro, propedeutica alla seconda, riportata nell'Appendice B, in termini di coefficienti di riparto. La duplice unità di misura utilizzata per rappresentare il fabbisogno standard ne amplia, in ossequio all'art. 81 Cost. e all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 216/2010, il valore informativo e non prescrittivo in merito all'ammontare dei trasferimenti perequativi. In primo luogo, i coefficienti di riparto assolvono alla funzione basilare di redistribuire, per finalità perequative, risorse definite in osservanza dei vincoli di compatibilità finanziaria. Successivamente, la valorizzazione in euro del fabbisogno fornisce un supporto informativo a disposizione del decisore politico, da potersi usare, assieme ad altri punti di riferimento, come la capacità fiscale, in analisi successive finalizzate a valutare la congruità delle fonti di finanziamento a disposizione del comparto.



1 | BASE DATI E REGOLE GENERALI DI AGGIORNAMENTO

La banca dati informativa utilizzata per l'aggiornamento dei FaS è composta dalle seguenti informazioni:


- per le variabili desumibili da fonti ufficiali, l'aggiornamento è avvenuto considerando i valori relativi al 2022 o alle annualità pregresse disponibili. Nei casi in cui la variabile utilizzata non fosse più aggiornabile sono stati utilizzati i valori attualmente in uso;
- in merito alle variabili desumibili dal questionario, impiegate in fase di applicazione per la stima, i valori fanno riferimento al 2018 utilizzando le informazioni precedentemente acquisite con il questionario FP20U¹.

Nel processo di calcolo dei FaS, per tutte le variabili sono state seguite le regole di costruzione e applicazione dell'attuale metodologia, come riportato nella nota metodologica precedentemente approvata, a cui si rimanda (*Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le Città metropolitane per il 2022, approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 2 Novembre 2021 (Nota tecnica FaS 2021)*)².

Per quanto riguarda le variabili relative al livello dei prezzi, il processo di normalizzazione ha seguito le regole della metodologia vigente. Si sottolinea che, per il calcolo degli scostamenti percentuali dal valore medio nazionale dei prezzi, diversamente da quanto fatto per le altre variabili, sono state aggiornate anche le medie nazionali di riferimento.

¹ Ai fini del calcolo dei FaS sono state considerate le informazioni acquisite con il questionario FP20U alla data del 4 ottobre 2021.

² https://www.mef.gov.it/export/sites/MEF/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Nota_metodologica_FaS_PeCM_2022_CTFS_2nov2021.pdf



2 | METODOLOGIA IN VIGORE PER LA DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD

Con riferimento alla metodologia vigente per le funzioni trattate (si consulti il paragrafo *Definizione del modello per la stima dei Fabbisogni Standard*, p. VI, Nota tecnica FaS 2021), sono state oggetto di aggiornamento le variabili incluse nei seguenti gruppi:

- Matrice **X**, che include elementi di contesto e di misurazione dei servizi svolti (ad eccezione di quelle il cui effetto viene neutralizzato in applicazione o che risultano legate a precise scelte metodologiche applicative);
- Matrice **M**, che include le variabili che identificano il principale fattore di domanda (*client* di riferimento);
- Matrice **P**, relativa ai prezzi dei fattori produttivi espressi in scostamento percentuale dalla media nazionale.

Per la matrice **X** si sottolinea che, per le variabili di contesto che sono inserite in differenza dalla media nazionale, i valori medi rimangono invariati rispetto alla metodologia in vigore.

Per la matrice **P** i valori medi, utilizzati per il calcolo degli scostamenti percentuali, sono stati aggiornati al 2022 oppure alle annualità pregresse disponibili.

La Tabella 2.1 riporta le variabili incluse nei modelli utilizzati per la stima del Fabbisogno Standard; nella tabella si specificano la fonte, l'anno di aggiornamento e le eventuali variazioni nella fase di costruzione e/o di applicazione delle variabili rispetto all'annualità presa a riferimento per la stima.

Le variabili di riferimento sono quelle riportate nel paragrafo "*Definizione delle variabili*", p. VII, e nel capitolo "*Formule di calcolo delle variabili esplicative utilizzate*" pp. 5 – 8, della Nota tecnica FaS 2021.

Per il calcolo del Fabbisogno Standard delle Province e delle Città Metropolitane sono state seguite le regole di applicazione della metodologia vigente, come riportato nel capitolo 4 "*Coefficienti stimati con lo stimatore OLS e meccanismo di calcolo dei Fabbisogni Standard*", pp. 12 – 19, della Nota tecnica FaS 2021.

Infine, nel calcolo del FaS, per le funzioni che utilizzano come variabile *driver* di riferimento (gruppo *client*) la popolazione residente (**Funzioni Generali**, **Polizia Provinciale** e **Controllo dei Fenomeni Discriminatori**), al fine di attenuarne le variazioni negli anni il Fabbisogno Standard unitario derivante dall'applicazione dei modelli di stima è stato moltiplicato per la media della popolazione residente relativa agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.



Tabella 2.1: Variabili utilizzate nella stima dei Fabbisogni Standard

Funzione	Tipologia	Variabile	Fonte e anno di aggiornamento	Variazione in costruzione	Variazione in applicazione
Funzioni generali	Client di riferimento	Popolazione residente dell'ente	Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2022)	No	No
		Numero di comuni dell'ente	ISTAT (2022)	No	No
	Contesto	Superficie territoriale totale (kmq)	ISTAT (2011)	No	No
		Costo medio annuo del lavoro per addetto - Scostamento % rispetto alla media	Questionario Unico FP20U per le province e le città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO), relativo alle annualità 2010 e 2018 (FP20U) (2018)	No	No
Prezzi	Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio - Scostamento % rispetto alla media	Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) (2022)	No	No	
Territorio	Client di riferimento	Km quadrati di strade gestite dall'ente locale (intera rete)	FP20U (2018)	No	No
		Reddito Imponibile ai fini delle addizionali IRPEF - Scostamento % rispetto alla media	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) (2022)	No	No
	Contesto	Numero immobili residenziali e non residenziali	MEF (2022)	No	No
		Percentuale di area appartenente alla fascia altimetrica oltre i 1.500 mslm	ISTAT (2018)	No	No
		Percentuale area a pericolosità da frana elevata e molto elevata	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (2020)	No	No



Tabella 2.1 – (Continua)

Funzione	Tipologia	Variabile	Fonte e anno di aggiornamento	Variazione in costruzione	Variazione in applicazione
Ambiente	Servizi svolti	Quota di km lineari di strade sottoposte a interventi di sfalcio sul totale di km lineari di strade gestite dall'ente	FP20U (2018)	No	No
	Client di riferimento	Superficie territoriale totale (kmq)	ISTAT (2011)	No	No
Contesto		Numero di comuni dell'ente	ISTAT (2022)	No	No
		Densità abitativa	ISTAT (2022)	No	No
		Indicatore sintetico rifiuti urbani	ISPRA (2022)	No	No
Istruzione	Client di riferimento	Superficie in mq degli edifici scolastici	FP20U (2018)	No	No
		Alumni con disabilità delle scuole secondarie statali di secondo grado	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) (aa.ss. 2021 – 22 e 2022 – 23)	No	No
Contesto		Numero di scuole secondarie statali di secondo grado	MIM (aa.ss. 2021 – 22 e 2022 – 23)	No	No
		Percentuale della superficie in mq degli edifici scolastici situati in zona climatica fredda (classi E ed F) sul totale	FP20U (2018)	No	No
Contesto		Alumni delle scuole secondarie statali di secondo grado	MIM (aa.ss. 2021 – 22 e 2022 – 23)	No	No
		Dummy Città Metropolitana	ISTAT (2022)	No	No





Tabella 2.1 – (Continua)

Funzione	Tipologia	Variabile	Fonte e anno di aggiornamento	Variazione in costruzione	Variazione in applicazione
Trasporti	Client di riferimento	Km lineari di strade gestite dall'ente locale (intera rete)	FP20U (2018)	No	No
		Numero di veicoli circolanti	<i>Automobile club d'Italia</i> (ACI) (2022)	No	No
	Contesto	Dummy Provincia montana	ISTAT (2022)	No	No
Polizia provinciale	Client di riferimento	Popolazione residente dell'ente	ISTAT (2022)	No	No
		Superficie territoriale totale (kmq)	ISTAT (2011)	No	No
	Contesto	Percentuale di area appartenente alla fascia altimetrica oltre i 1.500 mslm	ISTAT (2018)	No	No
		Numero di veicoli circolanti	ACI (2022)	No	No
	Fattori esogeni di carico	Output composito per mille abitanti	FP20U (2018)	No	No
Stazione unica appaltante	Client di riferimento	Numero degli enti pubblici servizi	FP20U (2018)	No	No
		Popolazione residente dell'ente	ISTAT (2022)	No	No
	Contesto	Dummy Città Metropolitana	ISTAT (2022)	No	No
Controllo dei fenomeni discriminatori	Client di riferimento	Popolazione residente dell'ente	ISTAT (2022)	No	No
		Tasso di occupazione femminile	ISTAT (2022)	No	No
	Contesto	Tasso di occupazione maschili	ISTAT (2022)	No	No



In riferimento al livello dei prezzi, la variabile *Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio*, relativa ai prezzi dei fattori produttivi, è stata aggiornata considerando i nuovi valori disponibili da fonti ufficiali con riferimento all'annualità 2022 (media = 5,164944). In riferimento al *Costo medio annuo del lavoro per addetto*, i valori sono desumibili dal questionario FP20U e pertanto rimangono invariati. Per le regole di costruzione delle singole variabili si rimanda al paragrafo *Definizione del livello dei prezzi*, pp. 3 – 4, della Nota tecnica FaS 2021.

Si precisa che, ai fini del calcolo finale del FaS, per la funzione *Controllo dei Fenomeni Discriminatori* è stato aggiornato il riferimento di spesa benchmark, corrispondente al 91° percentile della distribuzione e pari a 0,8314575984 euro pro-capite.



3 | FUNZIONI FONDAMENTALI PER LE SOLE CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE MONTANE

Il comma 44 e il comma 86 dell'art. 1 della L. 56/2014 assegnano alle Città Metropolitane¹ e alle Province Montane² nuove funzioni fondamentali, oltre a quelle di cui si è tenuto conto nel calcolo del Fabbisogno Standard descritto nei precedenti paragrafi.

Le funzioni fondamentali per le sole Città Metropolitane, secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 44, sono le seguenti:

- Lettera a): adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza;
- Lettera b): pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- Lettera c): strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città Metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- Lettera d): mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- Lettera e): promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città Metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- Lettera f): promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Le funzioni fondamentali per le sole Province Montane, secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, art. 1, comma 86 sono le seguenti:

- Lettera a): cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- Lettera b): cura delle relazioni istituzionali con Province, Province Autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed Enti Territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Per la metodologia completa utilizzata ai fini della determinazione dei fabbisogni standard per tali funzioni si rimanda al capitolo 5 "*Funzioni Fondamentali per le sole Città Metropolitane e Province Montane - Metodologia e regole di applicazione*", p. 20, della Nota tecnica FaS 2021.

In riferimento alla banca dati informativa utilizzata per l'aggiornamento dei FaS, si fa presente quanto segue:

¹ In riferimento alle Regioni a statuto ordinario le Città Metropolitane considerate sono: BARI, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, REGGIO DI CALABRIA, ROMA, TORINO e VENEZIA.

² In riferimento alle Regioni a statuto ordinario le Province Montane considerate sono: BELLUNO, SONDRIO e VERBANO-CUSIO-OSSOLA.



- per le variabili desumibili da fonti ufficiali, l'aggiornamento segue le regole generali, ovvero sono stati considerati i valori relativi al 2022 oppure alle annualità pregresse disponibili;
- in riferimento alle figure professionali della classificazione ISTAT, sono state considerate le medie dell'anno 2022 delle retribuzioni di ingresso di fonte *Istituto Nazionale per l'analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)* e *Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)*³. Per i dirigenti, le informazioni relative alle retribuzioni provengono dal Conto Annuale 2022, limitatamente ai dati delle Province e Città Metropolitane. Poiché il dato sulle retribuzioni dell'INAPP/INPS non considera i valori della premialità di base contemplata nella contrattazione collettiva, tali valori sono stati incrementati del 9% che risulta essere la percentuale di premialità nei dati del Conto Annuale 2022 limitatamente al comparto delle Province e Città Metropolitane;
- in merito alle informazioni accessorie desumibili dall'indagine sul fabbisogno potenziale delle figure professionali si rimanda alle schede di rilevazione precedentemente acquisite (si consulti il capitolo 5 "Funzioni fondamentali per le sole Città Metropolitane e Province montane - metodologia e regole di applicazione" p. 21 della Nota tecnica FaS 2021).

Per le Province Montane, come variabili discriminanti di maggior/minor carico per le funzioni relative all'art. 1, comma 86, lettere a) e b) della legge 56/2014 sono state aggiornate le seguenti variabili:

Tabella 3.1: Province Montane - Indicatore composito, variabili utilizzate

Funzione fondamentale	Variabile	Fonte	Anno
Lettera a)	Popolazione residente dell'ente	ISTAT	2022
Lettera b)	Superficie territoriale totale (kmq)	ISTAT	2011

Per le Città Metropolitane, come variabili discriminanti di maggior/minor carico per le funzioni relative all'art. 1, comma 44, Lettere da a) a f) della legge 56/2014 sono state aggiornate rispettivamente:


Tabella 3.2: Città Metropolitane – Indicatore composito, variabili utilizzate

Funzione	Variabile	Fonte	Anno
Lettera a)	Popolazione residente dell'ente	ISTAT	2022
Lettera b)	Numero immobili residenziali e non residenziali	MEF	2022
Lettera c)	Numero addetti D – fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e E – fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento	ISTAT	2021
Lettera d)	Lunghezza delle strade provinciali e delle Città Metropolitane	ISTAT	2009
Lettera e)	<i>European regional competitiveness index</i>	https://ec.europa.eu/regional_policy/assets/regional-competitiveness/index.html#/	2022
Lettera f)	Numero unità locali	<i>Registro statistico delle imprese attive (ASIA)</i>	2021

³ <https://www.inapp.gov.it/professionioni/sistema-informativo-sulle-professionioni/>



L'utilizzo della variabile *European regional competitiveness index*, ai fini della costruzione dell'indicatore composito per le Città Metropolitane, rimane inalterato rispetto alla metodologia in vigore, ovvero viene presa in considerazione in ordine inverso assegnando maggior carico nel calcolo dei fabbisogni del personale per la funzione Lettera e) agli enti che si trovano nelle Regioni caratterizzate dal minore valore dell'indicatore originale.



4 | CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI RIPARTO DEI FABBISOGNI STANDARD

Dopo la valorizzazione del FaS, il cui ammontare è riportato nell'Appendice A, si è proceduto, per ogni ente e relativamente ad ogni funzione oggetto di analisi, al calcolo del corrispondente coefficiente di riparto CR_{fi} come riportato di seguito:

$$CR_{fi} = \frac{FaS_{fi}}{\sum_i FaS_{fi}} \quad (4.1)$$

per $i = 1, \dots, 86$ enti complessivi e $f = 1, \dots, 10$ funzioni complessive.

I coefficienti di riparto (CR_{fi}) sono stati poi utilizzati per calcolare il coefficiente di riparto complessivo delle funzioni oggetto di analisi di ogni ente. Tale coefficiente si ottiene ponderando il coefficiente di riparto relativo alla singola funzione per il peso che tale funzione riveste sul totale del FaS. Indicando con FaS_f il Fabbisogno Standard per la specifica funzione f oggetto di stima, tali pesi (riportati nella Tabella 4.1) sono determinati attraverso la seguente formula:

$$PesoCR_f = \frac{FaS_f}{\sum_f FaS_f} \quad (4.2)$$

per $f = 1, \dots, 10$ funzioni complessive.

Per il dettaglio dei coefficienti di riparto specifici per singola funzione oggetto di analisi e del coefficiente di riparto complessivo si rimanda all'Appendice B

Tabella 4.1: Pesi delle funzioni per il calcolo del coefficiente di riparto complessivo

Funzione	Peso percentuale del fabbisogno stimato sul totale delle funzioni oggetto di stima
Funzioni Generali	31,673317965200
Territorio	25,951000587600
Ambiente	4,124066407700
Istruzione	26,038770091200
Trasporti	0,967530165400
Polizia provinciale	3,640118119500
Stazione unica appaltante	2,119523872600
Controllo dei fenomeni discriminatori	1,574698535100
Funzioni fondamentali aggiuntive – Città Metropolitane	3,721830514800
Funzioni fondamentali aggiuntive – Province Montane	0,189143740900



Parte II
APPENDICI




A | FABBISOGNI STANDARD

La tabella A.1 riporta i Fabbisogni in euro per ciascuna funzione oggetto di analisi e per ciascun ente.



Tabella A.1: Ammontare dei Fabbisogni Standard

Regione	Provincia/Città Metropolitane	Funzioni generali	Territorio	Ambiente	Istruzione	Trasporti	Polizia provinciale	Stazione unica appaltante	Controllo dei fenomeni discriminatori	Funzioni fondamentali per le sole Province metropolitane	Funzioni fondamentali per le sole Province montane	Fabbisogno complessivo
PIEMONTE	ALESSANDRIA	10.658.740,94	9.860.481,60	1.886.926,82	5.088.670,89	432.343,61	1.411.260,38	1.511.200,34	340.594,91	0,00	0,00	31.190.219,49
MARCHE	ANCONA	6.790.184,22	5.716.412,70	690.675,33	6.011.410,38	233.445,84	832.522,16	422.369,96	364.348,91	0,00	0,00	21.061.869,50
TOSCANA	AREZZO	6.492.847,19	5.986.913,70	1.055.123,73	6.072.948,71	274.318,38	827.250,73	321.202,73	447.814,91	0,00	0,00	21.478.820,29
MARCHE	ASCOLI PICENO	3.688.772,23	4.564.196,97	410.376,71	2.528.002,43	206.567,25	496.874,17	282.037,19	168.065,49	0,00	0,00	12.344.892,44
PIEMONTE	ASTI	4.962.514,20	2.852.707,99	760.872,55	2.784.481,48	333.955,54	648.248,82	940.020,82	169.213,44	0,00	0,00	16.372.014,84
CAMPANIA	AVELLINO	7.662.427,51	10.353.351,08	930.668,61	9.951.671,13	341.559,93	750.960,20	970.449,62	340.853,52	0,00	0,00	31.301.941,60
PUGLIA	BARI	17.819.460,29	13.163.735,99	1.401.141,86	19.447.122,28	489.068,09	1.499.897,65	579.961,07	1.122.489,32	11.361.849,75	0,00	66.884.726,28
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	4.984.734,10	3.982.785,35	341.938,79	5.477.572,94	164.557,44	372.438,67	123.159,22	366.990,92	0,00	0,00	15.814.177,42
VENETO	BELLUNO	6.046.664,03	8.168.593,71	783.971,51	2.978.001,95	413.741,62	1.152.615,43	492.887,72	168.692,25	0,00	2.578.881,90	22.784.050,12
CAMPANIA	BENEVENTO	5.911.652,86	6.527.260,30	426.093,17	3.840.553,27	257.822,86	600.726,88	641.415,50	227.357,95	0,00	0,00	18.432.882,80
LOMBARDIA	BERGAMO	18.980.745,84	14.045.385,96	2.859.822,75	14.176.324,20	427.820,97	2.159.232,37	2.032.174,52	920.156,72	0,00	0,00	55.601.663,34
PIEMONTE	BIELLA	3.557.031,12	4.389.507,44	544.580,57	2.531.792,43	152.768,93	440.961,27	598.991,28	134.798,33	0,00	0,00	12.350.431,36
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	15.657.591,33	10.543.906,28	1.461.937,57	18.955.457,42	422.169,09	2.486.719,55	703.519,56	805.963,39	6.716.763,78	0,00	57.754.027,98
LOMBARDIA	BRESCIA	22.030.716,27	17.703.762,35	2.925.337,33	17.269.664,22	508.949,26	3.118.082,16	1.752.738,02	1.092.239,11	0,00	0,00	66.401.488,73
PUGLIA	BRINDISI	5.117.297,88	6.718.336,55	390.762,59	4.286.232,48	226.823,07	597.992,78	201.400,71	329.380,90	0,00	0,00	17.868.226,96
MOLISE	CAMPOBASSO	6.011.471,21	6.688.934,04	1.054.145,97	3.305.751,04	265.900,88	577.422,65	682.157,20	181.692,15	0,00	0,00	18.767.475,15
CAMPANIA	CASERTA	11.595.677,89	9.415.987,10	1.082.409,95	25.279.812,84	399.338,28	1.360.493,53	920.939,79	822.474,75	0,00	0,00	50.877.134,12
CALABRIA	CATANZARO	7.109.418,08	8.283.040,69	1.349.613,71	3.813.805,70	344.454,76	678.721,85	666.401,74	301.554,20	0,00	0,00	22.547.010,73
ABRUZZO	CHIETI	7.487.191,19	12.879.963,99	1.546.043,36	4.279.974,46	372.984,27	889.056,23	857.801,73	326.188,39	0,00	0,00	28.639.793,62
LOMBARDIA	COMO	9.691.329,98	5.976.303,08	1.286.259,28	5.877.035,37	216.828,62	1.581.453,35	1.220.802,96	481.349,50	0,00	0,00	26.331.362,14
CALABRIA	COSENZA	14.892.802,71	15.665.853,37	3.247.072,42	9.022.570,68	563.977,92	1.669.293,48	1.253.189,54	1.705.607,79	0,00	0,00	48.020.367,72
LOMBARDIA	CREMONA	6.837.657,59	4.938.205,55	943.444,57	5.854.013,07	211.199,37	710.562,79	925.797,07	292.878,85	0,00	0,00	20.713.738,86
CALABRIA	CROTONE	3.364.017,46	3.508.024,34	428.692,12	2.948.307,77	165.231,11	338.229,30	230.511,09	140.394,11	0,00	0,00	11.123.407,30
PIEMONTE	CUNEO	16.992.679,20	28.777.975,27	3.765.536,49	8.881.992,52	656.148,68	2.040.149,65	2.001.263,59	471.151,74	0,00	0,00	63.586.897,12
MARCHE	FERMO	3.106.279,88	3.634.235,23	544.583,31	1.751.028,42	160.146,80	364.404,07	598.839,54	138.023,96	0,00	0,00	10.297.541,21
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	5.919.074,01	5.152.448,80	561.356,87	5.641.942,20	204.227,99	1.055.019,28	204.462,43	276.272,84	0,00	0,00	19.014.804,43
TOSCANA	FIRENZE	15.491.482,35	11.808.536,44	1.155.939,53	12.916.054,27	495.322,53	3.302.193,91	551.926,66	768.089,68	6.951.442,76	0,00	53.440.788,13
PUGLIA	FOGGIA	13.352.069,37	16.646.162,78	2.907.273,98	8.378.958,64	544.787,06	1.010.401,82	547.769,53	526.393,04	0,00	0,00	43.913.816,23
EMILIA-ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	6.899.726,63	8.441.554,75	702.013,54	5.996.400,17	257.306,23	938.954,00	281.075,91	320.983,15	0,00	0,00	23.438.014,39
LAZIO	FROSINONE	9.081.349,42	8.829.633,23	912.543,34	6.563.410,94	361.829,26	1.169.784,84	767.360,89	404.598,79	0,00	0,00	28.090.510,70
LIGURIA	GENOVA	14.085.114,59	9.433.306,73	1.071.683,07	10.754.639,52	332.470,58	1.108.107,80	807.447,13	686.793,76	6.764.884,24	0,00	45.044.447,42
TOSCANA	GROSSETO	6.286.633,23	11.466.913,11	632.269,44	3.150.652,82	334.427,91	851.068,37	244.712,88	217.340,70	0,00	0,00	23.184.018,45
LIGURIA	IMPERIA	5.512.247,08	4.843.005,12	549.796,28	2.271.768,81	176.840,98	936.088,33	541.096,62	175.018,46	0,00	0,00	15.005.861,69
MOLISE	ISERNIA	2.851.505,91	3.741.576,18	422.437,62	784.988,63	159.695,36	391.832,00	416.306,25	68.130,94	0,00	0,00	8.836.473,09
ABRUZZO	L'AQUILA	8.827.009,20	13.633.143,59	2.150.073,16	4.624.573,00	330.008,87	1.111.438,41	879.056,63	247.267,72	0,00	0,00	31.802.570,58
LIGURIA	LA SPEZIA	4.007.710,98	3.203.172,11	276.991,22	1.934.677,01	132.916,51	342.229,75	275.800,42	177.424,16	0,00	0,00	10.350.922,16
LAZIO	LATINA	7.787.815,49	5.847.021,03	1.050.853,77	9.172.222,45	263.659,81	1.147.035,38	325.302,35	488.875,74	0,00	0,00	26.082.796,01
PUGLIA	LECCE	9.343.678,13	13.445.773,13	1.843.784,07	8.667.704,12	486.278,33	1.579.038,06	842.387,49	656.251,89	0,00	0,00	36.864.895,21
LOMBARDIA	LECCO	5.782.834,04	3.899.679,97	618.824,59	4.166.838,94	129.928,75	740.994,64	735.723,32	271.967,12	0,00	0,00	16.346.791,36
TOSCANA	LIVORNO	5.649.950,63	3.553.547,36	463.459,40	4.229.096,33	151.261,80	1.319.119,61	187.313,37	272.610,80	0,00	0,00	15.826.859,30
LOMBARDIA	LODI	4.014.854,27	2.337.298,91	447.887,51	3.112.981,54	113.648,50	350.916,72	496.442,23	283.107,65	0,00	0,00	11.157.137,33
TOSCANA	LUCCA	6.173.976,55	5.574.917,21	368.575,93	4.353.085,19	191.715,09	880.770,94	303.427,72	323.004,58	0,00	0,00	18.169.473,21



Regione	Provincia/Città Metropolitana	Funzioni generali	Territorio	Ambiente	Istruzione	Trasporti	Polizia provinciale	Stazione unica appaltante	Controllo dei fenomeni discriminatori	Funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane	Funzioni fondamentali per le sole Province montane	Fabbisogno complessivo
MARCHE	MACERATA	5.977.083,77	5.743.535,57	1.075.315,80	4.153.304,98	255.141,68	824.244,56	466.281,28	255.829,46	0,00	0,00	18.750.737,10
LOMBARDIA	MANTOVA	6.922.210,24	7.273.241,68	777.236,60	5.459.876,85	263.607,94	776.782,97	548.804,55	343.612,32	0,00	0,00	22.365.373,16
TOSCANA	MASSA-CARRARA	3.570.260,30	3.400.684,96	285.960,09	2.382.134,83	140.388,29	375.708,02	135.210,53	156.052,92	0,00	0,00	10.466.399,93
BASILICATA	MATERA	4.954.014,62	5.133.085,56	1.187.200,84	2.471.329,65	664.734,78	511.037,61	265.162,97	167.843,03	0,00	0,00	14.954.409,26
LOMBARDIA	MILANO	60.405.075,27	19.633.908,89	8.328.713,17	55.233.721,85	283.412,42	4.711.185,29	1.793.047,68	2.622.599,57	13.993.844,12	0,00	167.405.508,27
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	10.573.602,08	8.301.661,68	990.698,82	13.081.133,21	313.675,98	1.308.446,76	451.093,58	562.668,75	0,00	0,00	35.582.980,87
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	13.994.423,72	4.223.196,11	1.934.112,71	10.108.288,71	209.415,47	1.005.695,94	533.721,07	689.440,66	0,00	0,00	32.698.294,41
CAMPANIA	NAPOLI	43.344.649,66	20.095.867,87	7.523.736,66	53.080.697,06	675.592,27	2.958.397,45	1.328.770,80	2.666.340,36	13.797.317,05	0,00	145.471.169,18
PIEMONTE	NOVARA	5.953.888,28	4.250.391,02	608.089,10	5.518.383,37	202.478,94	567.379,95	723.593,86	287.761,21	0,00	0,00	18.111.965,73
VENETO	PADOVA	13.184.476,02	8.367.352,05	1.302.820,49	11.103.697,08	370.473,32	1.391.797,05	900.341,04	759.853,03	0,00	0,00	37.380.810,08
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	8.770.070,55	7.631.592,71	755.169,63	7.638.474,02	311.467,21	965.072,00	397.718,27	370.985,08	0,00	0,00	26.840.549,47
LOMBARDIA	PAVIA	11.517.650,79	8.812.111,14	1.965.348,30	6.789.093,82	435.619,01	1.541.231,71	1.510.928,93	444.566,79	0,00	0,00	33.016.550,48
UMBRIA	PERUGIA	11.622.495,04	12.049.488,70	3.756.655,84	10.635.384,56	556.540,62	1.658.160,48	537.275,24	512.630,87	0,00	0,00	41.328.631,35
MARCHE	PESARO E URBINO	6.403.322,88	5.780.962,54	1.414.188,60	4.871.149,02	270.768,82	806.791,25	432.570,54	286.035,15	0,00	0,00	20.265.788,80
ABRUZZO	PESCARA	4.670.759,03	5.207.190,94	319.883,83	3.487.636,57	184.905,37	543.024,72	396.963,95	271.970,77	0,00	0,00	17.882.937,73
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	5.272.413,20	6.255.500,79	593.685,79	4.025.591,44	240.607,99	864.450,48	393.544,49	237.143,56	0,00	0,00	15.082.335,19
TOSCANA	PISA	7.400.384,97	6.316.150,67	840.380,55	5.135.959,09	245.607,29	1.598.613,26	338.864,70	326.651,91	0,00	0,00	22.202.612,44
TOSCANA	PISTOIA	4.477.282,72	3.433.191,95	448.210,12	3.739.078,58	123.069,39	455.733,12	190.776,22	237.017,47	0,00	0,00	13.104.359,57
BASILICATA	POTENZA	9.457.241,07	10.421.656,35	2.921.942,87	6.612.144,10	491.506,27	1.030.718,16	823.408,82	311.753,76	0,00	0,00	32.070.371,42
TOSCANA	PRATO	3.916.690,88	1.466.349,88	159.000,25	3.955.074,04	61.791,73	278.953,99	85.452,48	206.360,42	0,00	0,00	10.129.673,78
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	5.709.043,10	5.796.812,03	409.865,01	5.675.881,06	216.055,26	1.111.169,89	186.561,48	315.262,81	0,00	0,00	19.420.650,62
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	9.613.578,35	8.609.085,07	1.263.858,11	9.467.921,95	398.266,42	1.052.315,86	1.111.669,34	457.030,15	8.591.604,40	0,00	40.465.329,66
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	7.815.441,31	7.531.442,00	482.413,01	8.387.922,94	270.437,73	995.906,68	390.983,14	418.291,88	0,00	0,00	26.293.178,67
LAZIO	RIETI	5.803.544,15	6.061.607,29	313.948,72	2.540.637,20	218.193,20	498.581,29	588.959,96	121.909,71	0,00	0,00	15.850.391,53
EMILIA-ROMAGNA	ROMA	5.663.507,17	3.822.404,36	358.448,52	4.596.218,72	153.655,53	681.829,09	251.364,61	269.491,19	0,00	0,00	15.796.919,19
LAZIO	ROMA	89.216.586,67	28.205.325,80	7.592.741,58	52.313.043,74	1.170.494,46	5.114.514,28	1.783.991,02	3.447.759,37	18.648.691,74	0,00	207.493.148,65
VENETO	ROVIGO	4.436.659,39	2.808.141,23	589.257,77	2.138.061,82	118.663,71	708.296,10	418.179,20	227.433,68	0,00	0,00	11.444.692,90
CAMPANIA	SALERNO	17.708.759,96	17.097.646,61	1.585.676,85	12.364.894,70	679.967,12	1.966.862,09	1.361.780,74	935.591,45	0,00	0,00	53.701.179,52
LIGURIA	SAVONA	6.587.022,60	5.019.707,05	911.472,69	3.047.583,31	185.145,22	1.178.984,94	571.501,51	226.543,41	0,00	0,00	17.727.960,74
TOSCANA	SIENA	6.379.869,37	8.218.747,75	1.122.604,56	3.319.174,93	332.005,48	1.005.372,21	304.679,75	213.927,82	0,00	0,00	20.896.381,86
LOMBARDIA	SONDRIO	6.024.382,56	6.298.894,18	383.911,52	2.870.064,09	236.513,13	923.602,34	623.610,07	149.795,79	0,00	1.911.908,10	19.422.681,79
PUGLIA	TARANTO	7.762.704,76	8.085.696,97	1.442.823,88	12.577.725,84	297.963,65	626.290,85	292.786,77	507.390,15	0,00	0,00	31.593.382,87
ABRUZZO	TERAMO	4.744.995,52	8.349.957,77	440.575,46	3.372.994,43	301.443,37	711.103,95	403.126,27	242.004,57	0,00	0,00	18.566.201,33
UMBRIA	TERNI	4.540.954,94	4.512.341,59	746.845,54	2.444.766,80	194.324,55	905.162,42	283.897,95	180.013,42	0,00	0,00	13.808.550,20
PIEMONTE	TORINO	35.569.275,63	36.660.218,21	4.109.185,24	35.306.325,25	932.108,37	6.220.402,93	3.570.902,24	1.838.127,83	12.667.356,37	0,00	136.873.902,07
VENETO	TREVISO	11.828.321,45	8.079.069,09	1.017.623,01	12.528.738,57	375.218,77	1.383.811,42	839.474,97	755.875,95	0,00	0,00	36.808.153,22
LOMBARDIA	VARESE	13.453.809,12	6.848.190,58	1.513.423,61	12.131.673,58	281.341,87	1.116.752,31	1.168.189,64	2.027.795,30	0,00	0,00	38.541.176,01
VENETO	VERONA	11.211.340,41	8.444.583,43	2.158.000,79	12.938.190,99	304.768,56	848.835,54	565.726,85	689.358,57	6.545.975,30	0,00	43.682.087,67
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.896.827,04	5.456.938,44	398.809,32	2.612.100,54	204.768,30	593.651,66	597.207,81	126.842,52	0,00	898.158,00	15.887.303,65
PIEMONTE	VERCELLI	4.836.139,16	8.015.078,75	459.076,77	2.990.707,50	192.466,53	661.202,83	661.202,83	135.060,40	0,00	0,00	17.942.162,28
VENETO	VERONA	15.137.477,68	9.448.706,61	1.971.803,47	11.254.080,36	419.514,33	2.600.738,98	876.313,58	749.370,89	0,00	0,00	42.458.005,90
CALABRIA	VIBO VALENTIA	3.332.449,99	5.726.431,45	299.796,72	2.998.638,61	174.434,65	333.713,45	432.509,89	131.864,58	0,00	0,00	12.467.539,34
VENETO	VICENZA	12.702.974,99	10.311.100,84	1.472.170,73	13.059.077,32	382.318,05	1.621.442,80	985.047,67	696.451,68	0,00	0,00	41.230.584,07
LAZIO	VITERBO	6.929.964,11	6.926.870,78	1.013.468,19	3.725.189,15	321.548,68	846.878,35	505.913,76	260.466,17	0,00	0,00	20.530.299,19



B | COEFFICIENTI DI RIPARTO

La tabella B.1 riporta, da ultimo, i coefficienti di riparto per ciascuna funzione oggetto di analisi e per ciascun ente.



Tabella B.1: Coefficienti di riparto dei Fabbisogni Standard

Regione	Provincia/Città Metropolitana	Funzioni generali	Territorio	Ambiente	Istruzione	Trasporti	Polizia provinciale	Stazione unica appaltante	Controllo dei fenomeni discriminatori	Funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane	Funzioni fondamentali per le Province montane	Coefficiente di riparto complessivo
PIEMONTE	ALESSANDRIA	0,0118117347	0,013336196952	0,016058938954	0,006859174915	0,015683843793	0,013607541116	0,0250242863065	0,007591519358	0,000000000000	0,000000000000	0,010947284682
MARCHE	ANCONA	0,007524471081	0,007731387638	0,005878090579	0,008102963658	0,008468560589	0,008027278051	0,006994274816	0,008102972406	0,000000000000	0,000000000000	0,007392214978
TOSCANA	AREZZO	0,007194980184	0,008097237382	0,008979780553	0,008185913054	0,009951274274	0,007976450337	0,005318986586	0,009981345871	0,000000000000	0,000000000000	0,007538593357
MARCHE	ASCOLI PICENO	0,004087674069	0,003492569337	0,003492569337	0,003407571684	0,004790920024	0,004790920024	0,004790920024	0,003746011581	0,000000000000	0,000000000000	0,004332866331
PIEMONTE	ASTI	0,005499157811	0,007915275586	0,006473514017	0,003753287629	0,009212575425	0,006250492509	0,0156662662632	0,003771598051	0,000000000000	0,000000000000	0,005746324015
CAMPANIA	AVELLINO	0,008491038289	0,014029729701	0,007920587510	0,013414161462	0,012390544230	0,007240487865	0,016070251158	0,007592783564	0,000000000000	0,000000000000	0,010986474113
PUGLIA	BARI	0,019746447114	0,017803813526	0,011924616973	0,026213370079	0,017741603059	0,014462192253	0,009603919429	0,025019162846	0,000000000000	0,000000000000	0,023475504548
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	0,005523790558	0,005386675011	0,006672100978	0,004014139786	0,015009031911	0,011113655560	0,008162020171	0,003759981322	0,000000000000	0,000000000000	0,005550531707
VENETO	BELLUNO	0,00670547015	0,011047936497	0,006672100978	0,004014139786	0,015009031911	0,011113655560	0,008162020171	0,003759981322	0,000000000000	0,000000000000	0,007996849234
CAMPANIA	BENEVENTO	0,006550958812	0,008828050441	0,003626326460	0,005176799059	0,009352869968	0,005792280319	0,010621579787	0,008179860063	0,000000000000	0,000000000000	0,006496656796
LOMBARDIA	BERGAMO	0,021033313462	0,018996235783	0,024338928095	0,019108700366	0,015519778964	0,020819576339	0,03651983793	0,020593791927	0,000000000000	0,000000000000	0,019515323948
PIEMONTE	BIELLA	0,003941686549	0,005936762332	0,004634730340	0,003412680337	0,00541897565	0,004251801195	0,009919052070	0,003004519701	0,000000000000	0,000000000000	0,00433810406
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	0,017350794817	0,014260521590	0,012442027571	0,025550640007	0,015314749483	0,023977246737	0,011649997904	0,017964116990	0,063341955017	0,000000000000	0,020270770650
LOMBARDIA	BRESCIA	0,024413106050	0,023944151108	0,024896499263	0,023278307859	0,018462816656	0,030064920456	0,029024628967	0,024349146078	0,000000000000	0,000000000000	0,023305895641
PUGLIA	BRINDISI	0,005670679717	0,009086479039	0,003325640617	0,00577543676	0,008228310818	0,005765917736	0,00335113801	0,007341570469	0,000000000000	0,000000000000	0,006271471330
MOISE	CAMPOLASSO	0,006661548464	0,009046712461	0,008971459147	0,00445922791	0,00566278153	0,011296245907	0,004049736012	0,018332138481	0,000000000000	0,000000000000	0,006587093536
CAMPANIA	CASERTA	0,012849628242	0,012735022838	0,009212003730	0,034075431834	0,014486531196	0,013118041052	0,015250388522	0,018332138481	0,000000000000	0,000000000000	0,017857087256
CALABRIA	CAIANZARO	0,007878226220	0,01120224820	0,01486079380	0,005140745185	0,01249558159	0,006544317087	0,011033041784	0,006721341189	0,000000000000	0,000000000000	0,007913652075
ABRUZZO	CHIETI	0,008297505812	0,017420014909	0,013157821837	0,005769108294	0,013350504139	0,008572386315	0,014204847859	0,007270412473	0,000000000000	0,000000000000	0,010052124643
LOMBARDIA	COMO	0,010739345175	0,008082886628	0,010946892484	0,007921835475	0,007865748938	0,015248562045	0,020216000628	0,010728798297	0,000000000000	0,000000000000	0,00924190896
CALABRIA	COSENZA	0,016503202370	0,021187900790	0,003648445242	0,003974114096	0,02049054926	0,016095527017	0,020735035976	0,038016289716	0,000000000000	0,000000000000	0,016854406430
LOMBARDIA	CREMONA	0,007577078193	0,006678870719	0,008029319111	0,007890803008	0,007661540252	0,006851331283	0,015330823112	0,006527976282	0,000000000000	0,000000000000	0,007270249938
PIEMONTE	CUNEO	0,018830258362	0,038921906809	0,032047133621	0,011972308992	0,023802672673	0,019671366451	0,033140111308	0,010501500505	0,000000000000	0,000000000000	0,0223318017513
MARCHE	FERMO	0,003442191310	0,004915264658	0,004634730340	0,002360264693	0,005809539869	0,003513627502	0,009916539326	0,003076415950	0,000000000000	0,000000000000	0,003614277114
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	0,00659159482	0,006968632443	0,00477507411	0,007694946215	0,007408644199	0,010172621880	0,003385814622	0,006157845024	0,000000000000	0,000000000000	0,006673902288
TOSCANA	FIRENZE	0,01766722894	0,015970649990	0,009837787711	0,017409944042	0,017968488530	0,031840147931	0,009139681138	0,017119949838	0,065558075193	0,000000000000	0,018756890168
PUGLIA	FOGGIA	0,014795954955	0,022513758891	0,024742768551	0,011294254267	0,019762880649	0,009742414983	0,009070840739	0,011732773809	0,000000000000	0,000000000000	0,015413070366
EMILIA-ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	0,007645859348	0,011417113410	0,005974586030	0,007543558719	0,009334128513	0,009035306568	0,004654502763	0,007154393058	0,000000000000	0,000000000000	0,008226380580
LAZIO	FROSINONE	0,010663401648	0,011941985441	0,007766329856	0,008847022070	0,013125841342	0,011292305065	0,012707184301	0,009018101775	0,000000000000	0,000000000000	0,009859348435
LIGURIA	GENOVA	0,015608271284	0,01275847457	0,009120711146	0,014496507080	0,0120260815892	0,010684307719	0,013370996180	0,015307945211	0,063795751576	0,000000000000	0,015809904429
TOSCANA	GROSSETO	0,006964663959	0,015508879549	0,005381018930	0,004246861165	0,00206102833	0,00452438720	0,00484306563	0,000000000000	0,000000000000	0,000000000000	0,008137231933
LIGURIA	IMPERIA	0,00630838512	0,006550113147	0,003062186565	0,006415143683	0,009025875428	0,0089603996173	0,0090390986173	0,000000000000	0,000000000000	0,000000000000	0,005266825385
MOISE	ISERNIA	0,003159866216	0,005060442167	0,003595215451	0,001058110145	0,005793170457	0,003789090877	0,006938662250	0,001518570499	0,000000000000	0,000000000000	0,003101463997
ABRUZZO	L'AQUILA	0,009781557219	0,018438662337	0,018289503284	0,006233603195	0,0101971514087	0,010716621864	0,014556820335	0,005511349918	0,000000000000	0,000000000000	0,011622104446
LIGURIA	LA SPEZIA	0,004441102685	0,00433256362	0,02357373174	0,002607810229	0,04821724400	0,003299820115	0,004567142837	0,0039594606866	0,000000000000	0,000000000000	0,012990808101
LAZIO	LATINA	0,008629985654	0,00798034024	0,008943440413	0,012363532259	0,009564612813	0,011059852063	0,003949594329	0,014627197481	0,000000000000	0,000000000000	0,009154658027
PUGLIA	LECCE	0,010354098441	0,018185265778	0,015691786431	0,011683463110	0,017640398065	0,015225273521	0,013949494329	0,014627197481	0,000000000000	0,000000000000	0,012990808101
LOMBARDIA	LECCO	0,006408186596	0,00524275860	0,005616609470	0,005266594620	0,007144738755	0,012183279044	0,006061879475	0,000000000000	0,000000000000	0,000000000000	0,00573470963
TOSCANA	LIVORNO	0,006260933248	0,004806135174	0,003944337113	0,005700528114	0,005487224445	0,003101833309	0,006076221643	0,000000000000	0,000000000000	0,000000000000	0,005554807359
LOMBARDIA	LODI	0,00449018445	0,003161172022	0,003811810346	0,0041916082902	0,004122751476	0,003383380924	0,00220881495	0,006310185983	0,000000000000	0,000000000000	0,003915982657
TOSCANA	LUCCA	0,006841627045	0,007540016488	0,003136817888	0,005867656480	0,006954721865	0,005024639678	0,007199448640	0,000000000000	0,000000000000	0,000000000000	0,006377204105



Regione	Provincia/Città Metropolitana	Funzioni generali	Territorio	Ambiente	Istruzione	Trasporti	Polizia provinciale	Stazione unica appaltante	Controllo dei fenomeni discriminatori	Funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane	Funzioni fondamentali per le sole Province montane	Coefficiente di riparto complessivo
MARCHE	MACERATA	0,006623442386	0,007768071034	0,009151628014	0,005598366638	0,009255606481	0,007947464418	0,007721428350	0,005702182573	0,000000000000	0,000000000000	0,006581218741
LOMBARDIA	MANITOVA	0,007670774327	0,009836982339	0,006614782620	0,007359534759	0,009562731496	0,007489834131	0,009087980229	0,00765874526	0,000000000000	0,000000000000	0,007849900098
TOSCANA	MASSA-CARRARA	0,003956346323	0,004599399402	0,002433704012	0,003210932289	0,005092773368	0,0036226261538	0,002570222322	0,003478263257	0,000000000000	0,000000000000	0,003673544512
BASILICATA	MATERA	0,005489734864	0,006942438664	0,010103841544	0,003331180715	0,009603068929	0,003949991012	0,003741030356	0,003741030356	0,000000000000	0,000000000000	0,0052487466308
LOMBARDIA	MILANO	0,06693747545	0,026554453871	0,070884697584	0,074511220650	0,024971701580	0,045425811041	0,029692140460	0,058455118131	0,131967934879	0,000000000000	0,058756744464
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	0,01177025707	0,01227909511	0,008431483197	0,017632458989	0,011379016656	0,012616199901	0,007469926296	0,012541322926	0,000000000000	0,000000000000	0,012489075992
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	0,01550773154	0,005711828024	0,016460541235	0,013625271086	0,007596626981	0,00967040358	0,008383203936	0,01536694989	0,000000000000	0,000000000000	0,011476595657
CAMPANIA	NAPOLI	0,048031916699	0,027179177989	0,064031830534	0,07159092777	0,024508015164	0,0258255221450	0,022003904197	0,059430086592	0,130114600527	0,000000000000	0,051058130638
PIEMONTE	NOVARA	0,006597738544	0,005148608850	0,005175228726	0,007438397486	0,004545194933	0,005470745243	0,011982420171	0,006413909146	0,000000000000	0,000000000000	0,006357109688
VENETO	PADOVA	0,014610238153	0,011316755043	0,011087838973	0,014967012425	0,013459416282	0,013419873358	0,014909281446	0,016939363153	0,000000000000	0,000000000000	0,01312086241
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	0,009718461247	0,010321648326	0,006426978513	0,010296132429	0,011298890623	0,009305339434	0,006586652776	0,008268885988	0,000000000000	0,000000000000	0,009420617772
LOMBARDIA	PAVIA	0,012763163332	0,011918287001	0,016726376163	0,009151226910	0,015802663416	0,014860740163	0,025020368671	0,009498948603	0,000000000000	0,000000000000	0,01158829861
PERUGIA	PERUGIA	0,012879345389	0,016296805866	0,031971553628	0,014335759677	0,020189256979	0,015988181286	0,008897059522	0,01142602708	0,000000000000	0,000000000000	0,014505710452
MARCHE	PESARO E URBINO	0,00798574764	0,007818690616	0,012035653145	0,006566970534	0,009822501957	0,007797177594	0,007163192281	0,006375437033	0,000000000000	0,000000000000	0,007112978457
ABRUZZO	PESCARA	0,005175852389	0,00742670605	0,002722416847	0,004701091860	0,006707690233	0,005235909161	0,006573561647	0,006061956046	0,000000000000	0,000000000000	0,005293666400
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	0,005842569125	0,008460498891	0,008056472883	0,005426217647	0,008728377150	0,008335134714	0,006516936704	0,005285692489	0,000000000000	0,000000000000	0,006276634582
TOSCANA	PISA	0,008200658614	0,008542526892	0,007152178168	0,006922916719	0,008909733648	0,015414019909	0,005611461605	0,007280143948	0,000000000000	0,000000000000	0,00792773600
TOSCANA	PISTOIA	0,004961453661	0,004643355753	0,003814555991	0,005040018223	0,004464560690	0,004394233113	0,003159176634	0,005282820276	0,000000000000	0,000000000000	0,004599427549
TOSCANA	POTENZA	0,010479942020	0,014095179859	0,024867610221	0,008912710989	0,017830048847	0,009938307588	0,0136365315257	0,006948679199	0,000000000000	0,000000000000	0,011256204397
TOSCANA	PRATO	0,004340239722	0,001983222825	0,001353165094	0,005331165094	0,002241577980	0,002689706765	0,001415058354	0,00459567025	0,000000000000	0,000000000000	0,00355558839
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	0,006326415939	0,007840126888	0,003488214401	0,007650699340	0,007837694018	0,010714032742	0,003089382254	0,007026922338	0,000000000000	0,000000000000	0,006616348026
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	0,010653185529	0,011643696391	0,010756244169	0,012627308118	0,014447648156	0,010146555176	0,018408792241	0,011018674384	0,081022503917	0,000000000000	0,014202704910
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	0,008609975687	0,01186195550	0,004105649504	0,006363373515	0,009810490936	0,009602651068	0,006474521756	0,009323307129	0,000000000000	0,000000000000	0,0095228499088
LAZIO	RIETI	0,007069785002	0,011115673002	0,007671905215	0,003424602484	0,007915250882	0,004807880337	0,00752937503	0,002717245598	0,000000000000	0,000000000000	0,00563242301
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	0,006275955783	0,005169761419	0,003050627067	0,006195383395	0,005574060181	0,008579630777	0,006924877517	0,00569268895	0,000000000000	0,000000000000	0,00544474335
LAZIO	ROMA	0,098864420254	0,038147404464	0,064619106667	0,012279357778	0,070514349420	0,042461255416	0,029542165845	0,076847103810	0,175865138737	0,000000000000	0,072526886281
VENETO	ROVIGO	0,004916437349	0,003797981272	0,005014962030	0,002881958833	0,004304685050	0,006829475584	0,006924877517	0,00569268895	0,000000000000	0,000000000000	0,004016910215
CAMPANIA	SALERNO	0,01962375711	0,023124385984	0,013495128250	0,016667019223	0,024666718621	0,018964719094	0,022550535298	0,02085336646	0,000000000000	0,000000000000	0,018848283518
LIGURIA	SAVONA	0,007299339676	0,006789100628	0,00775217942	0,004107930627	0,006716391031	0,011367913510	0,009463832629	0,0054049425783	0,000000000000	0,000000000000	0,006222240054
TOSCANA	SIENA	0,007069785002	0,011115673002	0,009554085691	0,004474017264	0,012043943675	0,009693918870	0,005045372827	0,004768236824	0,000000000000	0,000000000000	0,0073304306870
LOMBARDIA	SONDRIO	0,006675856047	0,008519187677	0,003267333566	0,003868647049	0,008579630777	0,008905484068	0,010326729225	0,003336798102	0,000000000000	0,000000000000	0,005478378873
PUGLIA	TARANTO	0,008602159462	0,010935819528	0,012279357778	0,016953900818	0,010890301599	0,006038771169	0,004848429927	0,011309218425	0,000000000000	0,000000000000	0,011088786795
ABRUZZO	TERAMO	0,00528116773	0,011293229469	0,003749580048	0,00454652207	0,010935362158	0,006856549163	0,006675607121	0,005394039566	0,000000000000	0,000000000000	0,006516449539
UMBRIA	TERNI	0,005032011360	0,00295252375	0,006356135114	0,0032925375845	0,007049383440	0,008727684099	0,004701234617	0,00401234617	0,000000000000	0,000000000000	0,004846517374
PIEMONTE	TRINO	0,03941571915	0,049882556921	0,034971805196	0,047590474142	0,033813480299	0,059977867737	0,059132689094	0,048970028719	0,000000000000	0,000000000000	0,048040622861
VENETO	TREVISO	0,013107429749	0,00926855393	0,008660265272	0,016887896339	0,013611563764	0,013342874874	0,013901364076	0,004771818092	0,000000000000	0,000000000000	0,012919092539
LOMBARDIA	VARESE	0,014908696781	0,009262103245	0,0123880206788	0,01635263356	0,010206053294	0,010767859116	0,019344745426	0,041519756661	0,000000000000	0,000000000000	0,013527356738
VENETO	VENEZIA	0,012423728720	0,011421209667	0,011835981025	0,007439782799	0,011058808839	0,008184573632	0,009562026553	0,015365112150	0,061731346659	0,000000000000	0,0153317372225
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	0,005425838357	0,00738051451	0,003394123482	0,003520930091	0,011058808839	0,005724660148	0,00989518507	0,002827192751	0,000000000000	0,000000000000	0,00567197894
PIEMONTE	VERCELLI	0,005359116641	0,010840309139	0,004030265987	0,006981981359	0,006981981359	0,009495249990	0,010949249990	0,003010361066	0,000000000000	0,000000000000	0,006297421782
VENETO	VERONA	0,016774436359	0,012779275635	0,016781313744	0,015169718646	0,015218444523	0,025076635781	0,014511396545	0,016702726677	0,000000000000	0,000000000000	0,014902103455
CALABRIA	VIBO VALENTIA	0,005582005386	0,007790684883	0,002551462593	0,0028362850710	0,006327850710	0,003208062762	0,00762187978	0,002939129542	0,000000000000	0,000000000000	0,0049376018791
VENETO	VICENZA	0,00746667856	0,01394564698	0,012529118293	0,01602729174	0,013869099275	0,016311988918	0,015523210489	0,015523210489	0,000000000000	0,000000000000	0,014471297376
LAZIO	VITERBO	0,007679366691	0,009368519382	0,008625265103	0,005021296236	0,011664609446	0,008165702168	0,008377236119	0,005805530079	0,000000000000	0,000000000000	0,007205817514



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 marzo 2026.

Piano di emergenza nazionale per *Spodoptera frugiperda* (J.E. Smith, 1797).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;


Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la nota prot. Masaf n. 3451 del 7 gennaio 2026, recante «Avvio della gestione finanziaria anno 2026 - Art. 21, comma 17, della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Spodoptera frugiperda* (J.E. Smith, 1797) in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Spodoptera frugiperda* (J.E. Smith, 1797), espresso nella riunione del 9 dicembre 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Spodoptera frugiperda* (J.E. Smith, 1797), di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 4 marzo 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 264

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A01983

DECRETO 20 aprile 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;



Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQA I della direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 12 agosto 2009, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la parteci-

pazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, oli» individuata all'art. 4, lettera *d*) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» per mezzo di posta elettronica certificata in data 20 febbraio 2026 (prot. MASAF n. 86493 del 23 febbraio 2026), e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Brisighella», CSQA Certificazioni Srl, con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 6 febbraio 2026 (prot. MASAF n. 57799 del 6 febbraio 2026), nonché dei chiarimenti forniti dal Consorzio con nota dell'11 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 118911 e da CSQA Certificazioni Srl con nota del 10 marzo 2026, n. 2692, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 117350;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 luglio 2009, al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», con sede legale in Faenza (RA), via Tebano, n. 45, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 luglio 2009 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01991



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta da 0,75 euro celebrativa degli «800 anni della morte di San Francesco d'Assisi 1226-2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 10 dicembre 2025, prot. n. 52121/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in rame da 0,75 euro celebrativa degli «800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi 1226-2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in rame;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 10 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in rame da 0,75 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in rame da 0,75 euro celebrativa degli «800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi 1226-2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 10 dicembre 2025, prot. n. 52121/2025, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 28 aprile 2026.

Art. 2.


Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in rame da 0,75 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 5.662,50, pari a 7.550 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 28 ottobre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it



direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 40% per ordini a partire da 2.500 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da 1 a 2.499 unità euro 37,02;

da 2.500 unità euro 22,27.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in rame da 0,75 euro celebrativa degli «800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi 1226-2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 0,74 per ogni moneta, per l'intero contingente di 7.550 esemplari, per un importo totale pari ad euro 5.587,00;

il valore nominale, pari ad euro 0,75, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A01990

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2026.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2025. (Deliberazione n. 6).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;



Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025 recante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», che prevede l'iscrizione per l'anno 2026 di euro 145.087.005 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la direttiva del Ministro n. 104 del 6 maggio 2025, già ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti al n. 2369 e dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 1658, con la quale, tra l'altro, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2026 per euro 2.500.000,00 per iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti e le rimanenti risorse per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2025 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso;

Considerato che la citata direttiva 104/2025 espressamente prevede che il Comitato centrale utilizza, per la copertura della riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2025 dalle imprese che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle spese per la procedura relativa all'anno 2025, le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'annualità 2026 e che il Comitato centrale è autorizzato a proseguire con la collaborazione delle società *in house* del Ministero RAM S.p.a. e SOGESID S.p.a., il bando per l'attribuzione di contributi per la realizzazione e l'*upgrade* di aree di sosta sicure e protette in Italia a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino al completamento dei progetti ammessi,

Considerato che la predetta direttiva 104/2025 fa salva l'attribuzione alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali di eventuali fondi non utilizzati per interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti nonché le eventuali ulteriori somme che potranno derivare dalla ripartizione - ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 del fondo per gli interventi a favore del settore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato altresì, che con la predetta direttiva 104/2025 è stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che:

- è disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico PEDAGGI finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali;

- che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;

Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalità ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;


Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione per il tramite di apposita società e che pertanto, anche ove non espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED;

Delibera:

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'annualità 2026, alle finalità indicate nella direttiva del Ministro n. 104 del 6 maggio 2025 applicando i criteri di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.

2. Le imprese, le cooperative, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione è commisurata al valore dei costi indicati nelle fatture ricevute o da ricevere da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi (da ora in avanti FATTURATO) relative ai soli pedaggi autostradali di



competenza dell'anno 2025. Resta inteso che il valore del COSTO, ovvero del FATTURATO, non comprende l'IVA. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale dei costi per pedaggi autostradali di competenza dell'anno 2025 e relativi ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 (diconsì euro duecentomila/00) secondo quanto indicato al punto 6.

Qualora all'interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974-dall'art. 31 all'art. 39, si ha che:

1. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggruppamento degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;

2. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perché abbia diritto al rimborso, deve avere costi di competenza 2025 per pedaggi autostradali, contenuti nell'insieme delle fatture relative ricevute o da ricevere, di almeno euro 200.000,00 (diconsì euro duecentomila/00).

3. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore dei costi fatturati o da fatturare di competenza dell'anno 2025.

4. Fermo restando il limite del 13% di cui al punto 3, i costi di cui al punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti commisurata al volume degli stessi fatturata o da fatturare, qualora i transiti relativi siano stati effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00 ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano sostenuto almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 8.

5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono concesse esclusivamente per i costi per pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione, ad oggi riconosciute in: AS 24 Italia Srl, Axxes S.a.S., DKV Euro Service GmbH+Co., Telepass S.p.a. ed Unipoltech S.p.a.. Con ciascuna delle società menzionate si procede con apposita convenzione in cui ognuna di esse provvede, per la quota di competenza, sulla base degli elementi forniti dal Comitato, ad indicare i dati necessari e ad effettuare le opportune elaborazioni di calcolo perché il Comitato possa determinare, per ciascun richiedente, sulla base del volume del fatturato complessivamente generato per i transiti autostradali, come rilevato tramite i sistemi di pagamento differito, l'importo della riduzione compensata da corrispondere. In relazione alle riduzioni compensate calcolate, il Comitato provvederà all'accredito delle somme a ciascun *service provider* nelle modalità

convenzionalmente previste e quest'ultimo potrà in essere tutte le attività necessarie per riaccreditare l'importo dovuto agli aventi diritto.

6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024 ovvero nel corso dell'anno 2025:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21 giugno 1999, ovvero aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del regolamento CE 1072/2009;


d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2025, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2025, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere b) e c) siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

7. La riduzione di cui al punto 2 è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, come definito al precedente punto 2, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:



FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE
200.000-400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5
	Euro V	3
400.001-1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7
	Euro V	5
1.200.001-2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9
	Euro V	7
2.500.001-5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11
	Euro V	9
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13
	Euro V	11

8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.

9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2025, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'ammontare dei costi per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2 di competenza dell'anno 2025.

12. L'albo autotrasporto, attraverso le società di gestione dei pedaggi (d'ora in avanti anche: *Service Provider*), darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra le stesse società ed il Comitato centrale.

TITOLO II PRESENTAZIONE DOMANDE

13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>.

14. Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;

È possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 27, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.



16. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

17. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevasione dei transiti ad essi abbinati.

18. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 27, lettera a), e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma ed invio della domanda di cui al punto 27, lettera b), il soggetto richiedente procede:

a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 6, lettera b), o un raggruppamento, di cui al punto 6, lettere c), d) o e), a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente – direttamente o indirettamente – al richiedente stesso;

b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa e, se trattasi di Stato non appartenente all'Unione europea, di caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, il *file* formato .pdf della relativa carta di circolazione;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il *database* di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel *file* della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati così inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.

19. Sui dati così acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'albo procede:

a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel *file* relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella

risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera a), la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera c), del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:

d.1) se la targa è stata emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea: alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto registro, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

d.2) se la targa è stata emessa da uno Stato non appartenente all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il *file* formato .pdf della relativa carta di circolazione e del titolo abilitante al transito su territorio italiano.

20. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema informatico del portale dell'albo dei *file* di cui al punto 18, secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 19, lettera C), e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea per le quali non sia stato caricato il *file* .pdf della carta di circolazione il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un *report* delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato appartenente all'Unione Europea non sia rinvenuto presso il registro EUCARIS o non ne sia stata rilevata la classe ecologica. In tal caso, il richiedente, tramite le consuete «operazioni» deve procedere alla correzione delle citate anomalie se ritiene che il dato debba essere considerato utile ai fini del rimborso. Il processo di correzione delle anomalie, invio dei *file* modificati e/o integrati e restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell'albo può ripetersi anche più di una volta e comunque fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine



della fase 2 -inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, di cui al punto 27 lettera b). L'albo, con riguardo alle targhe estere indicate nella domanda e di cui si è accettata l'anomalia, procederà ad un controllo a campione su 200 targhe per ciascuna classe euro, per un totale di 400 targhe, estratte a campione tra tutti gli istanti che hanno corretto le anomalie in parola, proporzionalmente alle anomalie stesse, chiedendo l'invio delle carte di circolazione. Qualora dall'esame delle carte di circolazione dovessero emergere errori, il campionamento verrà ripetuto sullo stesso numero di targhe, e così via fino a quando saranno presenti errori significativi.

21. La fase 2 -inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo *file*, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali (*service provider*) a seguito della conclusione della fase 1 -prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» è di competenza del richiedente.

22. Il *file* della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti 18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalerà le anomalie di cui al punto 20, alle quali potrà aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante dovrà procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovrà coerentemente correggere i dati inseriti nella domanda.

23. Lo scambio di *file* di cui ai punti 21 e 22 può ripetersi anche più di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate o non possano essere sanate le anomalie espresse nel *report*, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

24. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attività:

a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona all'uopo delegata, sul documento informatico (*file access*) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito *kit* per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalità determina

il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

b) invio del documento di cui alla lettera a), debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

25. Attraverso la sottoscrizione digitale, in osservanza al regolamento UE 2016/679, l'entità istante autorizza il Comitato centrale, il CED (tramite la società che gestisce la piattaforma) e i *Service Provider*, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

26. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 -prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 3 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2026;

b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 23 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2026.

Come meglio descritto nel «manuale utente impresa», l'applicativo PEDAGGI elabora i dati in maniera asincrona. Ciò comporta che il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto b) è il 21 luglio 2026, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio 2026 è valido per la sola firma ed invio della domanda.


28. L'adozione della presente delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta del 16 aprile 2026.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile dal giorno successivo alla data di detta pubblicazione.

Roma, 16 aprile 2026

Il Presidente: FINOCCHI

26A01977



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 17 aprile 2026.

Giubileo 2025 – ID 276 denominato «Strategie Territoriali ambito Ostia Lido - Parco del mare - Riqualificazione e riprogettazione del litorale di Ostia» - Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica e adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni. (Ordinanza n. 22/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

1) al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

2) al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

4) al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al

comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visti,

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro-tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari essenziali ed indifferibili correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato modificato ed integrato il sopra richiamato Programma dettagliato, con previsione di ulteriori opere essenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale è stato, da ultimo, approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (di seguito Programma dettagliato);

Visti, altresì

la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

il Testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge del 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68, dell'art. 9;



lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni;

la delibera della Giunta della Regione Lazio del 7 dicembre 2022, n. 1159;

la delibera di Giunta capitolina del 26 giugno 2023, n. 226;

la delibera di Giunta capitolina del 20 giugno 2024 n. 212;

la delibera della Giunta della Regione Lazio del 10 ottobre 2024, n. 756;

la delibera di Giunta Capitolina n. 404 del 7 novembre 2024, recante «Strategie territoriali ambito Ostia Lido, Roma Capitale - finanziamento PR Lazio FESR 2021-2027 - Autorizzazione alla firma della convenzione con la Regione Lazio»;

la Convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 2024 da Roma Capitale e la Regione Lazio per l'attuazione delle strategie territoriali «Ostia mare di Roma»;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 326 del 7 agosto 2025;

l'ordinanza adottata dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Rep. 10 prot. RM/1019 del 19 febbraio 2026;

Richiamato

l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2024 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che il Commissario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [Omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che

il Programma regionale Lazio FESR 2021-2027, disciplinato da regolamenti UE e finanziato con risorse comunitarie, rappresenta uno strumento efficace per lo sviluppo urbano integrato mediante azioni ed obiettivi specifici finalizzati allo sviluppo sociale, economico,

ambientale integrato ed inclusivo, della cultura, del patrimonio naturale, del turismo sostenibile e della sicurezza nelle aree urbane;

le relative linee guida sono state approvate con delibera della Giunta della Regione Lazio n. 1159 del 7 dicembre 2022, con le quali è stato definito il riparto delle relative risorse attribuite agli enti locali beneficiari e sono state fornite indicazioni operative sulla base della quali definire le strategie territoriali locali;

con deliberazione n. 226 del 26 giugno 2023, la Giunta capitolina ha approvato, tra le altre, le proposte progettuali relative alla strategia territoriale dell'Ambito urbano di «Ostia Lido»; con successiva deliberazione n. 212 del 20 giugno 2024 ne ha approvato la prima fase attuativa, unificando gli interventi in un'unica opera denominata «Parco del mare»;

con delibera della Giunta della Regione Lazio del 10 ottobre 2024, n. 756 è stata approvata la prima fase della strategia territoriale per la realizzazione del «Parco del mare» per un valore complessivo di 23.833.000,00 euro, approvando, inoltre, lo schema di convenzione tra le parti;

la Giunta capitolina, con D.G.C. n. 404 del 7 novembre 2024, ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione, secondo il suddetto schema, con la Regione Lazio per la disciplina dei rapporti giuridici, le modalità di attuazione dell'intervento e gli adempimenti inerenti al trasferimento e rendicontazione delle risorse erogate, le cui firme sono state apposte in data 18 dicembre 2024;


con deliberazione del 7 agosto 2025, n. 326, la Giunta capitolina ha fornito il proprio assenso preventivo al Progetto «Parco del Mare» - CUP J89J23000280002 - nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027;

Premesso, altresì, che

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari, modificato ed integrato dai decreti sopra richiamati, recante un articolato piano di investimenti pubblici finalizzato alla realizzazione di una pluralità di interventi di riqualificazione delle infrastrutture e di potenziamento dei servizi pubblici, oggetto di progressiva revisione, rimodulazione e implementazione in relazione alle esigenze emerse nelle fasi di programmazione e attuazione;

in particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, l'intervento «Parco del mare» è confluito nel Programma dettagliato, ove è stato inserito, nell'Allegato 1, con la classificazione ID 276 e la denominazione «Strategie Territoriali ambito Ostia Lido - Parco del Mare - Riqualificazione e riprogettazione del litorale di Ostia», per il quale Roma Capitale svolge la funzione di Amministrazione proponente e il correlato Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici è investito del ruolo di soggetto attuatore - CUP: J89J23000280002 - dotazione finanziaria pari a 23.833.000,00 euro a valere su fondi comunitari PR Lazio FESR 2021-2027;

l'opera in parola si inserisce in un più ampio ventaglio di strategie territoriali finalizzate al rilancio del territorio romano, attraverso una rinnovata configurazione del



fronte mare, idonea a promuovere la crescita economica e lo sviluppo di un turismo sostenibile, con l'obiettivo di realizzare un grande parco lineare dedicato alle attività turistiche, sportive, culturali e ricreative;

le azioni sono prioritariamente finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione dell'articolata fascia costiera compresa tra il Porto turistico e piazzale Cristoforo Colombo, mediante la realizzazione di una rete di mobilità sostenibile estesa all'intero ambito litoraneo. L'intervento prevede la conseguente ridefinizione della viabilità compianare, l'individuazione di adeguati spazi riservati alla mobilità ciclabile e pedonale nonché la localizzazione di ampie aree da destinare a parcheggio pubblico, con l'obiettivo di liberare il lungomare dall'occupazione dei veicoli privati;

il progetto, suddiviso in tre stralci funzionali, che complessivamente formano il cosiddetto Lungomare di Ostia, così identificati:

Stralcio 1: Dalla rotatoria Cristoforo Colombo a piazza dei Canotti;

Stralcio 2: Dalla rotatoria Cristoforo Colombo al «Curvone»;

Stralcio 3: Dal «Curvone» al porto;

si estende dal Porto turistico di Roma (nord-ovest) fino a piazzale Cristoforo Colombo (sud-est); include il Lungomare Duca degli Abruzzi, Paolo Toscanelli, Caio Duilio, Lutazio Catulo, oltre a piazzale Magellano, piazza dei Canotti, via della Bussola e un'ampia area compresa tra il Canale dei Pescatori, via dei Sandolini e Lungomare Lutazio Catulo;

Dato atto che,

il Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale ha affidato alla società *in house* Risorse per Roma S.p.a., i servizi di progettazione, compresa quella esecutiva, inclusi i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e i servizi connessi, secondo le modalità riportate nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 25 febbraio 2025;

la fase esecutiva dell'intervento è demandata al Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, in coerenza con quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta capitolina n. 404 del 7 novembre 2024;

al fine di dare attuazione all'opera in oggetto, il Dipartimento Programmazione Urbanistica di Roma Capitale, con istanza prot. QF/123512 del 21 agosto 2025, ha provveduto ad avviare la procedura di Verifica di assoggettabilità e Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto ministeriale n. 52/2015;

in ragione della stringente tempistica scandita dalla programmazione regionale per l'ottenimento delle risorse comunitarie stanziare, con prot. QF/124356 del 5 settembre 2025, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 38 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta e

atti di assenso comunque denominati e previsti ai fini dell'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica;

attesa la formulazione di osservazioni in seno al procedimento di V.I.A., con richiesta di revisione ed integrazione del progetto, con prot. QF/129260 del 20 ottobre 2025 Roma Capitale ha provveduto a sospendere i termini della C.d.S. ai fini del recepimento delle prescrizioni impartite da parte della Direzione regionale competente *ratione materiae*;

con determinazione del 21 gennaio 2026 n. G00625, la Direzione transazione energetica e ciclo dei rifiuti - Valutazione di impatto ambientale della Regione Lazio, ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità V.I.A., determinandone l'esclusione dalla procedura e individuando, ai sensi del comma 7, dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006, alcune prescrizioni vincolanti;

con Prot. QF/2694 del 28 gennaio 2026 il citato Dipartimento P.U. di Roma Capitale ha, pertanto, provveduto a riavviare i termini della Conferenza di servizi;


nell'ambito della C.d.S. sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni e/o condizioni, nonché i nulla osta e assensi comunque denominati, resi dalle amministrazioni/enti convocati, oltre ai contributi resi dalle aziende e società di servizi implicate nella realizzazione dell'opera in parola;

la mancata trasmissione, da parte delle amministrazioni e soggetti coinvolti, di indicazioni, pareri o osservazioni entro il termine assegnato, equivale ad assenso senza condizioni sul Progetto, con conseguente implicita conferma dell'assenza di motivi ostativi alla sua realizzazione, ai sensi del comma 4, dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

l'inquadramento urbanistico dell'opera di che trattasi è rinvenibile negli elaborati del P.F.T.E., Sezione elaborati generali, nelle relazioni generali descrittive redatte per ciascun singolo stralcio funzionale,

il progetto è stato argomento di una presentazione pubblica che ha assicurato il confronto tra istituzioni, tecnici, associazioni, operatori economici e cittadini, a seguito della pubblicazione e del deposito degli atti ai fini della libera consultazione, è stato oggetto di osservazioni e contributi, puntualmente esaminati e contro dedotti in sede di Conferenza di servizi;

con propria determinazione dirigenziale Rep. QF/159 Prot. QF/7057 del 6 marzo 2026, il Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale ha determinato di chiudere con esito favorevole l'*iter* amministrativo della Conferenza di servizi indetta, ex art. 14, commi 2 e 2-bis, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 38 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, in forma semplificata e modalità asincrona, per l'approvazione del PFTE relativo alle opere dell'intervento di che trattasi, dando atto che in seno al procedimento di verifica di assoggettabilità V.I.A. sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Ministero della



cultura - Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma, per gli aspetti paesaggistici, e della Direzione regionale programmazione economica - Fondi europei e patrimonio naturale - Area protezione e gestione della biodiversità, significando che le condizioni e prescrizioni impartite dalle amministrazioni coinvolte, oltre alle raccomandazioni/osservazioni ed ai contributi acquisiti nella fase di pubblicazione del progetto, saranno recepiti negli approfondimenti del progetto esecutivo;

la sopra richiamata determina dirigenziale Rep. QF/159/2026 è stata trasmessa alle amministrazioni ed agli enti competenti ad esprimere parere nell'ambito della C.d.S., alla società *in house* Risorse per Roma, in qualità di stazione appaltante per la fase di progettazione, ai fini del recepimento delle prescrizioni/osservazioni ricevute nella C.d.S., ed è stata, altresì, pubblicata all'albo pretorio comunale, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

alcune aree interessate dal progetto risultano ascritte al patrimonio dello Stato, come individuate nell'allegato «ST.I10 PFTE PP1 particellare descrittivo», per le quali l'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, con proprio parere acquisito in C.d.S., di cui al Prot. QF/6789/2026, ha rappresentato di non rilevare motivi ostativi all'iniziativa progettuale, a condizione che nessun onere e/o responsabilità ricada sull'Agenzia e che l'intervento venga realizzato previa acquisizione di tutti i pareri a cura degli enti e amministrazioni competenti;

le aree interessate dall'intervento in parola non risultano ricomprese nell'elenco delle aree gravate da usi civici nel territorio di Roma Capitale, né negli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, come da attestazione del Dipartimento programmazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore prot. QF/123419 del 19 agosto 2025;

il PFTE si compone degli elaborati riportati nell'«Allegato 1», allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che,

la realizzazione dell'opera è vincolata al preventivo conseguimento della variante urbanistica puntuale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'approvazione del PFTE costituisce adozione della variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016;

relativamente all'inquadramento urbanistico dell'opera, per il PRG vigente di Roma Capitale, le aree ricadono:

a) nell'elaborato prescrittivo 2. Sistemi e Regole 1:5.000, fogli 2.11 e 2.12 nelle seguenti componenti:

Tratto dal porto al canale dei pescatori

Sistema insediativo - Città storica: ambito di valorizzazione D11

Sistema insediativo - Città storica: ambito di valorizzazione D1 - Spazi aperti - Giardini configurati, Sistema dei servizi e delle infrastrutture Servizi: Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi: Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade

b) nell'elaborato prescrittivo 3. Sistemi e regole 1:10.000, foglio 3.23 nelle seguenti componenti:

Tratto dal porto al canale dei pescatori

Sistema insediativo - Città storica: ambito di valorizzazione D1

Sistema insediativo - Città storica: ambito di valorizzazione D1 - Sistema dei servizi e delle infrastrutture

Servizi: verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi: Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade

Tratto da via dei palischi a piazzale C. Colombo

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi: Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade

Sistema ambientale - Acque - Fiumi e laghi

c) nell'elaborato prescrittivo 4. rete ecologica 1:10.000, foglio 4.23 di cui all'art. 72 delle NTA del PRG nelle seguenti componenti:

Tratto dal porto al canale dei pescatori

Componente di completamento (C) - aree da definire in sede di attuazione degli strumenti esecutivi.

Tratto dal canale dei pescatori a piazzale C. Colombo

Componente di completamento (C);

ai fini della Variante Urbanistica sono stati redatti i seguenti elaborati grafici: ST.I10PFTESU1 Relazione tecnica di variante urbanistica

ST.I10PFTESU2 Disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo sistemi e regole 1:5.000, fogli 2.11 - 2.12 (stralcio);

ST.I10PFTESU3 Variante al disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e Regole 1:5.000, fogli 2.11 - 2.12 (stralcio);

ST.I10PFTESU4 Disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo sistemi e regole 1:10.000, foglio 3.23 (stralcio);



ST.I10PFTESU5 Elaborato prescrittivo sistemi e regole 1:10.000 - Individuazione esemplificativa delle aree oggetto di variante - componenti ad esito - trasposizione su cartografia tecnica regionale numerica CTRN;

ST.I10PFTESU6 Variante al disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:10.000, foglio 3.23 (stralcio);

le seguenti particelle catastali sono oggetto di modifica della destinazione urbanistica:

foglio 1090 particella 20

foglio 1102 particelle 182-280-183

foglio 1120 particelle 516-107-514-604-117 e 112

che determina le seguenti varianti urbanistiche, come meglio rappresentato nell'elaborato «ST.I10PFTESU1.pdf_Relazione tecnica di Variante urbanistica»:

5) su elaborati 2. e 3. Sistemi e regole 1:5.000 e 1:10.000:

relativamente al tratto dal porto al canale dei pescatori, da «Spazi aperti della Città storica - Giardini configurati» e «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» a «Strade»

relativamente al tratto da via dei Palischermi a piazzale C. Colombo, da «Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi: Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» a «Strade»

relativamente all'area del ponte di nuova realizzazione, da «Acque - Fiumi e laghi» a «Strade»,

6) su elaborato 4. Rete ecologica 1:10.000, il progetto non comporta modifiche alle componenti della Rete ecologica;

con nota prot. QF11282 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data dalla struttura commissariale e registrata al protocollo con il n. RM/2253 il soggetto attuatore ha trasmesso gli allegati del PFTE e la documentazione afferente alla variante urbanistica, con richiesta di adozione del provvedimento commissariale di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica economica e della correlata variante urbanistica;

Dato atto che:

con L.R. n. 19 del 23 novembre 2022 è stato disposto, con l'art. 9, commi 61 - 67, il conferimento a Roma Capitale di funzioni in materia di Governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia;

in particolare, l'art. 9, comma 64, lettera *d*) della medesima legge regionale ha previsto che Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione «dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'art. 50-bis della L.R. n. 38/1999»;

il comma 62 dell'art. 9 della L.R. Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 prevede che «...Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'Assemblea Capito-

lina [...] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione»;

Considerato che, il rilancio di Ostia rappresenta un asset strategico per l'intero territorio romano, è fondato sulla valorizzazione dell'affaccio della Capitale sul Mar Tirreno quale primaria risorsa naturale da tutelare e, al contempo, come polo turistico di rilevanza strategica da integrare pienamente nel tessuto urbano. Tale processo è orientato a trasformare il litorale in una leva di sviluppo economico basata su un modello di turismo sostenibile, capace di coniugare crescita e salvaguardia del delicato equilibrio ambientale;

la riqualificazione del litorale di Ostia soddisfa, altresì, un forte interesse sociale e collettivo: il mare di Ostia costituisce un bene comune, accessibile a un'ampia fascia di popolazione romana. La sua riqualificazione incide sulla qualità della vita, sulla coesione sociale e sul diritto al tempo libero, rendendo il litorale più inclusivo e fruibile;

dal punto di vista urbanistico e territoriale, i citati interventi di riqualificazione consentono di recuperare aree degradate, migliorare il decoro urbano e rafforzare l'integrazione tra città e mare, restituendo spazi pubblici alla collettività e promuovendo una pianificazione sostenibile del territorio;

l'intervento di che trattasi realizza, pertanto, un interesse pubblico plurimo e trasversale, in quanto incide contemporaneamente su ambiente, economia, salute, assetto del territorio e benessere della collettività;

l'estensione dell'intervento e la sua complessità rendono necessaria la realizzazione per stralci funzionali, in coerenza con le risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche a valere sul bilancio di Roma Capitale, ovvero mediante altre fonti di finanziamento;

la rilevanza assunta nel corso dell'elaborazione della progettazione, con particolare riferimento alle modifiche della viabilità ed alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, implicano un'attenta valutazione del cronoprogramma complessivo di realizzazione dell'opera, che deve essere necessariamente rispondente alle modalità e tempistiche di finanziamento;

ai sensi dell'art. 7 della sopra richiamata Convenzione siglata tra Regione Lazio e Roma Capitale «Gli interventi inclusi in ciascuna Strategia sono distinti in «prima fase» e «seconda fase», come disciplinato nelle linee guida delle strategie territoriali, approvate con



DGR 1159/2022. I progetti ammessi a finanziamento in I° fase devono essere appaltati - con stipula dei relativi contratti - entro diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione tra comune beneficiario e autorità di gestione. Il rispetto del termine dei dodici mesi e il raggiungimento dei risultati previsti - verificati in base a quanto indicato nell'art. 6 della presente Convenzione - consente di avviare il parco progetti di seconda fase. Qualora entro 18 mesi siano stati stipulati contratti per un valore finanziario compreso tra il 70% e il 100% è possibile ottenere una proroga di sei mesi: entro tale successiva scadenza devono essere aggiudicati (con stipula del contratto) i residui interventi, pena l'impossibilità di accedere alla seconda fase. Alla data del 31 dicembre 2026 devono essere inderogabilmente sottoscritti i contratti di appalto di tutti gli interventi ammessi in prima fase (lavori e forniture) pena la revoca automatica del finanziamento degli interventi non ancora avviati. [Omissis]»;

la Convenzione tra Roma Capitale e Regione Lazio è stata sottoscritta in data 18 dicembre 2024; conseguentemente, il termine della prima milestone prevista nell'ambito della Strategia Territoriale del «Parco del Mare», verrà a scadere il 17 giugno 2026;

il rigido calendario imposto dalle scadenze previste dal Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027 ha, pertanto, richiesto di avviare ogni possibile forma di sinergia istituzionale ed individuare un soggetto qualificato, in grado di garantire il rispetto dei tempi di avvio ed esecuzione dei lavori, unitamente a un efficace coordinamento della fase attuativa dell'intervento e alla contestuale continuità gestionale nello sviluppo esecutivo dei successivi stralci funzionali;

alla luce delle positive esperienze di collaborazione istituzionale già sviluppate per importanti opere stradali giubilari quali piazza Pia ed il relativo sottopasso, il Ponte dell'Industria, il Ponte dei Congressi e la viabilità di collegamento con l'area di Tor Vergata, con verbale di accordo sottoscritto in data 10 febbraio 2026 tra Roma Capitale e Anas SpA - Struttura territoriale del Lazio, vistato dal Direttore dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, registrato con il Prot. 793, si è convenuto di coinvolgere Anas S.p.a. mediante specifico convenzionamento con Roma Capitale, e conseguentemente con l'ordinanza commissariale, Rep. 10 Prot. RM/1019 del 19 febbraio 2026, è stata modificata la scheda dell'intervento giubilare in oggetto, al fine di adeguarne le previsioni a quella di affidamento alla predetta società della funzione di stazione appaltante per la successiva fase esecutiva del progetto;

il rispetto dei tempi previsti dalle procedure ordinarie, stabiliti dalla normativa vigente per l'approvazione del progetto e della variante urbanistica al PRG di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, - da assumersi mediante deliberazione dell'Assemblea Capitolina ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - non consente l'osservanza

della stringente tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale dell'intervento e dalle fasi di erogazione delle risorse comunitarie da parte della Regione Lazio, secondo i termini non derogabili stabiliti dalla sopra richiamata Convenzione;

si rende, pertanto, necessario ricorrere a ogni consentita forma di accelerazione procedurale, finalizzata alla riduzione dei tempi di adozione e approvazione dei provvedimenti amministrativi indispensabili per l'avvio tempestivo dei lavori;

il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del Programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità e urgenza di avviare i lavori nei tempi dovuti, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni, l'approvazione del PFTE e l'adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al Piano Regolatore Generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, per introduzione della destinazione «Strade» in corrispondenza delle aree citate nelle premesse del presente provvedimento, come meglio rappresentato nell'elaborato «ST.110 PFTE SU 1_Relazione tecnica di urbanistica», in deroga a quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera b) del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni:

1) di prendere atto dell'approvazione del PFTE, di cui alla Conferenza di servizi decisoria, conclusa con esito positivo con determinazione dirigenziale Rep. QF/159 Prot. QF/7057, adottata da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione Urbanistica in data 6 marzo 2026, per l'attuazione dell'intervento ID 276 avente ad oggetto «Strategie Territoriali ambito Ostia Lido - Parco del mare - Riqualficazione e riprogettazione del litorale di Ostia», incluso nel Programma dettagliato per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025- composto dagli elaborati di cui all' «Allegato 1» del presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, in adozione di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche



ed integrazioni, al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, degli elaborati prescrittivi rappresentati nell'elaborato «ST.I10 PFTE SU 1_Relazione Tecnica di Variante Urbanistica».

2) In deroga al comma 2, lettera *b*), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 19 del decreto legislativo n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di cui ai precedenti e successivi punti, di approvare il PFTE di cui al punto 1), corredato degli elaborati di variante urbanistica indicati in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, trasmessi dal soggetto attuatore con nota prot. QF11282 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data dalla struttura commissariale e registrata al protocollo con il n. RM/2253.

3) Di dare atto che l'approvazione del PFTE comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell'avvio dei relativi lavori, nonché l'adozione della variante urbanistica.

4) In deroga al comma 2, lettera *b*), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e al combinato disposto dell'art. 19 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 9, comma 64, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, ai fini della realizzazione integrale del progetto di cui al precedente punto 1), di adottare la variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, degli elaborati prescrittivi individuati nell'elaborato «ST.I10 PFTE SU 1_Relazione Tecnica di variante urbanistica».

5) Di dare atto che detta variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale è corredata dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

ST.I10PFTESU1 Relazione tecnica di Variante Urbanistica;

ST.I10PFTESU2 Disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e Regole 1:5.000, fogli 2.11 - 2.12 (stralcio);

ST.I10PFTESU3 Variante al disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e Regole 1:5.000, fogli 2.11 - 2.12 (stralcio);

ST.I10PFTESU4 Disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e Regole 1:10.000, foglio 3.23 (stralcio);

ST.I10PFTESU5 Elaborato prescrittivo sistemi e regole 1:10.000 - Individuazione esemplificativa delle aree oggetto di VARIANTE - componenti ad esito - trasposizione su Cartografia tecnica regionale numerica CTRN;

ST.I10PFTESU6 Variante al disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:10.000, foglio 3.23 (stralcio).

6) In deroga al comma 62, dell'art. 9, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025> - ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, decorsi i quali si procederà con la successiva approvazione della variante al Piano Regolatore Generale vigente di Roma Capitale.

7) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario, unitamente all'indicazione del seguente link nel quale sono consultabili tutti gli elaborati del progetto approvato:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zjcoS-h2hyMWz3Veoe7hWQfedICunPGI>

8) La trasmissione all'amministrazione proponente, al soggetto attuatore, ad Anas S.p.a. ed a Società Giubileo 2025, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9) La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessantagioni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modifiche ed integrazioni.


Roma, 17 aprile 2026

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 22/2026 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il giubileo 2025, consultabile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A01992



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (articolo 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n. 144), primo semestre 2025. (Delibera n. 54/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché dispo-

sizioni per il riordino degli enti previdenziali» e successive modificazioni, che all'art. 1, comma 5 prevede la costituzione, presso il CIPE, di un «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, e al comma 6, pone a carico del Comitato stesso l'onere di relazionare periodicamente al Parlamento sull'evoluzione del MIP;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinali in materia di pubblica amministrazione» e successive modificazioni, il quale dispone: ai commi 1 e 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del citato monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP, con modalità e procedure attuative definite e regolamentate con delibera di questo Comitato, che ha adottato in proposito le delibere CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, che tra l'altro, al punto 1.7 istituisce la Struttura di supporto CUP, e 29 settembre 2004, n. 24;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, e in particolare: l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il Codice identificativo di gara, di seguito CIG, rilasciato da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito AVCP, e il CUP, se obbligatorio ai sensi del menzionato l'art. 11, della citata legge n. 3 del 2003; l'art. 6, che prevede sanzioni, tra l'altro, per la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e successive modificazioni, che prevede che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP nel caso di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e in partico-



lare l'art. 36 che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il codice dei contratti pubblici che all'art. 39, comma 9, prevede che «Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento ((presieduto da un Prefetto,)) istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 41 che modifica l'art. 11 della citata legge n. 3 del 2003 introducendo, tra gli altri, i seguenti commi:

comma 2-*bis* il quale prevede che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

comma 2-*ter* il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, con la quale questo Comitato ha stabilito, tra l'altro, che la citata struttura di supporto CUP agisca con funzioni di supporto tecnico e, oltre a gestire il sistema CUP, operante presso questo Comitato e contenente l'anagrafe dei progetti d'investimento, attivi, tra l'altro, la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, garantisca l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti e assuma le funzioni di «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP;

Vista la delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151, con la quale questo Comitato ha dato mandato al DIPE, di attivare una fase di sperimentazione del MIP con riferimento al settore dei lavori pubblici, basata sul collegamento tra il sistema CUP, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 124, con la quale questo Comitato ha disposto che il DIPE procedesse all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le amministrazioni, sia centrali che regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di

tali sistemi, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi, della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni, e per ridurre le possibilità di errori;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna le modalità di esercizio del Sistema di monitoraggio finanziario relativo alle grandi opere, di seguito MGO, come indicato nel documento allegato «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee-guida», licenziato dall'allora Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 17 novembre 2014, istituisce, presso e con la direzione del DIPE, un apposito gruppo di lavoro, di seguito gruppo MGO, per l'espletamento di tutti i compiti connessi all'attuazione della delibera medesima;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 60, con la quale viene confermata la struttura di supporto CUP, impiegata anche nella progettazione e gestione dei sistemi MIP e MGO, rafforzandola e dotandola di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle citate banche dati;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, con la quale viene riformato il CUP rafforzandone il ruolo e conferendogli valore amministrativo quale elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco del progetto che l'amministrazione decide di realizzare;

Vista la delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 51, recante «Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro» che disciplina i controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026;

Visti i protocolli d'intesa, sottoscritti dal DIPE, ai sensi della citata delibera CIPE n. 151 del 2006 e pubblicati sul sito internet del DIPE;

Preso atto che il Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto di cui alla presente delibera, traccia un quadro esaustivo delle attività svolte nel primo semestre 2025, per lo sviluppo del MIP, del CUP e del sistema MGO, e ne descrive i risultati in relazione alle principali aree d'interesse;

Preso atto che il Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto - Primo semestre anno 2025 evidenzia in particolare che:

1. Per quanto concerne il sistema MIP:

l'evoluzione dei dati di monitoraggio dei programmi di spesa con riguardo al numero dei progetti, al costo complessivo e ai finanziamenti; anche nel pri-



mo semestre 2025, il DIPE è stato impegnato in attività di studio ed elaborazione delle informazioni relative ai progetti, al fine di ricavare utili elementi di supporto per l'analisi dei fenomeni di interesse dell'Autorità politica e, in generale, per la valutazione delle politiche di programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici;

2. Per quanto concerne il CUP:

i CUP generati nel primo semestre 2025 sono stati circa 463 mila, per un costo totale programmato pari a circa 133,8 miliardi di euro e un finanziamento pubblico programmato pari a circa 112,8 miliardi di euro;

il DIPE ha fornito il necessario supporto tecnico alle amministrazioni e ha continuato a consolidare interventi di semplificazione, con positivi impatti in termini di riduzione dei tempi occorrenti alle amministrazioni per la generazione dei CUP;

3. Per quanto concerne il sistema MGO:

gli interventi sottoposti a monitoraggio sono stati 199, le Stazioni appaltanti hanno completato l'anagrafica per 144 opere, i protocolli operativi caricati sono stati 199; durante il primo semestre 2025 nella banca dati MGO sono state inserite 14 nuove grandi opere.

sempre alla stessa data, nell'anagrafica delle imprese sono stati inseriti 23.998 soggetti economici, 76.340 contratti e risultano essere stati movimentati 16.356 IBAN.

Considerato che il sistema MIP/CUP, in conseguenza degli interventi normativi e regolatori richiamati in premessa, assume una rilevanza crescente ai fini sia delle conoscenze necessarie per una programmazione efficiente sia del contrasto alla criminalità e, più in generale, della lotta alla corruzione;

Considerato che il rafforzamento delle procedure di monitoraggio costituisce un impegno strategicamente cruciale, soprattutto in un periodo in cui necessitano informazioni tempestive, attendibili e coerenti per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota DIPE prot. 622 del 18 novembre 2025 con la quale il Segretario del CIPESS, sen. Alessandro Morelli, propone l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Comitato il «Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto», (art. 1, comma 6, legge n. 144 del 1999) primo semestre anno 2025;

Vista la nota DIPE del 10 dicembre 2025, n. prot. 13445, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (art. 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n. 144), primo semestre 2025, allegato alla presente delibera e facente parte integrante della medesima.

2. Il rapporto di cui al punto 1 è trasmesso al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, e viene pubblicato sul sito internet: <http://www.programmazioneeconomica.gov.it>

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 427



DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA (DIPE)


Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto

(Articolo 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n. 144)

Primo semestre 2025

Indice

<i>Sintesi</i>	
1 Premesse	
2. La banca dati Codice Unico di Progetto (CUP)	
2.1 <i>Elementi sul CUP</i>	
2.2 <i>Informazioni sui CUP generati nel primo semestre 2025</i>	
2.3 <i>Il supporto del DIPE alle Amministrazioni</i>	
2.4 <i>Gli impatti delle semplificazioni</i>	
2.5 <i>Il portale OpenCUP</i>	
2.6 <i>Attività formative per gli utenti CUP</i>	
3. Monitoraggio Grandi Opere (MGO)	
3.1 <i>La banca dati MGO</i>	
3.2 <i>Le opere monitorate ricadenti nel PNRR</i>	
3.3 <i>Monitoraggio dei XXV Giochi olimpici invernali</i>	
3.4 <i>Il protocollo MGO per l'opera Metro 4 di Milano</i>	
4. Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)	
4.1 <i>Il sistema MIP</i>	
4.2 <i>I programmi di spesa degli interventi inseriti nel MIP</i>	
4.3 <i>Focus sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026</i>	
4.3. <i>Focus sulle opere dei Commissari straordinari</i>	



Sintesi

Codice Unico di Progetto (CUP)

Il *Codice Unico di Progetto* (CUP) è lo strumento che consente di individuare puntualmente i progetti di investimento pubblico, anche al fine del loro monitoraggio, e consente l'interoperabilità delle banche dati relative agli investimenti pubblici.

Dal punto di vista *congiunturale*, ossia primo semestre 2025 *versus* secondo semestre 2024, si rappresenta quanto segue.

I CUP generati nel primo semestre 2025 sono stati circa 463mila, a fronte dei circa 378mila del secondo semestre 2024 (+22,4%, +85mila CUP circa).

Il costo dei progetti generati è stato pari a circa 134 miliardi (mdl), in contrazione nel confronto con quanto rilevato nel secondo semestre 2024, ossia 185 mld (-27,6%, -51 mld).

Il finanziamento pubblico programmato si è attestato sui 112,8 mld circa, in calo rispetto al valore segnato nel secondo semestre 2024, pari a 134,5 mld di euro (-16%, -21,7 mld).

Dal punto di vista *tendenziale*, ossia primo semestre 2025 *versus* primo semestre 2024, si espone quanto di seguito.

I CUP generati nel primo semestre 2024 sono stati circa 595mila, sicché si rileva una contrazione di circa 132mila CUP (-22%). Anche il costo programmato e il finanziamento pubblico, nel confronto tra gli analoghi periodi del 2025 e del 2024, segnano riduzioni pari, rispettivamente, a 17 mld e poco più di 9 mld.


È proseguita l'attività di semplificazione nella generazione dei CUP; sulla base di stime, la riduzione dei costi della regolazione (misurati in anni/uomo) ha consentito di rendere disponibili, nel primo semestre del 2025, circa 31 unità di personale della pubblica amministrazione a vantaggio dello svolgimento di altri compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali prestano la loro attività, con ciò promuovendo "valore pubblico" a beneficio della collettività.

Monitoraggio grandi opere (MGO)

Durante il primo semestre 2025, nella banca dati MGO sono state inserite 14 nuove grandi opere, con un incremento di circa il 7,6% rispetto a quelle censite a fine 2024 (lo *stock* in banca dati, a fine giugno 2025, è pari a 199 interventi).

A fronte dei 199 protocolli operativi caricati al 30 giugno 2025, le Stazioni appaltanti hanno completato l'anagrafica per 144 opere.

Nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, il valore complessivo del costo del progetto, che rappresenta l'imputazione che la Stazione appaltante titolare dell'intervento effettua in via programmatoria sul sistema all'atto di generazione del CUP, ha segnato



una crescita di oltre 6,3 mld rispetto al valore segnato a fine 2024. Lo *stock* in banca dati al 30.06.2025 è pari a circa 108,7 mld di euro.

Sono proseguite le attività svolte dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno e dal DIPE finalizzate alle attività di monitoraggio rafforzato dei *Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026*.

Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)

Nel primo semestre 2025, il DIPE ha sottoposto a monitoraggio 38 programmi di spesa (36 nel secondo semestre 2024), raggruppabili nei seguenti ambiti/macroaree: spese a favore dei Comuni; spese per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico; spese nel settore idrico.

È proseguito, in aggiunta ai predetti programmi di spesa rientranti nel MIP, l'impegno relativo al monitoraggio delle opere infrastrutturali per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e, parimenti, sono continuate le attività di monitoraggio del DIPE sulle opere affidate ai Commissari straordinari.

In aggiunta a quanto sopra, viene offerto uno speciale *focus* sulla linea M4 di Milano, soprannominata "Linea Blu", che è uno dei primi interventi sottoposto a forme di monitoraggio rafforzato e che è prossima alla ultimazione.



1 Premesse

Il presente Rapporto segue lo stesso schema espositivo dei precedenti (Cfr. <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/mip/relazioni-semestrali/>) per consentire di effettuare con maggiore celerità confronti e considerazioni, nella prospettiva di migliorarne l'*accountability*.

Il secondo capitolo contiene notizie sulla banca dati CUP, che rappresenta l'architrova di identificazione e monitoraggio degli investimenti pubblici; verrà riassunta l'attività di assistenza tecnica erogata dal DIPE - che si è avvalso del contributo di INVITALIA - alle Amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti coinvolti nelle attività di generazione e gestione dei CUP.

L'esposizione include - in aderenza all'impostazione metodologica impartita dall'attuale Sottosegretario di Stato con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, Segretario del CIPESS, Sen. Alessandro MORELLI, e dal Capo del DIPE, cons. Bernadette VECA - l'esame delle attività di semplificazione e dei relativi impatti, con esternalità positive sulla programmazione degli investimenti pubblici e sul concreto operare delle pubbliche amministrazioni.

L'approfondimento è svolto, come nel passato, utilizzando la metodologia *standard cost model* (SCM), e ha lo scopo della stima del "valore pubblico"¹ aggiuntivo (a quello originato dalla realizzazione dei compiti istituzionali) ottenuto grazie al miglioramento delle attività di rilascio del CUP.


Nel successivo terzo capitolo sono riportate informazioni di dettaglio sul Monitoraggio Grandi Opere (MGO), per dare conto delle attività effettuate nel primo semestre 2025.

L'ultima parte del presente Rapporto (quarto capitolo) è dedicata al sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), comprendendo *focus* relativi ai programmi infrastrutturali dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e alle opere affidate ai Commissari straordinari.


¹ "Con l'espressione «**Valore pubblico**» si fa riferimento all'incremento del benessere reale dei cittadini, degli utenti e degli altri stakeholder, generato dall'azione pubblica attraverso l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili.

La Pubblica Amministrazione (P.A.) ha come missione istituzionale la **creazione di Valore pubblico** e la **protezione del Valore pubblico generato**.

Un ente crea Valore Pubblico quando incide in modo complessivamente migliorativo sul livello di benessere della collettività. A tal fine, ciascuna Amministrazione pubblica è chiamata a pianificare strategie misurabili in termini di impatti, a curare lo stato di salute delle risorse e a migliorare le proprie performance in maniera funzionale alla produzione degli impatti attesi, programmando obiettivi specifici e/o obiettivi trasversali (diretti alla semplificazione e/o digitalizzazione dei processi e alla promozione di piena accessibilità, pari opportunità ed equilibrio di genere) funzionali all'attuazione delle predette strategie". Cfr. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2025-2027 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2025, pag. 9.



Il presente rapporto viene pubblicato poco dopo rispetto alla consueta programmazione, perché il Dipartimento ha condotto un'importante attività di controllo e aggiornamento dei dati presenti nella banca dati CUP, che si è concretata nella verifica e correzione di errori relativi ai costi di progetto e al finanziamento pubblico generati dalle Amministrazioni richiedenti i CUP nel primo semestre 2025. Questa attività, che ha preso avvio successivamente al 30 giugno 2025, ha comportato uno scambio intenso e costante con diverse Amministrazioni titolari di CUP.



2. La banca dati Codice Unico di Progetto (CUP)

2.1 Elementi sul CUP

Il CUP permette di identificare, catalogare e gestire in maniera condivisa gli investimenti pubblici, anche al fine del loro monitoraggio, consentendo l'interoperabilità delle banche dati relative agli stessi investimenti pubblici.

Il CUP deve essere richiesto obbligatoriamente per ogni iniziativa relativa a "spesa per lo sviluppo", qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico.

I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (introdotti con l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) hanno rafforzato la natura del CUP come elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento e/o di autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'Amministrazione programma/decide di realizzare.

Il CUP è la pietra d'angolo della struttura di conoscenza e monitoraggio della spesa pubblica per investimenti, poiché si è disposta la nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti privi di CUP.

Il DIPE, coadiuvato da INVITALIA, fornisce assistenza alle Amministrazioni per la realizzazione delle finalità sottese all'introduzione del CUP.

Come già precisato nei precedenti Rapporti, i dati comunicati in fase di generazione dei CUP e quelli relativi alla gestione (es. per l'aggiornamento dello "stato" dei CUP da "attivo" a "chiuso") sono di esclusiva responsabilità delle Amministrazioni pubbliche/Enti/soggetti² che intendono avviare un "progetto di investimento pubblico"³.

² Cfr., fra gli altri, delibere CIPE: 27 dicembre 2002, n. 143; 29 settembre 2004, n. 24; 17 novembre 2006, n. 151; 26 giugno 2009, n. 34; 13 maggio 2010, n.54; 5 maggio 2011, n.45; 26 novembre 2020, n. 63.

³ <<Pertanto saranno registrati al Sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

Saranno comunque registrate al Sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

A.1.2. In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.

Ad esempio, nel caso di lavori pubblici il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della citata legge n.109/94; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento.



Il CUP è la “fotografia” del progetto di investimento pubblico che l’Amministrazione/Ente, cui compete l’attuazione dell’intervento, provvede ad acquisire nella fase di programmazione, inserendo nel corredo informativo del CUP gli elementi progettuali desunti dalla decisione formale per la programmazione/autorizzazione dell’opera; pertanto, non è modificabile, tranne in specifiche circostanze previste dalle disposizioni in materia.

A conclusione del progetto, l’Amministrazione che ha generato il CUP provvede alla sua chiusura. Qualora alla generazione di un CUP non abbia fatto seguito l’avvio dell’iniziativa (il progetto di investimento potrebbe non essere stato successivamente finanziato/autorizzato), l’Amministrazione che ha generato il CUP procede alla revoca dello stesso.

I CUP registrati a fine giugno 2025 (classificati per stato: attivi, cancellati, chiusi e revocati⁴) sono complessivamente 11.294.495, con una crescita di quasi il 4,3% rispetto a fine 2024 e di oltre l’8% rispetto ai 12 mesi precedenti.

A.1.3. Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.>> (Cfr. allegato alla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143)

<<Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:


- 1) presenza di un decisore pubblico,*
- 2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull’uso di strutture pubbliche,*
- 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,*
- 4) da raggiungere entro un tempo specificato>>. Cfr. Linee guida allegate alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63.*

⁴ In merito allo “stato dei CUP” si precisa quanto segue:

- *CUP attivo.* È il CUP di un progetto di investimento in fase di programmazione/attuazione. È lo stato associato al CUP una volta generato;
- *CUP chiuso.* Un CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti, è completato l’iter procedurale e, infine, non vi sono pendenze legali in corso;
- *CUP revocato.* Un CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell’intervento, prima della sua chiusura, decide di non realizzare più il progetto (ad es., se decide di far confluire le risorse assegnate a un progetto per la realizzazione di uno o più differenti interventi, per modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa originaria, ovvero se cambia l’oggetto della stessa, la natura del progetto, le finalità, il perimetro delle attività previste);
- *CUP cancellato.* Un CUP viene cancellato quando è stato richiesto per errore (ad es., se si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso progetto di investimento).



Sistema CUP: cruscotto infografica progetti in banca dati CUP al 30/06/2025




Fonte: sistema CUP (DIPE)

2.2 Informazioni sui CUP generati nel primo semestre 2025

Nel primo semestre 2025 sono stati generati oltre 463mila CUP (a fronte dei circa 378mila generati nel semestre precedente), con una crescita di oltre il 22%, pari a circa +85mila CUP.

Il costo totale dei CUP generati nel primo semestre 2025 si attesta a quasi 133,8 mld di euro; il finanziamento pubblico programmato è stato pari a circa 112,8 mld di euro.

Sistema CUP: cruscotto infografica progetti attivati nel primo semestre 2025



Fonte: sistema CUP (DIPE)

Analizzando i dati raccolti nella banca dati CUP relativi agli ultimi cinque semestri, si evidenziano di seguito i flussi di attività (attivazioni, chiusure, revoche e cancellazioni di CUP) e le conseguenti attività di supporto fornite dal DIPE.

Cambiamenti di stato CUP rilevati negli ultimi cinque semestri


	I sem. 2023	II sem. 2023	I sem. 2024	II sem. 2024	I sem. 2025
Attivazioni	379.270	931.022	595.731	378.218	463.079
Chiusure	65.631	56.596	90.238	429.576	77.160
Revoche	11.783	8.938	9.711	17.820	11.006
Cancellazioni	1.698	3.135	25.290	2.169	1.698

Fonte: sistema CUP (DIPE)

Il DIPE, a partire da inizio 2024, ha intensificato l'attività di sensibilizzazione delle Amministrazioni titolari dei CUP, finalizzata alla gestione dei progetti registrati nella banca dati e l'aggiornamento del loro "stato" sul gestionale.




Attivazioni e chiusure dei CUP rilevati negli ultimi cinque semestri (dati cumulati)



Fonte: sistema CUP (DIPE)

Lavorazioni (attivazioni e chiusure) CUP rilevate negli ultimi cinque semestri




Fonte: sistema CUP (DIPE)

I progetti classificati per “natura” generati nel primo semestre 2025 sono così sintetizzabili:


CUP per “natura” generati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025

Natura	Progetti (N.)	Progetti (%)	Costo (in euro)	Costo (%)	Finanziamento Pubblico (in euro)	Finanziamento Pubblico (%)
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA	70	0,0	1.092.685.034	0,8	1.087.379.694	1,0
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE	330.639	71,4	42.871.893.977	32,0	26.069.195.923	23,1
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)	26.044	5,6	5.161.353.333	3,9	4.055.735.423	3,6
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	40.691	8,8	48.597.077.038	36,3	46.757.267.898	41,4
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI	55.776	12,0	31.960.463.204	23,9	30.829.301.328	27,3
ACQUISTO DI BENI	9.859	2,1	4.083.796.290	3,1	4.018.110.662	3,6
TOTALE	463.079	100,0	133.767.268.876	100,0	112.796.990.928	100,0

Fonte: sistema CUP (DIPE)



Costo, finanziamento pubblico, n. CUP per natura di intervento, primo semestre 2025



Fonte: sistema CUP (DIPE)

L'andamento già registrato nel passato degli interventi per la “concessione di incentivi ad unità produttive” da parte delle amministrazioni pubbliche, a livello sia centrale sia locale, viene confermato anche nel semestre in analisi: oltre 330mila CUP rilasciati, pari al 71,4% del totale (per un costo di circa 42,9 miliardi di euro, pari al 32% del totale complessivo).


Gli investimenti infrastrutturali (circa 41mila CUP generati nel 1° semestre 2025, per un valore di costo di quasi 48,6 mld di euro) manifestano un *trend* in leggera flessione nel tempo (nel secondo semestre 2024 i CUP con natura “lavori pubblici” sono stati quasi 50mila, per un valore di oltre 58 mld di euro; nel primo semestre 2024 sono stati generati circa 44mila CUP, per quasi 61,7 mld, e, infine, nel secondo semestre del 2023 sono stati registrati più di 57mila progetti per un costo di quasi 70 mld).

L'analisi territoriale, prendendo in analisi i soli CUP con stato “attivo” e “chiuso” registrati nella banca-dati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, mostra le Regioni del nord (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino-Alto Adige) quali realtà in cui sono localizzati il maggior numero di CUP/progetti registrati: queste cinque Regioni rappresentano il 53,6% del totale progetti. La Puglia risulta essere la Regione che ha fatto rilevare, per il semestre oggetto di relazione, il maggior costo complessivo per i progetti programmati, con una quota di costo progetto del 20,9% e di finanziamento pubblico pari al 22,8% sul totale nazionale⁵. Seguono, per valore di costo complessivo per i progetti programmati, le Regioni Campania, Lombardia e Sicilia.

⁵ Parte rilevante di tale valore è determinato da un CUP, generato a fine giugno 2025, che fa riferimento al Servizio Idrico Integrato (SII) relativo all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) finalizzato ad assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del detto Servizio idrico integrato nell'ambito territoriale unico regionale della Puglia, ai sensi degli artt. 141 e s.s. del D.lgs. 152/2006 e, a seguito della L.R. 27/2008 e del Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149, co. 1, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Il progetto è stato imputato dal Soggetto titolare, a seguito di affidamento del servizio idrico per la durata di 20 anni, con un valore di costo e di finanziamento pubblico pari a 17,368 miliardi di euro.



I CUP generati su base regionale e i relativi costi programmati (primo semestre 2025) possono così essere rappresentati:




Fonte: sistema CUP (DIPE)

Relativamente ai circa 463mila nuovi CUP generati nel primo semestre 2025, valga quanto segue in termini percentuali con riguardo al soggetto generatore: *PA locale* 29,6%, *PA centrale* 27,6%, *Enti Produttori di servizi economici* 24,1%, *altri soggetti* per la restante parte (Cfr. successiva tabella).

A livello di costo progetto programmato, la *PA locale*, registra il maggior valore complessivo, attestandosi a circa 68,5 mld di euro (51,2%).

Le figure seguenti mostrano il numero dei CUP e il corrispondente costo progetto programmato, distinti per categoria/tipologia di soggetto titolare dell'intervento.


Sistema CUP: n. CUP per categoria/tipologia di soggetto titolare dal 1° gennaio al 30 giugno 2025



Fonte: sistema CUP (DIPE)



Sistema CUP: costo progetto programmato per categoria/tipologia di soggetto titolare dal 1° gennaio al 30 giugno 2025



Fonte: sistema CUP (DIPE)

2.3 Il supporto del DIPE alle Amministrazioni

Il DIPE, in ragione dell'articolo 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3⁶, fornisce supporto alle Amministrazioni per la generazione e gestione dei CUP.

Nell'ambito dell'attività di tracciamento e archiviazione della corrispondenza, nel primo semestre 2025 sono state lavorate 424 richieste di assistenza di livello complesso (rispetto alle 364 del secondo semestre 2024), pervenute da differenti canali: PEC del DIPE, casella di posta elettronica indicata nella delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, portale *OpenCUP* e *Help Desk*, come supporto di secondo livello - tutte presidiate da funzionari del DIPE e dal personale dell'Assistenza Tecnica INVITALIA.

I tempi medi di risposta sono stati di 11 giorni, festivi inclusi, con un tasso di *performance* del 96,93% di risposte evase.

⁶ «2-ter [...] A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati».

Inoltre, cfr. articolo 2, comma 2, delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 «2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevità, «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Può fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni aggiuntive per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato».



Il supporto fornito si è inoltre concretato:

- nell'individuazione della corretta identificazione del progetto d'investimento pubblico e dei dati che costituiscono il corredo informativo dei CUP;
- nella predisposizione di *template* dedicati (procedure guidate e semplificate di generazione del CUP);
- nel recupero di situazioni pregresse oggetto di operazioni di allineamento;
- in riscontri afferenti al perimetro di applicazione del CUP;
- nell'analisi dell'elenco dei CUP contenuti negli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti;
- nella verifica dei CUP. Trattasi di un controllo formale sulla validità dei CUP (controllo di esistenza, correttezza dello stato del codice *etc.*) finalizzato a restituire le principali informazioni (es. titolarità, natura, descrizione, importo *etc.*) dei progetti registrati nel sistema CUP, in modo da permettere alle Amministrazioni responsabili di riscontrarne la coerenza;
- nell'evasione delle richieste di modifiche al corredo informativo dei CUP;
- nelle scissioni e fusioni di CUP;
- nella generazione dei CUP con procedura massiva semplificata;
- nella collaborazione per la predisposizione di circolari da parte di altre Amministrazioni; *etc.*

Si riporta di seguito un dettaglio sull'importante attività espletata nell'ambito del rilascio delle abilitazioni delle utenze alla generazione dei CUP con procedura massiva⁷.

Richiesta abilitazione massiva – I semestre 2025		
Mesi	tot. richieste pervenute cumulate	tot. richieste evase cumulate (elaborate + scartate)
Gennaio	17	16
Febbraio	24	19
Marzo	35	34
Aprile	53	46
Maggio	67	62
Giugno	74	72


Fonte: sistema CUP (DIPE)

2.4 Gli impatti delle semplificazioni

La stima dell'impatto delle semplificazioni è svolta, come nei precedenti Rapporti, facendo ricorso alla metodologia *standard cost model* (SCM)⁸.

⁷ Le generazioni in modo massivo, anche tramite i *web service*, determinano la necessità di effettuare operazioni di *data quality*; queste vengono ciclicamente eseguite al fine di correggere possibili errori e/o sovrapposizione di dati.

⁸ Si rimanda, per maggiori dettagli, all'ampia letteratura sullo *standard cost model* e all'Informativa (Cfr. <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/media/rttbgsme/informativa-2023-l-n-3-del-2003-art-11-c-2-quinquies.pdf>).



Il DIPE ha introdotto procedure semplificate per il rilascio dei CUP (rispetto a quella ordinaria, cd. *on-line standard*) e in dettaglio:

- il *template*,
- la generazione massiva *batch* (“normale” e “semplificata”),
- e la generazione via *web service*,


che consentono una sensibile riduzione dei tempi occorrenti alle Amministrazioni per il rilascio dei CUP e, nello specifico:

Procedure	Tempo medio di generazione di un CUP (stima)
<i>On-line</i>	10 minuti
<i>Template</i>	4 minuti
<i>Batch</i>	7 secondi
<i>Web Service</i>	5 secondi

Atteso che nel primo semestre 2025 sono stati generati 463.079 CUP nelle previste modalità e, nello specifico:

CUP generati nel primo semestre 2025	
Modalità di generazione	Numero
<i>On-line standard</i>	118.658
<i>Template</i>	20.604
<i>Batch</i>	248.229
<i>Web service</i>	75.588
Totale	463.079

è possibile stimare la riduzione degli *oneri per le pubbliche amministrazioni* dovuti alle modalità di generazione dei CUP tramite le procedure *template*, generazione massiva *batch* (“normale” e “semplificata”) e generazione via *web service*. La riduzione degli oneri è riconducibile alla contrazione dei tempi di richiesta dei CUP e alla riduzione di possibili errori in sede di rilascio.



Primo semestre 2025 ⁹						
	Risparmio rispetto alla modalità <i>standard on line</i>	N. CUP generati nel primo semestre 2025	Risparmio riferito al primo semestre 2025 (stima)			
	A	B	C	D	E	F
Template	6 minuti	20.604	123.624 minuti	2.060 ore/uomo	258 giorni/uomo	1,17 anni/uomo
Batch	9 minuti e 53 secondi	248.229	2.453.330 minuti	40.889 ore/uomo	5.111 giorni/uomo	23,23 anni/uomo
Web Service	9 minuti e 55 secondi	75.588	749.581 minuti	12.493 ore/uomo	1.562 giorni/uomo	7,09 anni/uomo
Totale tempo risparmiato nel primo semestre 2025 grazie alla generazione dei CUP tramite le modalità <i>template</i>, <i>batch</i> (normale e semplificato) e <i>web service</i>						31,5 anni/uomo

Nel primo semestre del 2025, la riduzione dei costi della regolazione (misurati in anni/uomo), dovuta alle semplificazioni introdotte dal DIPE, ha consentito di rendere disponibili, sulla base delle stime prima esposte, n. 31 unità di personale della pubblica amministrazione a vantaggio dello svolgimento di altri compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali prestano la loro attività, con ciò promuovendo “valore pubblico” a beneficio della collettività.

2.5 Il portale *OpenCUP*

Il portale *OpenCUP* si configura come una delle più rilevanti infrastrutture digitali ad accesso pubblico di conoscenza della programmazione degli investimenti pubblici nazionali, assolvendo alle funzioni di facilitare l'accesso alle informazioni e promuovere la partecipazione della società civile nella conoscenza e nel monitoraggio della spesa pubblica. Nella piattaforma sono censiti quasi 11 milioni di progetti dal 2003.

Nel corso del primo semestre 2025, sono state registrate oltre 147.000 visite, con circa 95.000 visitatori unici, come evidenziato nella tabella seguente:

⁹ Metodologia:

- A) risparmio rispetto alla modalità *on line standard* (per il rilascio di un CUP in modalità *on line standard* in media occorrono 10 minuti);
- B) totale CUP generati nel primo semestre 2025;
- C) totale dei minuti risparmiati $C = A * B$;
- D) totale delle ore risparmiate $D = \frac{C}{60}$;
- E) supponendo una giornata lavorativa “*standard*” pari a 8 ore e immaginando che la stessa sia priva di soste, le giornate lavorative “risparmiate” per la richiesta di CUP in colonna $E = \frac{D}{8}$;
- F) immaginando un anno pari a 220 giornate lavorative (365gg, meno sabati, domeniche, festivi e congedo ordinario), il totale di anni uomo risparmiati è così calcolato $F = \frac{E}{220}$.



Statistiche OpenCUP¹⁰

Data	Visitatori unici	Visite
2025-01	14.232	21.875
2025-02	15.130	23.558
2025-03	16.051	25.265
2025-04	15.671	24.203
2025-05	17.541	26.808
2025-06	16.473	25.316

Con riferimento alle principali funzionalità operative di *OpenCUP*, si rimanda ai precedenti Rapporti semestrali, l'ultimo dei quali relativo al secondo semestre 2024 (Cfr. delibera CIPRESS 27 Marzo 2025, n. 16 [https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/16-27-marzo-2025/](https://ricerca.delibere.programmazioneeconomica.gov.it/16-27-marzo-2025/)).

2.6 Attività formative per gli utenti CUP

Nel corso del semestre in esame è proseguita la collaborazione tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) – Dipartimento Economia e Finanza (DiEF) e il DIPE. In tale ambito, nel mese di aprile si è svolta la prima edizione 2025 del corso “Il Codice Unico di Progetto (CUP) – Generazione e utilizzo”, realizzata grazie al contributo congiunto di docenti della SNA e di dirigenti e funzionari del DIPE e del personale di INVITALIA. Il percorso formativo si è articolato in tre giornate, tenutesi il 10, l'11 e il 14 aprile 2025.

Il corso ha posto al centro l'importanza del Codice Unico di Progetto quale strumento imprescindibile per assicurare trasparenza e tracciabilità nell'ambito degli investimenti pubblici. Sono state approfondite le procedure di generazione, gestione e chiusura dei CUP, nonché il quadro normativo di riferimento che disciplina il codice stesso. I partecipanti hanno potuto acquisire competenze operative finalizzate a una gestione corretta ed efficace dei progetti di investimento, con particolare attenzione al monitoraggio appropriato della spesa pubblica.

L'iniziativa è stata rivolta principalmente a dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel conto economico consolidato, nonché a titolari di progetti di ricerca finanziati anche parzialmente con risorse pubbliche e a responsabili di iniziative realizzate in regime di partenariato pubblico-privato (PPP).

¹⁰ Fonte: Statistiche del sito [web opencup.gov.it](http://web.opencup.gov.it).

I visitatori *unici* rappresentano il numero di utenti distinti che visitano un sito *web* in un determinato periodo di tempo, indipendentemente da quante volte gli stessi accedono nello stesso periodo. Le visite totali contano gli accessi complessivamente per ogni singola sessione.

Il numero di visitatori unici permette di misurare la portata effettiva e le dimensioni del pubblico.




3. Monitoraggio Grandi Opere (MGO)

3.1 La banca dati MGO

Durante il primo semestre 2025, nella banca dati MGO sono state inserite 14 nuove grandi opere, con un incremento di circa il 7,6% rispetto a quelle censite a fine 2024. Le infrastrutture risultano monitorate a partire dal protocollo operativo e dai successivi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

A fronte dei 199 protocolli operativi caricati al 30.06.2025, le Stazioni appaltanti hanno completato l'anagrafica per 144 opere.



Fonte: sistema MGO (DIPE), al 30 giugno 2025

Nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, il valore complessivo del costo del progetto, che rappresenta l'imputazione che la Stazione appaltante titolare dell'intervento effettua in via programmatrice sul sistema all'atto di generazione del CUP, ha segnato una crescita di oltre 6,3 mld rispetto al valore segnato a fine 2024: lo *stock* in banca dati al 30.06.2025 è pari a circa 108,7 mld di euro.

Questi i dati di sintesi (*stock*) alla fine del primo semestre 2025.

MGO: cruscotto infografica al 30 giugno 2025

CUP		Anagrafica della Filiera		Flussi Finanziari	
Cup	199 CUP TOTALI		23.998 IMPRESSE TOTALI		16.356 IDAN MOVIMENTATI MONITORATI
144 con anagrafica	142 completi (protocollo, anagrafica, movimenti)	n° 76.340	contratti	n° 3.230.064	- € 126 Mld movimenti addebito
199 con protocollo	55 con protocollo no anagrafica	n° 28.734	IBAN	n° 1.352.653	- € 114 Mld movimenti accredito
183 con movimenti	183 con protocollo e movimenti			n° 2.443.420	- € 226 Mld bonifici (movimenti)
				n° 1.289.599	- € 60 Mld bonifici (costi)


Fonte: sistema MGO (DIPE)

Analizzando la distribuzione sul territorio nazionale delle grandi opere monitorate, con dati aggiornati sempre a giugno 2025, si nota che quasi la metà delle opere (46%) è localizzata nelle Regioni nel Nord. Risultano comunque numerose anche le opere presenti



nelle Regioni del Sud e nelle Isole. In particolare, la Regione Siciliana, con 20 grandi opere, da sola rappresenta circa l'11% dei progetti rilevati su base nazionale.


Ripartizione Grandi Opere in MGO per area geografica



Fonte: sistema MGO (DIPE), 30 giugno 2025

Ripartizione Grandi Opere in MGO per Regione (*)


Regione	N° CUP
ABRUZZO	3
BASILICATA	3
CALABRIA	12
CAMPANIA	4
EMILIA-ROMAGNA	2
FRIULI-VENEZIA GIULIA	20
LAZIO	15
LIGURIA	6
LOMBARDIA	25
MARCHE	2
MOLISE	1
PIEMONTE	13
PUGLIA	5
SARDEGNA	5
SICILIA	20
TOSCANA	6
TRENTINO-ALTO ADIGE	3
UMBRIA	1
VENETO	16
MULTILOCALIZZATO	23



(*) non sono rappresentate nel grafico le grandi opere multi-localizzate

Fonte: sistema MGO (DIPE), 30 giugno 2025

Analizzando le opere in base al settore di attività, si rileva che le grandi opere riguardano quasi esclusivamente progetti classificabili nel settore delle “infrastrutture di trasporto”, che rappresentano il 97% del totale in termini numerici e il 98,8% in termini di costo.



La successiva tabella classifica le opere per settore e sottosettore.

Ripartizione Grandi Opere in MGO per settore e sottosettore (valori assoluti e in %)

Settore	Sotto-Settore	Numero di CUP	Numero di CUP (%)	Costo Progetto	Costo Progetto (%)
INFRASTRUTTURE AMBIENTALE E RISORSE IDRICHE	RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	2	1,0%	82.770.000,00	0,1%
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	1	0,5%	877.000.000,00	0,8%
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		193	97,0%	107.334.321.438,00	98,8%
	FERROVIE	57	28,6%	63.095.990.234,00	58,1%
	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	34	17,1%	6.363.165.351,00	5,9%
	STRADALI	82	41,2%	28.333.228.218,00	26,1%
	TRASPORTO URBANO	20	10,1%	9.541.937.635,00	8,8%
INFRASTRUTTURE SOCIALI		3	1,5%	386.555.000,00	0,4%
	GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE	1	0,5%	355.000.000,00	0,3%
	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	2	1,0%	31.555.000,00	0,0%
Totale complessivo		199	100,0%	108.680.646.438,00	100,0%

Fonte: sistema MGO (DIPE), 30 giugno 2025

Nello specifico, vengono riportati di seguito grafici che indicano la ripartizione delle opere per settore di intervento (in percentuale sul numero di CUP e sul valore di costo progetto) e che dettagliano le grandi opere classificabili nel settore delle “infrastrutture di trasporto” per sottosettore: le opere stradali sono numericamente le più numerose (il 41,2% degli interventi di settore, per il 26,1% del costo di progetto), mentre le opere ferroviarie (che rappresentano il 28,6% del totale degli interventi) sono quelle che muovono maggiori risorse economiche, assorbendo il 58,1% dei costi di progetto. Le infrastrutture per il trasporto urbano e quelle per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, coprono percentuali nettamente inferiori sia con riferimento alla numerosità dei progetti sia al loro valore.

Ripartizione opere in MGO per settore e dettaglio delle Infrastrutture di trasporto per sottosettore (n. di CUP in valori %)



Fonte: sistema MGO e sistema CUP (DIPE), 30 giugno 2025



Ripartizione opere in MGO per settore e dettaglio delle Infrastrutture di trasporto per sottosettore (costo di progetto in valori %)



Fonte: sistema MGO e sistema CUP (DIPE), 30 giugno 2025

Dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 sono state caricate in MGO 6 nuove Stazioni appaltanti, 1.924 imprese (+8%), 6.661 contratti (+8,7%) e 2.319 conti correnti bancari/postali in anagrafica (+8,1%).

Nello stesso periodo, sono stati movimentati flussi finanziari pari a circa 12 miliardi di euro, tra operazioni di addebito e di accredito.

Al 30 giugno 2025 risultavano attive, al netto delle utenze dismesse, disattivate ed eliminate, 478 tra utenze “controllore e alimentatore” comprensive delle utenze di supervisione destinate alle strutture investigative. Le utenze risultano pari, pertanto, a una media di oltre 2,4 per ciascuna grande opera monitorata.

Il lavoro svolto dal DIPE, con l’ausilio di INVITALIA e del partner tecnologico Sogei, si è sostanziato in una costante assistenza a tutti i soggetti interessati al monitoraggio delle grandi opere.

Nel corso del primo semestre 2025 il DIPE ha:

- provveduto alla risoluzione di 98 problematiche tecniche;
- fornito 131 chiarimenti su quesiti;
- effettuato 28 operazioni di caricamento in filiera;
- eseguito 26 attività di assistenza agli utenti nelle operazioni di caricamento dei dati in filiera *etc.*

Nello stesso periodo vi è stato un costante supporto a favore delle Stazioni appaltanti, in particolare in merito a:

- concessione delle credenziali di accesso alla banca dati MGO;
- risoluzione di problemi di *login* e di accesso in generale al sistema;
- caricamento delle anagrafiche dei soggetti rientranti nella filiera delle imprese;
- caricamento dei protocolli operativi nella banca-dati MGO.

3.2 Le opere monitorate ricadenti nel PNRR

Come analisi ulteriore, viene eseguita l’identificazione di tutte le opere MGO che ricadono nel perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base




delle indicazioni definite su ciascun intervento dall'Amministrazione titolare dei programmi di investimento per lo stesso Piano.

Le figure riportate di seguito mostrano una serie di informazioni derivanti dal confronto tra i dati presenti nella banca dati MGO, nel sistema CUP e nella piattaforma ReGiS, di titolarità della RGS.

Il dato di base è ricavato sulla scorta delle indicazioni delle Stazioni appaltanti nella piattaforma ReGiS per il monitoraggio degli interventi e la rendicontazione ai fini del finanziamento PNRR.

Le grandi opere "PNRR" nel corso degli anni hanno visto una graduale crescita all'interno del perimetro MGO passando da 30 interventi rilevati a fine 2023 a 39 interventi a dicembre 2024 e arrivare al numero di 41 progetti alla metà del 2025, per un controvalore complessivo di 35,5 miliardi di euro.


A livello complessivo, il rapporto tra le opere MGO che rientrano nel *NextGenerationEU* e il totale di tutte le opere censite nel sistema MGO è pari al 21%.



Al 30 giugno 2025, nel perimetro del Piano, rientrano nel monitoraggio delle grandi opere prevalentemente gli interventi del settore trasportistico con 33 opere, di cui, primariamente, l'ambito ferroviario di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (32 CUP); a questi si aggiungono 7 opere nell'ambito infrastrutturale portuale di titolarità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale; infine, troviamo tra le grandi opere inserite nel perimetro PNRR il progetto per la realizzazione della linea del Sistema Intermedio a Rete (SIR) della città di Padova.



Opere MGO perimetro PNRR per classificazione Missione/Componente (in mln di euro)



Fonte: sistema MGO, sistema CUP ed elaborazioni DIPE su dati ReGiS, 30 giugno 2025

3.3 Monitoraggio dei XXV Giochi olimpici invernali

Con DPCM 8 settembre 2023 è stato approvato il Piano complessivo delle opere olimpiche invernali Milano Cortina 2026, predisposto dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (SIMICO), di cui agli Allegati 1 e 2 al suddetto decreto.

In particolare, nell'allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del decreto sopramenzionato e con ultimazione stimata, dal relativo cronoprogramma, entro il 31 dicembre 2025. Nell'allegato 2 sono riportate le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria, con ultimazione stimata dal relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

L'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha previsto l'introduzione di un apposito Protocollo-quadro che riprende alcuni contenuti del Protocollo-tipo di cui alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62, quale schema di accordo elaborato per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese e altre opere assimilate, e ha sottoposto le opere olimpiche e paralimpiche al monitoraggio finanziario rafforzato di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Con delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 51, recante "Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro", è stato stabilito che le opere rientranti nel perimetro del DPCM 8 settembre 2023 e gli interventi funzionali sono sottoposti a quanto stabilito dalla delibera CIPE 15/2015 e, quindi, anche al monitoraggio rafforzato.

Questa delibera del CIPESS, in attuazione del citato articolo 14, comma 6-bis, ha fornito la disciplina di dettaglio dei controlli antimafia a cui sono sottoposte le opere olimpiche e paralimpiche, contenuta in apposite linee guida approvate dal CCASIIP nella seduta del 30 maggio 2024.




In questo contesto, il DIPE fornisce alla Struttura per la prevenzione antimafia analisi specifiche relative alle opere incluse nel perimetro dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

A seguito degli interventi normativi prima citati e grazie alla collaborazione tra la Struttura per la prevenzione antimafia, il DIPE e le diverse Stazioni Appaltanti coinvolte, è stato avviato il monitoraggio degli interventi ricadenti nel perimetro dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Particolarmente intensa è stata l'attività istruttoria, grazie allo svolgimento di riunioni e confronti istituzionali che hanno consentito di approfondire tematiche di comune interesse e condividere le informazioni rilevanti. In virtù di tali attività, il numero degli interventi afferenti al programma dei Giochi è diminuito rispetto al precedente semestre, con un totale di 135; tra i motivi di questa diminuzione rientrano le scelte di alcune stazioni appaltanti che hanno deciso di non proseguire con la realizzazione di alcuni interventi.

Le opere ricadono in quattro territori regionali: Lombardia (39,3% del valore totale degli investimenti), Veneto (20%), Provincia autonoma di Trento (25,9%) e Provincia autonoma di Bolzano (14,1%). A questi si aggiunge l'intervento multiregionale della linea AV/AC Milano-Verona per la realizzazione della tratta Brescia-Verona che prevede l'attuazione, in maniera congiunta, all'interno delle Regioni Lombardia e Veneto (0,7%).

La localizzazione geografica delle opere, secondo il programma del solo DPCM 8 settembre 2023, è illustrata nel grafico seguente.




Fonte: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

3.4 Il protocollo MGO per l'opera Metro 4 di Milano

La linea M4 di Milano, soprannominata "Linea Blu", è la linea metropolitana della città meneghina che collega l'aeroporto di Linate con il centro e l'area ovest della città.

L'opera, individuata dal CUP B81I06000000003 generato in data 17 marzo 2006 per un controvalore di costo progetto iniziale pari a 1,82 miliardi di euro, riguarda l'intervento




per la realizzazione della “tratta funzionale San Cristoforo, Sforza, Policlinico, Linate aeroporto”.

L'intervento è stato inserito nel progetto C.A.P.A.C.I. (*Creation of Automated Procedure Against Criminal Infiltration in public contracts*) tra le “best practice” nella “Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla lotta alla corruzione in Italia”, presentata a Bruxelles il 3 febbraio 2014, per un monitoraggio più puntuale con il fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.

L'opera è stata ricompresa nel MGO attraverso la stipula, in data 10 aprile 2014, del “Protocollo operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo al progetto metropolitana M4 di Milano”, ai sensi della delibera CIPE n. 45 del 5 maggio 2011.

In data 3 febbraio 2017 è stato sottoscritto il “Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario relativo al Progetto Linea Metropolitana M4 di Milano”, conforme al modello di protocollo introdotto dalla delibera CIPE n. 15 del 28 gennaio 2015.

La figura che segue illustra lo schema della concessione in essere:



Con riferimento alle informazioni che sono state segnalate dalla Stazione appaltante, la linea metropolitana risulta operativa e il completamento delle opere, anche accessorie, è previsto che avvenga entro la fine dell'anno corrente.






Al 30 giugno 2025, nella banca-dati MGO con riferimento all'opera risultano coinvolte 883 imprese, per 2.493 contratti stipulati, e un volume di movimenti¹¹ finanziari totali pari a 345.588, per circa 18 miliardi di euro (come valore complessivo di transazioni in addebito e in accredito) nonché 171.648 bonifici pari a 16 miliardi di euro.

CUP		Anagrafica della Filiera		Flussi Finanziari	
Cup	1	883	771		
<small>CUP TOTALI</small>		<small>IMPRESE TOTALI</small>		<small>IBAN MOVIMENTATI MONITORATI</small>	
1 con anagrafica	1 completi (protocollo, anagrafica, movimenti)	n° 2.493 contratti		n° 275.595 - € 9 Mld	movimenti addebito
1 con protocollo	0 con protocollo no anagrafica	n° 1.056 IBAN		n° 69.993 - € 9 Mld	movimenti accredito
1 con movimenti	1 con protocollo e movimenti			n° 171.648 - € 16 Mld	bonifici (movimenti)
				n° 107.029 - € 5 Mld	bonifici (esiti)

Fonte: sistema MGO (DIPE)

L'intervento rientra tra le infrastrutture strategiche e prioritarie e risulta monitorato nel portale SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche), a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

¹¹ I movimenti includono, oltre ai bonifici, i trasferimenti e le transazioni con canali finanziari differenti, quali addebito per carta di credito, SDD, trasferimento alti importi ed erogazioni finanziamenti (via conti di tesoreria).




4. Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)

4.1 Il sistema MIP

Il sistema MIP ha come obiettivo principale quello di fornire al CIPESS e alle strutture amministrative coinvolte nella programmazione degli investimenti pubblici uno strumento efficace per monitorare l'avanzamento, sia procedurale sia finanziario, di una serie di iniziative complesse composte da molteplici interventi riconducibili alla categoria della "spesa per lo sviluppo".

La sua implementazione si basa sul rafforzamento e sulla stabilizzazione dei flussi informativi tra il MIP e le altre banche dati, in uso presso la Pubblica Amministrazione, sull'analisi da parte del DIPE dei decreti attuativi dei programmi di spesa finanziati da diverse fonti e su un dialogo costante con le Amministrazioni coinvolte, che in alcuni casi è stato formalizzato attraverso specifici protocolli.

La cosiddetta "Riforma del Sistema CUP" ha consolidato il principio di collegamento tra progetto (CUP) e programma di spesa, con l'obiettivo di consentire l'analisi del disegno attuativo del programma stesso e la sua articolazione quantitativa. Questo include la classificazione degli interventi finanziati per valore, tipologia, settore, durata media di attuazione, al fine di valutarne il grado di realizzazione e, ove opportuno, individuare gli elementi di successo della misura, potenzialmente replicabili in altri contesti.



Il DIPE ha sviluppato un sistema informativo integrato finalizzato a raccogliere e fornire dati sull'attuazione di specifiche politiche di sviluppo. L'obiettivo è quello di connettere i processi amministrativi di finanziamento degli interventi con le informazioni di monitoraggio relative agli esiti dei programmi di spesa, in particolare sotto il profilo dell'attuazione finanziaria. Questo consente di ottenere indicazioni utili su aspetti quali tempestività, efficacia, punti di forza, criticità *etc.*


Attraverso il sistema MIP è possibile generare informazioni che aiutano a comprendere i risultati concreti delle politiche di investimento adottate. Il monitoraggio svolto, inoltre, fornisce elementi per orientare le decisioni nella pianificazione futura delle risorse.

A partire dalle prime elaborazioni avviate alla fine del 2018, il DIPE ha intrapreso un percorso di evoluzione continua della piattaforma, con l'obiettivo di migliorarne la



capacità di risposta alle esigenze informative. Un passo importante è stato il collegamento, reso possibile grazie all'utilizzo del codice CUP, tra la banca dati di monitoraggio e le seguenti altre banche dati:

- Sistema CUP, di cui si è detto;
- BDAP-MOP della RGS, che raccoglie le segnalazioni delle Stazioni d'appalto sullo stato di attuazione delle opere pubbliche;
- BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) dell'ANAC, che accentra tutte le informazioni sui contratti pubblici (identificati dal CIG, Codice Identificativo di Gara);
- SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche) del Servizio Studi della Camera dei deputati, che raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento procedurale delle infrastrutture prioritarie;
- ReGiS, sviluppato dalla RGS, che è la piattaforma dove le Amministrazioni, centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali e i soggetti attuatori, operano per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.



Il MIP è in grado di restituire delle schede che consentono analisi sia di dettaglio sia sintetiche dei programmi di spesa monitorati e, mediante il raffronto con strumenti di *benchmark*, consente di ottenere ulteriori dati relativi ai programmi.

Le informazioni presenti nelle schede di monitoraggio sono arricchite con: base normativa, Amministrazione titolare, settore e finalità dell'investimento, finanziamento, elementi di analisi per l'avanzamento finanziario, istruttoria, erogazioni *etc.*

L'offerta informativa permette, in prospettiva, più ampie valorizzazioni dell'enorme patrimonio di dati in materia di spesa nazionale per investimenti pubblici, a beneficio dell'*accountability*.



4.2 I programmi di spesa degli interventi inseriti nel MIP

Il MIP, come già riferito, ha l'obiettivo del monitoraggio dell'attuazione di specifiche politiche di sviluppo. Tale sistema informativo integrato è concepito per connettere i processi amministrativi di finanziamento degli interventi con le informazioni relative all'attuazione finanziaria dei programmi di spesa, al fine di generare evidenze utili in tema di tempestività, efficacia, punti di forza ed eventuali criticità.

Attraverso il sistema MIP, è possibile disporre di dati e analisi funzionali alla valutazione degli esiti delle politiche di investimento e per la pianificazione futura delle risorse pubbliche.

Infografica Sistema MIP



Fonte: sistema MIP (DIPE)

Il monitoraggio è articolato per ambito, Amministrazione titolare ed esercizio finanziario.

Per ciascun programma di spesa monitorato è data evidenza circa:

- la fase di realizzazione (procedurale e finanziaria) in cui si trova il progetto, con i CIG di riferimento (informazione necessaria se il progetto è realizzato con più appalti);
- i pagamenti per comprendere lo stato di avanzamento della spesa, derivanti dalle segnalazioni sul sistema BDAP da parte dei soggetti titolari di ciascun intervento e/o dai mandati automatici di pagamento registrati sul c/tesoreria nel sistema SIOPE/SIOPE+;
- il quadro economico-finanziario e le sue variazioni, con l'indicazione delle fonti di copertura;
- l'iter delle fasi di esecuzione dell'intervento;
- le informazioni di avanzamento finanziario, riprese dalle schede di monitoraggio di ReGiS misure/componenti e investimento e dagli *opendata* presenti nel Catalogo *Open Data* del portale *Italia Domani*, per l'aggiornamento delle schede informative del MIP.

Nel primo semestre 2025, il DIPE ha sottoposto a monitoraggio 38 programmi di spesa, che sono elencati nella tabella che segue. Ognuno di questi programmi/atti di finanziamento, corredati dalla lista (CUP) dei progetti finanziati, opera generalmente su una linea di finanziamento in essere in uno specifico periodo/esercizio di riferimento.



La tabella seguente, che è stata suddivisa per ambito/macroarea (*spese a favore dei Comuni; spese per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico e spese nel settore idrico*), riporta le informazioni di sintesi dei programmi di spesa monitorati dal DIPE.

*Programmi di spesa monitorati dal DIPE
(a) a favore dei Comuni*

Amministrazione responsabile	Descrizione del programma/assegnazione risorse	Periodo di riferimento	Data di efficacia dei finanziamenti	Dotazione finanziaria (euro)	Risorse a valere
PROGRAMMI DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI					
Ministero Interno	Contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 853-861 (LB2018)	2018	13-apr-2018	150.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2019	6-mar-2019	297.350.427,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2020	30-dic-2019	400.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi ai piccoli comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 107-114 (LB2019)	2019	10-gen-2019	400.000.000,00	ORDINARIE
MISE (oggi MIMIT)	Contributi ai comuni per l'efficiamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30	2019	14-mag-2019	500.000.000,00	Fondo Sviluppo e Coesione
Ministero Interno	Contributi ai comuni per l'efficiamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 (LB2020)	2020	17-gen-2020	500.000.000,00	ORDINARIE
		2021	1-gen-2021	1.000.000.000,00	ORDINARIE
		2022	1-gen-2022	500.000.000,00	ORDINARIE
		2023	1-gen-2023	500.000.000,00	ORDINARIE
		2024	1-gen-2024	500.000.000,00	ORDINARIE
MISE (oggi MIMIT)	Contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per l'efficiamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-bis	2020	11-lug-2020	37.500.000,00	ORDINARIE
2021		5-feb-2021	160.000.000,00	ORDINARIE	
2022		18-gen-2022	167.999.986,68	ORDINARIE	
2023		20-gen-2023	167.999.992,60	ORDINARIE	
2024		1-feb-2024	117.999.998,18	ORDINARIE	
Ministero Interno	Contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per l'efficiamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-ter	2020	15-gen-2020	22.500.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 139 (LB2018)	2021	23-feb-2021	3.621.253.535,73	ORDINARIE
		2022	18-lug-2022	448.580.224,51	ORDINARIE
		2023	19-mag-2023	1.347.937.865,43	ORDINARIE
Ministero Interno	Piani urbani integrati, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 21	2022-2026	29-mar-2022	2.703.800.000,00	PNRR+ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA) per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici per un miglioramento della qualità delle abitazioni - progetti ordinari	2022-2026	16-dic-2021	2.161.453.067,71	PNRR
Ministero Infrastrutture	Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA) per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici per un miglioramento della qualità delle abitazioni - progetti pilota	2022-2026	24-ago-2022	655.307.959,24	PNRR
Ministero Interno	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana per comuni fino a 15mila abitanti, legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 534 e ss., (LB2022)	2022	28-ott-2022	300.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 42	2021-2026	1-gen-2022	4.200.000.000,00	PNRR+ORDINARIE

(b) per il dissesto idro-geologico

Amministrazione responsabile	Descrizione del programma/assegnazione risorse	Periodo di riferimento	Data di efficacia dei finanziamenti	Dotazione finanziaria (euro)	Risorse a valere
PROGRAMMI DI SPESA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO O DI SITUAZIONI DI DISSESTO IDRO-GEOLOGICO					
Ministero Ambiente	Piano Stralcio Dissesto Ambiente 2019, delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35	2019	12-ago-2019	315.119.117,00	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Piano Operativo Ambiente, Linea di azione 1.1.1., «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 55, 22 dicembre 2017, n. 99, 28 febbraio 2018, n. 11, 21 marzo 2018, n. 31, dPCM 20 dicembre 2019	2019	18-gen-2020	361.896.975,00	Fondo Sviluppo e Coesione
Dipartimento Protezione Civile	DPC - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 24-quater	2019 - 2020	23-ott-2018	524.600.000,00	ORDINARIE
Dipartimento Protezione Civile	DPC - Contributi per gli investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico - piani dei commissari, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1028-1029	2019	30-dic-2018	800.000.000,00	ORDINARIE
		2020	30-dic-2018	900.000.000,00	ORDINARIE
		2021	30-dic-2018	900.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Piano Stralcio Rischio Idrogeologico 2020, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 54, comma 2	2020	1-dic-2020	262.107.362,63	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Programmazione delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 7 comma	2021	6-nov-2021	303.089.086,89	ORDINARIE
		2022	21-feb-2023	349.124.034,29	ORDINARIE



(c) nel settore idrico

Amministrazione responsabile	Descrizione del programma/assegnazione risorse	Periodo di riferimento	Data di efficacia dei finanziamenti	Dotazione finanziaria (euro)	Risorse a valere
PROGRAMMI DI SPESA NEL SETTORE IDRICO					
Ministero Infrastrutture	Piano Nazionale Idrico, Piano Straordinario Invasi, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 523 (LB2018)	2018 - 2022	20-mar-2019	250.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Piano Nazionale Idrico, Piano Stralcio sezione Invasi 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516 (LB2018)	2019 - 2029	26-giu-2019	260.000.000,00	ORDINARIE
ARERA	Piano Nazionale Idrico, Primo Stralcio sezione Acquedotti 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516-525 (LB2018)	2019 - 2020	26-set-2019	80.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Interventi finalizzati all'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico e della resilienza dell'infrastruttura idrica. Linea di Investimento 4.1, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.1	2022-2026	3-gen-2022	2.000.000.000,00	PNRR
Ministero Infrastrutture	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua. Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2	2022-2026	24-ago-2022	1.924.000.000,00	PNRR

Le informazioni sul monitoraggio dei programmi di spesa, come prima raggruppati, vengono rappresentate nella parte seguente con un *focus* di dettaglio.

a) Programmi di spesa a favore dei Comuni

Il nostro Paese è caratterizzato da poche grandi Città e da tanti Comuni medio-piccoli e piccoli.

Secondo i dati di fonte ISTAT (aggiornati al 1° gennaio 2025), in Italia ci sono 7.896 Comuni, di cui solo 136 Comuni hanno una popolazione superiore ai 50.000 abitanti (1,72%), 2.238 Comuni rientrano nella fascia tra 5.000 e 50.000 abitanti (28,34%), mentre la maggior parte sono i Comuni con meno di 5.000 abitanti (5.522 Comuni, pari al 69,93% del totale). Di questi ultimi poi, ben 2.027 Comuni (25,67% del totale), di cui molti in zone rurali o montane, non arrivano a mille abitanti.

Questa distribuzione evidenzia come la maggior parte dei comuni italiani sia di piccole dimensioni, con una forte frammentazione territoriale, mentre i comuni più grandi rappresentano una quota molto ridotta, pur concentrando una parte significativa della popolazione.

La finalità specifica dei programmi di spesa rientranti in questo ambito è quella di aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme di interventi nelle aree urbane “minori” per popolazione residente, che riguardano la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture sociali, quali le scuole, gli ospedali *etc.* nonché l’efficientamento energetico.


I progetti (identificati dal CUP), relativi a questo ambito di spesa, monitorati nel Sistema MIP sono oltre 80mila, per un controvalore di finanziamento totale pari a 23,4 mld di euro di cui, a valere sulle misure monitorate, quasi 20,5 mld.

Il grafico di seguito espone la distribuzione in percentuale del finanziamento pubblico e dell’avanzamento finanziario, per classe di valore, nell’ambito dei *programmi di spesa a favore dei Comuni*.

Complessivamente, i pagamenti accertati, determinati dalle segnalazioni delle Stazioni appaltanti nelle banche dati di monitoraggio ovvero tramite i mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE e SIOPE+, valgono quasi 7,5 miliardi di euro (31,9% di avanzamento finanziario accertato).



Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti a favore dei Comuni



Fonte: sistema MIP (DIPE)

b) Programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico

Per rischio idrogeologico e dissesto idrogeologico si intendono tutte quelle condizioni di instabilità del territorio che, a causa di fenomeni naturali e della morfologia del suolo, possono determinare danni significativi a persone, beni, infrastrutture e attività economiche.


Il territorio italiano è storicamente esposto a eventi alluvionali e franosi che si verificano con frequenza e regolarità, imponendo una costante attenzione alla programmazione e all'attuazione degli interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi.

L'analisi dello stato di avanzamento della programmazione in questo ambito rappresenta uno strumento essenziale per migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche, consentendo di individuare tempestivamente eventuali criticità.

Il Sistema MIP consente il monitoraggio di circa 12mila progetti, identificati tramite CUP, per un valore complessivo di finanziamenti pari a quasi 7,2 miliardi di euro, di cui 4,8 miliardi riferiti specificatamente a valore sulle misure monitorate. Tali dati costituiscono una base conoscitiva fondamentale per la valutazione dell'efficacia degli interventi e per la definizione di strategie di intervento sempre più mirate e coordinate.


Il grafico di seguito espone la distribuzione in percentuale del finanziamento pubblico e dell'avanzamento finanziario, per classe di valore, nell'ambito dei *programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico*.

Complessivamente, i pagamenti accertati, determinati dalle segnalazioni delle Stazioni appaltanti nelle banche dati di monitoraggio ovvero tramite i mandati di pagamento



c/Tesoreria SIOPE e SIOPE+, valgono quasi 2,9 miliardi di euro (40,2% di avanzamento finanziario accertato).

Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti per la mitigazione del rischio idro-geologico



Fonte: sistema MIP (DIPE)


c) Programmi di spesa nel settore idrico

Il settore idrico integrato rappresenta uno degli ambiti strategici di maggiore rilevanza e attenzione nel contesto nazionale.

La crescente frequenza di eventi critici registrati negli ultimi anni ha evidenziato la necessità di una riflessione approfondita sulla reale resilienza del sistema idrico nazionale. Il progressivo aumento delle temperature globali, i fenomeni di desertificazione, il cambiamento climatico e la pressione demografica concentrata in specifiche aree del Paese stanno imponendo una revisione delle modalità di gestione, distribuzione e conservazione della risorsa idrica.

In tale contesto, risulta prioritario garantire un monitoraggio costante dell'impiego delle risorse nel settore idrico, al fine di verificare la coerenza delle azioni intraprese con gli obiettivi programmati e, ove necessario, individuare e attuare misure correttive. La riduzione delle perdite lungo la filiera, dalla captazione alla distribuzione finale, costituisce un elemento centrale per assicurare la sostenibilità e l'efficienza del sistema.

In tema di Programmi di spesa nel settore idrico sono state consultate le seguenti fonti: il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, fra gli altri, ha riprogrammato risorse del Piano *ex lege* 205/2017.




I progetti, identificati dal CUP, che sono stati fatti rientrare nel corso del semestre appena concluso in questo ambito di spesa, monitorati nel Sistema MIP sono 382, per un controvalore di finanziamento totale pari a quasi 7,3 mld di euro, di cui, a valere sulle misure monitorate, quasi 4,4 mld.

Il grafico di seguito espone la distribuzione in percentuale del finanziamento pubblico e dell'avanzamento finanziario, per classe di valore, nell'ambito dei *programmi di spesa nel settore idrico*.

Complessivamente, i pagamenti accertati, determinati dalle segnalazioni delle Stazioni appaltanti nelle banche dati di monitoraggio ovvero tramite i mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE e SIOPE+, valgono oltre 2,1 miliardi di euro (29,5% di avanzamento finanziario accertato).

Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti nel settore idrico




Fonte: sistema MIP (DIPE)

Gli interventi autorizzati da tutte le misure che rientrano nel sistema MIP sono complessivamente pari a 92.531 (+2,4mila rispetto al secondo semestre 2024), per un finanziamento totale di 37,8 mld di euro (+4,4 mld circa rispetto al semestre precedente).

Risultano censiti e monitorati 80.465 interventi (pari a circa l'87% del totale dei progetti censiti sul MIP) che corrispondono a importi assegnati dalle misure a valere sugli interventi per oltre 29,6 mld di euro (circa +4,4 mld rispetto al 31/12/2024).

Nel seguito vengono illustrati i risultati emersi dall'analisi dei dati di monitoraggio in merito allo stato di avanzamento finanziario complessivo dei programmi di spesa e delle sue articolazioni secondo le dimensioni: classi di finanziamento degli interventi e tipologia di intervento.



Nelle tabelle/grafici che seguono è rappresentata in sintesi l'evoluzione dei dati MIP per i suddetti programmi di spesa, indicando il numero dei progetti, il costo complessivo, i dati di finanziamento, la quota di finanziamento e i valori di avanzamento finanziario.

I pagamenti complessivi effettuati, come risultanti nella BDAP-MOP, dalle segnalazioni registrate in ReGiS (come espone negli *opendata* del portale sul PNRR di Italia Domani) e dai mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE/SIOPE+, ammontano a quasi 12,5 mld di euro (+1,8 mld sul valore accertato al secondo semestre 2024).

Quest'ultimo importo è quello risultante dalle segnalazioni che i soggetti attuatori, deputati all'aggiornamento dei dati di monitoraggio, effettuano sui predetti sistemi. Le tabelle che seguono riportano il valore segnalato nelle banche dati di monitoraggio e non tengono conto di eventuali scostamenti rispetto ai pagamenti effettivamente sostenuti dalle Stazioni appaltanti e, pertanto, i livelli di pagamento monitorati potrebbero essere suscettibili di rivalutazioni.

Nel primo semestre 2025 si è registrato l'aumento di quasi il 3% degli interventi monitorati.

L'avanzamento finanziario, inoltre, risulta sensibilmente migliorato rispetto al dato segnalato nel precedente Rapporto di dicembre 2024.

L'avanzamento finanziario complessivo dei programmi di spesa viene riassunto dal rapporto percentuale fra l'importo della spesa effettuata per la realizzazione degli interventi (identificato, come già detto, dai pagamenti effettuati risultanti nella BDAP-MOP, dalle segnalazioni registrate in ReGiS, come espone negli *opendata* del portale sul PNRR di *Italia Domani*, e dai mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE/SIOPE+) e il complesso delle risorse finanziarie assegnate agli stessi (Cfr. colonna F/B delle tabelle "monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario").

Considerando l'articolazione per programmi di spesa, le tabelle rappresentate di seguito espongono i dati di sintesi che il sistema MIP ha permesso di evidenziare.

Tipologia programma di spesa - monitoraggio attuativo: misura, progetti e finanziamenti

Tipologia Programma di spesa	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/A)	(E)	(E/B)
	Interventi	Finanziamento totale interventi	Media del finanziamento	di cui: a valere sulla misura	Interventi monitorati	Interventi monitorati su totale	Valore progetti monitorati	Progetti monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro	%
1-Comuni	80.352	23.360.562.301,83	290.727,83	20.458.818.254,66	70.275	87,46	19.966.661.541,54	85,47
2-Idrico	382	7.269.032.049,34	19.028.879,71	4.367.523.239,41	344	90,05	5.896.492.798,84	81,12
3-Dissesto idrogeologico	11.797	7.176.304.283,78	608.316,04	4.801.854.503,07	9.846	83,46	6.393.554.148,34	89,09
Totale complessivo	92.531	37.805.898.634,96	408.575,49	29.628.195.997,14	80.465	86,96	32.256.708.488,73	85,32

Fonte: sistema MIP (DIPE)

Il dissesto idrogeologico continua, anche nel semestre in esame, a rappresentare l'ambito di spesa con un più rapido avanzamento finanziario (un accertato di oltre il 40%), confermando l'aspetto di urgenza e della immediata cantierabilità degli interventi in argomento.



Tipologia di programma di spesa - monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario

Tipologia Programma di spesa	(F)	(H)	(F/B)
	Pagamenti accertati (1)	Tempi trascorsi da inizio intervento - media ponderata (3)	Avanzamento finanziario accertato MIN
	euro	tempo/anni	%
1-Comuni	7.452.671.885,57	3,5	31,9
2-Idrico	2.143.365.235,34	5,2	29,5
3-DissestoIdrogeologico	2.886.041.599,23	5,0	40,2
Totale complessivo	12.482.078.720,14	4,0	33,0

Fonte: sistema MIP (DIPE)

Le tabelle seguenti raffigurano, inoltre, come siano suddivisi gli interventi che rientrano nel MIP a seconda della loro tipologia (circa il 93% dei CUP rappresenta progetti di manutenzione straordinaria, ossia interventi su infrastrutture già esistenti, mentre il 6% dei CUP sono relativi a nuove realizzazioni oppure ampliamento di infrastrutture) e gli avanzamenti finanziari.

Tipologia di intervento - monitoraggio attuativo: misura, progetti e finanziamenti

Articolazione per tipologia di intervento	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/A)	(E)	(E/B)
	Interventi	Finanziamento totale interventi	Media del finanziamento	di cui: a valere sulla misura	Interventi monitorati	Interventi monitorati su totale	Valore progetti monitorati	Progetti monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro	%
MANUTENZIONE E ALTRO	86.007	28.108.476.667,92	326.816,15	22.734.841.963,53	74.526	86,65	23.600.916.559,70	83,96
NUOVA REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO	5.567	7.691.918.653,25	1.381.699,06	5.279.229.470,33	5.266	94,59	7.021.037.021,42	91,28
PROGETTAZIONE	204	567.116.943,30	2.779.985,02	392.305.253,79	130	63,73	525.841.306,81	92,72
Totale complessivo	92.531	37.805.898.634,96	408.575,49	29.628.195.997,14	80.465	86,96	32.256.708.488,73	85,32

Fonte: sistema MIP (DIPE)

Tipologia di intervento - monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario

Articolazione per tipologia di intervento	(F)	(H)	(F/B)
	Pagamenti accertati (1)	Tempi trascorsi da inizio intervento - media ponderata (3)	Avanzamento finanziario accertato MIN
	euro	tempo/anni	%
MANUTENZIONE E ALTRO	9.786.791.193,26	4,0	34,8
NUOVA REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO	2.386.305.688,24	4,1	31,0
PROGETTAZIONE	196.324.665,32	5,8	34,6
Totale complessivo	12.482.078.720,14	4,0	33,0

Fonte: sistema MIP (DIPE)

L'analisi comparativa dell'avanzamento finanziario dei programmi di spesa è cruciale per identificare i fattori di successo e di debolezza.

Per maggiori dettagli si rimanda alle considerazioni presenti nei precedenti Rapporti semestrali di monitoraggio.

4.3 Focus sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

Nell'ambito dei Giochi olimpici invernali, il DIPE, attraverso il sistema MIP, persegue l'obiettivo di fornire informazioni aggiornate e dettagliate per l'elaborazione di *report* sullo stato di avanzamento degli interventi riconducibili all'evento.

Il DPCM 8 settembre 2023, di cui si è parlato nel capitolo 3 di questo Rapporto, ha definito, in prima battuta, il "*Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina*" con il quale vengono individuati gli interventi, di impiantistica sportiva e infrastrutturale,



che i Soggetti attuatori devono implementare per la realizzazione dei giochi invernali olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

Le opere rientranti nel perimetro Milano-Cortina sono state aggiornate con successiva integrazione dalle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 dicembre 2020 e dal costante confronto con la Struttura per la prevenzione antimafia e tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione degli interventi.

Al 30 giugno 2025, l'identificazione del complesso delle opere infrastrutturali, *lato sensu*, relative all'evento ha portato all'individuazione di un totale di 135 progetti. Il perimetro in esame in questo Report non è confrontabile con quello di altre fonti perché nel documento si è ampliato il perimetro di monitoraggio al fine di tener conto di tutti gli interventi con ricadute sul territorio.


La tabella elenca le opere in argomento contenute negli allegati di tutti gli attuali decreti attuativi e derivanti dalle segnalazioni delle stazioni appaltanti, sulla base del relativo costo progetto, secondo l'imputazione del Soggetto titolare del progetto sul Sistema CUP.

FORTE	N° OPERE	COSTO PROGETTO (mln di euro)
DPCM 8.09.2023	91	2.256,92
Decreto MIT 7 dicembre 2020	21	5.063,47
DGR Lombardia n° XII / 2016	1	9,06
Opere funzionali MilCo26	16	747,92
Segnalazioni dalle stazioni appaltanti	6	540,70
	135	8.618,07

Il DIPE ha effettuato una ricognizione delle opere finalizzata all'individuazione e ottimizzazione delle informazioni. Per le 135 opere prima menzionate, il costo complessivo degli interventi ammonta a 8.618.072.071,00 euro, mentre l'importo pubblico finanziato risulta di 7.742.602.071,00 euro¹².

Gli interventi sono localizzati nelle due Regioni della Lombardia e del Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. A questi si aggiunge l'intervento multiregionale della linea AV/AC Milano-Verona per la realizzazione della tratta Brescia-Verona che prevede l'attuazione, in maniera congiunta, all'interno delle Regioni Lombardia e Veneto.

¹² Il dato è relativo alle imputazioni sul sistema CUP, per valore di costo progetto e di finanziamento pubblico, dal soggetto titolare di ciascun intervento.




REGIONE/P.A.	% CUP	COSTO COMPLESSIVO (mln di euro)
Lombardia	39,3%	4.118,47
Lombardia-Veneto	0,7%	4,72
Provincia Autonoma di Bolzano	14,1%	848,75
Provincia Autonoma di Trento	25,9%	379,84
Veneto	20,0%	3.266,29
TOTALE	100,0%	8.618,07

L'attività del DIPE si concentra nel fornire informazioni sull'attuazione del complesso delle opere anche tramite il confronto con i soggetti coinvolti.

La metodologia di raccolta dei dati è consistita nella ricognizione e identificazione degli interventi e, per ciascuno di essi, attraverso la chiave di accesso del CUP, sono state integrate le informazioni con le banche dati CUP, BDAP-MOP, SIOPE, BDNCP e ReGiS, al fine di sviluppare schede di monitoraggio attuativo.

Dal sistema CUP risulta che, sui 135 interventi in fase di attuazione, il 62,2% riguarda le infrastrutture di trasporto, il 35,6% le infrastrutture sociali, l'1,5% le infrastrutture ambientali e le risorse idriche, mentre il restante 0,7% è destinato ai servizi per la pubblica amministrazione e la collettività.



Fonte: sistema CUP (DIPE)


Per categoria di intervento, il numero di CUP e il valore totale di costo programmatico dell'ambito strade (che include le linee stradali extraurbane) rappresentano la percentuale più rilevante. Gli impianti sportivi rappresentano circa il 25,19% del numero di interventi attivi (n. CUP) contro un costo del 5,99% sul totale degli impegni.



CATEGORIE INTERVENTO	% DEGLI INTERVENTI	% COSTO COMPLESSIVO
Impianti sportivi	25,19%	5,99%
Linee ferroviarie	11,85%	16,61%
Strade	42,22%	51,81%
Altre infrastrutture - strutture	12,59%	1,64%
Mobilità urbana	2,22%	23,19%
Edilizia e cultura	5,93%	0,76 %
	100,0%	100,0%

Le tre figure che seguono illustrano, rispettivamente, la ripartizione geografica delle opere infrastrutturali connesse ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, suddivise per settore di intervento, costo complessivo e valore dei pagamenti accertati. I dati rappresentati si riferiscono ai singoli progetti identificati e mappati attraverso i CUP, rientranti nel perimetro di analisi delle opere infrastrutturali collegate all'evento, aggiornato alla metà del 2025.


Opere Olimpiadi Milano Cortina 2026, distribuzione territoriale per settore di intervento



Fonte: DIPE (30/06/2025)




Opere Olimpiadi Milano Cortina 2026, distribuzione territoriale per costo dell'opera



Fonte: DIPE (30/06/2025)

Opere Olimpiadi Milano Cortina 2026, distribuzione territoriale dei pagamenti accertati



Fonte: DIPE (30/06/2025)



Per garantire un lavoro accurato e completo, idoneo a consentire un controllo centralizzato e puntuale di tutte le attività connesse, è stata realizzata una piattaforma digitale dedicata alla gestione dei codici unici di progetto relativi alle opere incluse nel perimetro delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Il sistema, concepito come sito *web* ad accesso riservato, consente di raccogliere, organizzare e monitorare in modo strutturato le informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti secondo *standard*, così da assicurare uniformità, correttezza e qualità dei dati gestiti.

A supporto delle attività di inserimento sono stati organizzati incontri tecnici con i soggetti che ne hanno fatto richiesta, fornendo chiarimenti operativi e mantenendo la disponibilità costante a rispondere a ulteriori esigenze, così da assicurare l'adozione uniforme delle procedure.

La piattaforma accoglie al suo interno le informazioni relative ai contratti, ai flussi finanziari e ai protocolli operativi connessi ai codici unici di progetto, consentendo di avere un quadro organico e verificabile dell'andamento delle opere.

L'accesso al sistema è stato, inoltre, fornito alle autorità competenti, con specifico rilascio di credenziali anonime alle Prefetture territorialmente competenti, ai Gruppi Interforze e alla Direzione Investigativa Antimafia per effettuare verifiche in tempo reale.

La piattaforma consente la gestione e il monitoraggio finanziario rafforzato di un volume significativo di dati relativi ai progetti per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

4.3. Focus sulle opere dei Commissari straordinari

Il DIPE ha proseguito l'attività di monitoraggio delle opere affidate ai Commissari straordinari. Questi interventi sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da particolari difficoltà esecutive o attuative *etc.*

Come è noto, il quadro normativo assegna maggiori poteri ai Commissari straordinari, permettendo di operare in deroga ad alcune disposizioni di legge.

Con la premessa che i dati riportati in questa sezione del Rapporto non sono confrontabili con quelli resi disponibili nel portale *OsservaCantieri* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)¹³, la raccolta dei dati attuata dal DIPE è consistita nella ricognizione delle informazioni di cui ai decreti di individuazione delle opere commissariate e, su ognuna di essa, mediante la chiave di accesso del CUP e l'interoperabilità dei sistemi a disposizione del DIPE, si sono integrate le informazioni di diverse banche dati (CUP, BDAP-MOP, SIOPE, i CIG di ANAC e ReGiS).

¹³ Le informazioni riportate nel testo di questo paragrafo sono aggiornate 30 giugno 2025, sicché non sono comparabili con quelle fornite dal MIT-*OsservaCantieri* che sono aggiornate, invece, in tempo reale sulla base delle segnalazioni da parte dei vari Commissari. Peraltro, nel presente Rapporto sono contenuti ulteriori interventi (Cfr. oltre) e lo stesso ha a riferimento quanto presente nel corredo informativo dei CUP al momento della loro generazione.




In base ai dati di *OsservaCantieri*, risulta la situazione riportata nelle tabelle seguenti.

INFRASTRUTTURE - OPERE	Infrastrutture	Progetti (*)	Costo stimato	Finanziamenti disponibili
	n.	n.	(euro)	(euro)
Infrastrutture edilizia statale	22	57	1.400.116.792,09	936.607.237,99
Infrastrutture ferroviarie (**)	42	124	110.496.458.360,85	73.927.000.000,00
Infrastrutture idriche	12	22	3.407.519.942,26	1.458.538.797,26
Infrastrutture portuali	5	14	2.658.088.124,00	1.948.088.124,00
Infrastrutture stradali	32	190	27.629.426.308,37	11.735.822.086,42
Infrastrutture trasporto rapido di massa	3	13	8.414.658.700,97	4.397.098.058,35
TOTALE COMPLESSIVO	116	420	154.006.268.228,54	94.403.154.304,02

(*) un CUP può identificare anche più progetti

(**) Le Infrastrutture ferroviarie contengono i Cantieri parlanti

Fonte: MIT (22/07/2025)



Fonte: MIT (22/07/2025)

Tra le opere di cui alle precedenti tabelle sono stati inclusi i c.d. “cantieri parlanti”, ossia il programma di iniziativa del Gruppo FS Italiane (RFI e Italferr) sviluppato in collaborazione con il MIT, per dare “voce” a ulteriori Opere Strategiche. È da precisare che il numero dei progetti esposti nelle tabelle prima riportate è maggiore rispetto al numero dei CUP, in quanto alcuni progetti sono *sub*-lotti funzionali, per cui i progetti infrastrutturali risulterebbero, a metà 2025, pari a 318 CUP tutti con stato “attivo”.

Il valore complessivo del costo di progetto (sulla base delle indicazioni dei Soggetti titolari nella fase di generazione del CUP) delle opere infrastrutturali analizzate è pari a circa 121,8 miliardi di euro.

Data la specifica caratteristica di strategicità e importanza delle opere oggetto di commissariamento, gli interventi risultano di importo elevato: la media di costo dei progetti è, infatti, circa 383 milioni di euro, e la mediana, ossia il valore che divide a metà il numero dell’insieme degli interventi selezionati, è pari a 43 milioni di euro.



Opere Commissari, monitoraggio attuativo degli interventi


INFRASTRUTTURE - OPERE	n. CUP	Costo Progetto (mln euro)	n. CIG	Valore aggiudicato (mln euro)	n. pagamenti	Pagamenti totali (mln euro)
Infrastrutture Stradali	173	11.762	1.026	3.138	9.845	2.082
Infrastrutture Portuali	14	1.786	277	1.607	750	860
Infrastrutture Trasporto Rapido Di Massa	8	4.176	38	1.308	1.519	3.627
Infrastrutture Edilizia Statale	28	748	198	46	100	6
Infrastrutture Idriche	17	1.689	337	458	185	91
Infrastrutture Ferroviarie	74	86.765	3.100	34.747	7.682	23.776
TOTALE COMPLESSIVO	318	121.748	9.749	45.031	22.337	36.333

In infrastrutture ferroviarie sono incluse le opere dei "Cantieri Parlanti"

Fonte: sistema CUP (DIPE), BDAP (RGS), CIG (ANAC)

Di seguito si rappresentano i valori di costo progetto, aggiudicato e pagato, delle opere commissariate, distribuiti per macroarea sul territorio nazionale fino al 30 giugno 2025.

VALORI ASSOLUTI PER AREA GEOGRAFICA



Fonte: sistema CUP (DIPE), BDAP (RGS), CIG (ANAC) – (30/06/2025)

Appare opportuno rimarcare la quota sensibilmente maggioritaria delle opere commissariate (per valore di costo programmatico) che sono localizzate nel Sud Italia (isole comprese), segno di una più spiccata sensibilità del Governo all'accelerazione e realizzazione delle opere infrastrutturali del Mezzogiorno.


Le tre figure che seguono, infine, rappresentano rispettivamente la ripartizione geografica delle opere dei Commissari per settore di intervento, loro costo e valore dei pagamenti accertati sui singoli progetti, che sono stati identificati e mappati attraverso la chiave CUP, risultanti nel perimetro di analisi delle opere infrastrutturali commissariate alla fine del primo semestre 2025.




Opere Commissari, distribuzione territoriale per settore di intervento



Fonte: DIPE (30/06/2025)




Opere Commissari, distribuzione territoriale per costo dell'opera



Fonte: DIPE (30/06/2025)



Opere Commissari, distribuzione territoriale dei pagamenti accertati



Fonte: DIPE (30/06/2025)

26A01971



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Vinorelbina, «Navelbine».

Estratto determina AAM/PPA n. 219/2026 del 17 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NAVELBINE.

Confezioni:

027865106 «20 mg capsule molli» 1 capsula;

027865118 «30 mg capsule molli» 1 capsula.

Procedura rinnovo: nazionale

con scadenza il 16 giugno 2008 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

È autorizzata altresì, con procedura *Worksharing* DE/H/xxxx/WS/1429, la variazione di tipo II – C.I.z concernente la modifica del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente sezione del foglio illustrativo, per l'implementazione sugli stampati della procedura PSUSA/00003124/202204 relativa a vinorelbina (somministrazione endovenosa e orale).

Codice pratica: N1B/2023/620.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Washington, 70 - 20146 Milano – Italia – codice fiscale 10128980157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01993

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Daroxomb».

Estratto determina AAM/PPA n. 196/2026 del 2 aprile 2026

È autorizzato *worksharing* costituito da una variazione tipo IB B.II.e.1.b.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale DAROXOMB nelle confezioni di seguito indicate:

Confezione «110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051009140 (base 10) 1JNPMN (base 32).

Confezione «150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051009153 (base 10) 1JNPN1 (base 32).

Principio attivo: dabigatran etexilato.

Le modifiche autorizzate dei paragrafi 6.3, 6.4, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette sono indicate nell'allegato alla determina (Allegato 1), di cui al presente estratto.

Codice pratica: C1B/2025/1933.

Codice di procedura europea: MT/H/XXXX/WS/032.

Titolare di A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano, Italia.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nm) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: per il dosaggio da 110 mg RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare; per il dosaggio da 150 mg: RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01997

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Adozione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 predisposto dalle Riserve naturali statali ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 99 del 27 marzo 2026, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 predisposto dalle Riserve naturali statali Bassa dei Frassini - Balanzetta; bosco della Mesola; dune e isole della Sacca di Gorino; Po di Volano; Sacca di Bellocchio; Sacca di Bellocchio II; Sacca di Bellocchio III; foce fiume Reno; destra foce fiume Reno; duna costiera di Porto Corsini; pineta di Ravenna; duna costiera Ravennate e foce torrente Bevano; Salina di Cervia ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 353/2000.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.mase.gov.it / temi / Aree naturali protette e Rete Natura 2000 / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come i piani AIB all'interno della cartella «piani AIB delle Riserve naturali statali».

26A01994

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1684
Yen	186,75
Corona ceca	24,378
Corona danese	7,4727
Lira Sterlina	0,87058
Fiorino ungherese	366,9
Zloty polacco	4,2543
Nuovo leu romeno	5,092
Corona svedese	10,892
Franco svizzero	0,9242
Corona islandese	143,2
Corona norvegese	11,098
Rublo russo	-
Lira turca	52,2478
Dollaro australiano	1,661
Real brasiliano	5,874
Dollaro canadese	1,6177
Yuan cinese	7,9827
Dollaro di Hong Kong	9,1507
Rupia indonesiana	20082,05
Shekel israeliano	3,5787
Rupia indiana	109,047
Won sudcoreano	1740,86
Peso messicano	20,3203
Ringgit malese	4,6444
Dollaro neozelandese	2,0081
Peso filippino	70,356
Dollaro di Singapore	1,4912
Baht thailandese	37,728
Rand sudafricano	19,3849

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01984



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1793
Yen	187,33
Corona ceca	24,349
Corona danese	7,4726
Lira Sterlina	0,86913
Fiorino ungherese	363,85
Zloty polacco	4,2425
Nuovo leu romeno	5,0903
Corona svedese	10,798
Franco svizzero	0,921
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	11,101
Rublo russo	-
Lira turca	52,7442
Dollaro australiano	1,6558
Real brasiliano	5,8747
Dollaro canadese	1,6225
Yuan cinese	8,0379
Dollaro di Hong Kong	9,2372
Rupia indonesiana	20202,65
Shekel israeliano	3,5567
Rupia indiana	109,7765
Won sudcoreano	1734,18
Peso messicano	20,3173
Ringgit malese	4,6594
Dollaro neozelandese	1,9992
Peso filippino	70,578
Dollaro di Singapore	1,4993
Baht thailandese	37,791
Rand sudafricano	19,2845

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01985


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,178
Yen	187,41
Corona ceca	24,36
Corona danese	7,473
Lira Sterlina	0,86935
Fiorino ungherese	364,88
Zloty polacco	4,2413
Nuovo leu romeno	5,0911
Corona svedese	10,85
Franco svizzero	0,922
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,12
Rublo russo	-
Lira turca	52,6696
Dollaro australiano	1,6507
Real brasiliano	5,8878
Dollaro canadese	1,6235
Yuan cinese	8,0353
Dollaro di Hong Kong	9,2289
Rupia indonesiana	20207,53
Shekel israeliano	3,5395
Rupia indiana	110,0695
Won sudcoreano	1740,02
Peso messicano	20,3859
Ringgit malese	4,659
Dollaro neozelandese	1,9978
Peso filippino	70,794
Dollaro di Singapore	1,4991
Baht thailandese	37,808
Rand sudafricano	19,3368

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01986



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1782
Yen	187,31
Corona ceca	24,349
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,86993
Fiorino ungherese	364,55
Zloty polacco	4,2423
Nuovo leu romeno	5,0935
Corona svedese	10,804
Franco svizzero	0,923
Corona islandese	144,2
Corona norvegese	11,048
Rublo russo	-
Lira turca	52,7417
Dollaro australiano	1,6425
Real brasiliano	5,8771
Dollaro canadese	1,6174
Yuan cinese	8,0368
Dollaro di Hong Kong	9,2195
Rupia indonesiana	20193,76
Shekel israeliano	3,5263
Rupia indiana	109,8595
Won sudcoreano	1739,62
Peso messicano	20,3467
Ringgit malese	4,6586
Dollaro neozelandese	1,9986
Peso filippino	70,666
Dollaro di Singapore	1,4985
Baht thailandese	37,685
Rand sudafricano	19,3046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01987

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


Dollaro USA	1,1797
Yen	187,72
Corona ceca	24,317
Corona danese	7,4734
Lira Sterlina	0,87168
Fiorino ungherese	362,7
Zloty polacco	4,2328
Nuovo leu romeno	5,0989
Corona svedese	10,803
Franco svizzero	0,9231
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,017
Rublo russo	-
Lira turca	52,9272
Dollaro australiano	1,6438
Real brasiliano	5,8707
Dollaro canadese	1,6129
Yuan cinese	8,0483
Dollaro di Hong Kong	9,2382
Rupia indonesiana	20267,48
Shekel israeliano	3,5262
Rupia indiana	109,5025
Won sudcoreano	1744,76
Peso messicano	20,3144
Ringgit malese	4,6628
Dollaro neozelandese	2,0032
Peso filippino	70,865
Dollaro di Singapore	1,5009
Baht thailandese	37,839
Rand sudafricano	19,3293

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01988

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 2 7 *

€ 1,00

